ISTRUZIONI
INTORNO
LA SANTA SEDE
TRADOTTE DAL FRANCESE.

MOTIVO DI QUEST' OPERA.

A che per disgrazia della Chiesa cominciarono a insorger differenze tra i Papi e i Re di Francia, come avvenne pur troppo sotto i Regni di Filippo Augusto, di Filippo il Bello, e di Luigi XII., e dopo questi di Errico III. e IV., ai quali i Romani Pontefici sotto pretesto di Religione, favorendo colla Spagna pubblicamente la Lega, tentarono levar la Corona per incontrastabile Diritto da lor posseduta; d' allora, dissi, in tre diversi Partiti si divisero i Pareri degli uomini. Altri infetti del veleno o dell' Eresia, o del Libertinaggio, posto in non cale il Rispetto dovuto alla S. Sede, e da cieco Odio soltanto trasportati contro Roma osano togliere ai Papi quell' autorità, che per Divina e Umana Istituzione loro giustamente compete. Altri all' incontro o soverchiamente ingannati da troppo delicata Coscienza, o mal prevenuti dalla torta Dottrina de' moderni Canonisti, o da privato loro Interesse indotti a servire vilmente alle vane Pretensioni del Papa, schiavi di Roma, schifano d' abbracciare i sani Sentimenti, e attribuiscono alla Sede Romana ciò, che legittimamente non se le appartiene. Non hanno costoro difficoltà di confondere gl' Attributi del Capo Ministeriale, che è il Papa, con quelli del Capo Essenziale, che è soltanto Gesù Cristo. Battendo finalmente i veri Cristiani e i saggi Politici una via di mezzo fra le due opposte, restringono tutta la Potestà della Santa Sede entro i giusti limiti da Dio stabiliti; e senza punto derogare alla profonda Venerazione dovuta al Primo de' Vescovi, al Successore nella Cattedra di San Pietro, al Capo Ministeriale della Chiesa, impugnano valorosamente le ingiuste Pretensioni, che talora o per Collera, o per

Intereſſe , o per Vendetta , o per altre umane Paſſioni lo inducono ad abuſarſi apertamente dell' impartitagli Autorità .

In queſti tempi così ſcabroſi hanno dunque ad iſtruirſi i Fedeli intorno le Verità , che debbono oſſervare ; onde ſi ſottomettano i diſſoluti e malvagi Cattolici ad accordare al Papa la dovuta Venerazione; non rimangano più titubanti le troppo deboli Coſcienze ; e vieppiù nel lor giudizio ſi confermino quelli, che drittamente penſano, rifletendo alle forti Ragioni, ſu cui ſi fonda la Dottrina Ortodoſſa , che è ſempre ſtata inviolabilmente profeſſata nella Francia , in virtù della quale noi ſiamo non quaſi Schiavi avviliti, ma veri Figliuoli della Chieſa , inſeparabilmente uniti alla Santa Sede .

C A-

CAPITOLO PRIMO.

Cosa infatti sia il Papa, e delle due Qualità, che gli competono.

PRima di tutto bisogna avere una perfetta cognizione dell' essere del Papa, e distinguere in lui due grandi e illustri Qualità, dalla confusione delle quali derivano tutti gli sbagli, in cui si può cadere, qualor si tratta della di lui Potenza. La più sublime ed eminente Qualità è quella, che lo costituisce Primo Vicario di Gesù Cristo, Successore di San Pietro, e Capo della Chiesa. Io dico espressamente Primo Vicario, poichè ogn'altro Vescovo è Vicario del Salvatore nulla meno del Papa, il quale ne gode soltanto la Preminenza in confronto de' suoi eguali. L' altra Qualità assai meno splendida, ma non pertanto notabilissima, conferisce al medesimo la Sovranità Temporale del Patrimonio di San Pietro concedutagli dalla Munificenza de' Re di Francia.

La prima delle accennate Qualità è affatto Spirituale; e questa, detrattane la Primazia, è comune egualmente che al Papa agli altri Vescovi. La seconda all' incontro è tutta Temporale, e lo rende affatto simile agl' altri Sovrani e Re della Terra. Lo mette l' una in possesso dell' uso delle Chiavi della Chiesa, di cui è egli il principale Amministratore. Gli compartisce l'altra il Diritto di far Pace e Guerra per custodir i suoi Stati, e gli somministra la libertà d' entrare, come più gli torna a vantaggio, in Trattati, in Leghe, e in Alleanze. Forma quella finalmente ciò, che noi chiamiamo Santa Sede, in cui si è Dio compiaciuto di stabilire una Potenza Spirituale, che dal Governo Aristocratico de' Concilj è regolata. Forma questa ciò, che noi appelliamo Corte Romana, in cui a guisa d'ogni altra Corte si comprende un gran numero d' Ufficiali, di Soldati, e di Cortigiani, i quali dalla Sorte sono tratti ad obbedire ai voleri del Papa loro Signore, che propriamente è un vero Sovrano Temporale; e in conseguenza pur anche Padrone di prendere

dere quei Partiti, che per interesse e conservazione delle loro Corone sogliono pigliare tutti i Re della Terra.

Quando ben non si concepisca la notabile differenza fra le suddette due Qualità esistenti entrambe nella Persona del Papa, è facile pigliar errore, qualor si voglia ragionarne. Niente ha di comune l'una coll'altra. Dato ch'egli non avesse nè Patrimonio nè Stati nè Sovranità, ma la sola Povertà Appostolica di San Pietro, non per questo sarebbe in lui minore l'Autorità Pastorale, che nulla più cresce per la Real Dignità del Temporale Dominio. Essendo però al presente egli in possesso delle dette due Qualità, non v' ha dubbio che deve aversi un gran Rispetto alla Persona del Papa. Conciosiachè richiede l'una una Filial Sommissione da tutti coloro, che si pregiano d'essere veri Figliuoli della Chiesa; esige l'altra il medesimo Ossequio, che alle Teste Coronate universalmente è dovuto. Bisogna tuttavia andar cauti, affinchè per la unione di queste due Dignità non precipitiamo inconsideratamente a sublimarlo più del dovere, giacchè pur troppo i Papi e i loro Adulatori s'industriano con impegno di confonderle insieme.

Imperciocchè se esamineremo a fondo la Condotta di que' Pontefici, che hanno scagliato i loro Fulmini contro le Sacre Persone degl'Imperatori e de' Re, scopriremo ad evidenza, che non dierono mai di piglio alle Arme Spirituali, se non dopo che s'inorgoglirono per l'acquisto della Potenza Temporale; e questo istesso nol fecero che a seconda delle proprie Passioni, spinti dall'interesse della loro Monarchia ora per ingrandirla, ora per sostenerla, ora per difenderla; ond'entrando anche in Leghe e in Trattati, a norma de' Principi Temporali, con altri Sovrani sovente piatirono.

CAPITOLO II.

Della Potenza Temporale del Papa.

POichè abbiamo preso per principale Scopo del presente Trattato il ragionar brevemente della Qualità del Romano

mano Pontefice e della di lui Primazia, avanti di passarne alla Discussione, cominceremo a parlare della Sovranità Temporale, che godono oggidì i Papi, e metteremo in vista quando e da chi l'abbiano eglino conseguita.

Non havvi chi osi mettere in dubbio la Povertà di S. Pietro e di un gran numero de' di lui Successori, i quali fino ai tempi di Costantino sacrificarono la loro Vita per piantar e stabilire la Fede di Gesù Cristo. Memori eglino delle parole del loro Divino Maestro: *il mio Regno non è di questo Mondo; i Principi delle Nazioni v' esercitano il loro Dominio; ma di voi non è così*, abborrivano le Ricchezze e le vane Pompe dell' umana grandezza. Alla Pietà però de' Cristiani riuscì in appresso di bandire dai loro cuori sì generoso distaccamento dai Beni temporali, che in molta copia furono poscia donati alle Chiese. Persuasi pertanto i Fedeli, che risultasse in decoro e in utilità della Religione, che i Prelati sostenessero con magnificenza la Dignità del loro Carattere, venne pur anche distribuita ai Vescovi una porzione dei tanti Beni, onde furono dotate le Chiese; sicchè le fatiche del loro Appostolato si trovarono compensate dal piacere degli annessi Beni temporali, che furono depositati nelle lor mani, acciocchè li profondessero in Opere pie.

Siccome queste Liberalità si praticavano dapertutto, così non reca meraviglia, che Roma, dove fu trasportata la Sede Vescovile, sia giunta a parteciparne in maggior copia. E però non è forse meno lodevole la Saviezza, che la Pietà de' nostri Monarchi, i quali nelle immense Donazioni, che fecero a quella Chiesa, ebbero la mira di somministrare al Papa, come Capo di tutte le Chiese della Cristianità, non solo quanto era necessario al suo proprio Sostentamento, ma quanto ancora di più richiedeva la Dignità di gran Pontefice. Passiamo ora a vedere con qual titolo posseggano i Papi la suddetta Sovranità.

C A

CAPITOLO III.

Falsità della Donazione di Costantino.

CHiunque è spogliato d'ogni pregiudizio, è di sentimento nulla esservi di così falso come la immaginaria Donazione di Roma e dell' Imperio d' Occidente, che dall' Imperatore Costantino a Papa Silvestro I. supponesi fatta. Quando non se n' avessero altre Prove, che il silenzio del Cardinale Baronio nella sua Storia Ecclesiastica, essa sola basterebbe a farcela credere una Novella capricciosamente inventata.

Colui, ch' ebbe la franchezza di produrla, si manifesta da se medesimo un solennissimo menzognero sì per la cattiva Tessitura, che ne ha formata, sì per i palpabili Anacronismi, che vi ha inseriti, e sì per le grossolane Incongruenze, che vi ha frammischiate. Narra egli, ch' attaccato Costantino ancor Pagano da fiera Lebbra, mentr' era per tentarne, così consigliato da' Medici, la guarigione con bagno del sangue di più fanciulli scannati, gli apparissero in sogno i Santi Appostoli Pietro e Paolo, e gli ordinassero richiamar dall' esilio Papa Silvestro; ch' egli solo, senza sparger tanto sangue innocente, l' avrebbe risanato; ch' infatti richiamatolo, e ricevuta da lui dopo il Battesimo la Sanità; gli donasse quell' Imperatore, in ricompensa oltre la Preminenza sopra i Patriarcati d' Antiochia, Alessandria, Costantinopoli, e Gerusalemme tutti anco i Diritti dell' Imperio d' Occidente; e che finalmente si ritirasse egli stesso in Costantinopoli, dove fissò la Sede del rimanente dell' Imperio, ch' erasi riserbato. Segnasi poi la Data dell' addotta Donazione nel Quarto Consolato del medesimo Costantino e di Gallicano.

Dimostrasi facilmente la falsità dell' allegata Impostura con un' infinità di Ragioni così manifeste, che non ammettono risposta.

La prima si è, che da niuno degl' Autori contemporanei, che scrissero la Vita, e recitarono il Panegirico di Costantino,

tino , quantunque abbiano abbondato in profondere le lodi di sì pio Imperatore, rimarcando per fino le sue più minute Liberalità, non si fa alcuna menzione d'una circostanza di tanto rilievo . Eusebio , che pure visse a quel tempo, tralascia affatto di parlarne : nè dobbiamo persuaderci , che i Santi Girolamo , Agostino , Ambrosio , Basilio , Gregorio Nazianzeno, l' Istoria Tripartita , Papa Damaso , Beda , Orosio , che diedero alla luce l' Istoria non meno Profana che Ecclesiastica, abbiano tutti messo in non cale un punto di tal' importanza.

La Seconda, il profondo Silenzio degli stessi Papi , i quali entrati spesse fiate in gravi Contese coi Patriarchi di Costantinopoli non hanno giammai loro rinfacciata la suddetta Donazione , di cui non avrebbono certamente omesso di prevalersi affine d' incontrastabilmente dimostrare la Preminenza della Chiesa di Roma sopra quella di Costantinopoli.

Ricavasi la Terza dalla sciocchezza dell' Inventore di cotal' inezia , che da se si manifesta per le molte false circostanze , colle quali ha pensato d' accompagnarla . Infatti non è forse un notabilissimo Anacronismo l'affermare , che in virtù dell' Imperiale Diploma era stata conceduta a Roma la preferenza sopra il Patriarcato di Costantinopoli, quando questa Città non fu per ordine di Costantino edificata, nè arricchita del di lui Nome, nè dichiarata Capitale dell' Imperio se non sette anni dopo il Concilio Niceno , godendo allora l' onore del Consolato Pacaziano ed Ilariano ; che è quanto a dire, diciasette anni dopo il Quarto Consolato dello stesso Costantino ?

La Quarta si è, che nell' accennato ridicolo Racconto viene qualificata la Chiesa di Costantinopoli col titolo di Patriarcato ; eppure è noto , che tale titolo fu ad essa soltanto accordato dopo il Concilio colà tenuto cinquant'anni dopo la Data della sopraddetta Donazione.

La Quinta, che insieme con Costantino , conforme porta la Data , non partecipò certamente Gallicano della Dignità del Consolato nemmeno a puro titolo d' onore.

La Sesta , che prima della sua morte fu diviso da Costantino

tino il suo Imperio fra i tre suoi Figliuoli, Costantino Costanzo e Costante, i quali, compresivi i loro Successori, per il corso non interrotto di cento sessant'Anni continuarono a governare l'Imperio, cioè fino al tempo dell'Imperatore Augustolo. Si sa poi, che nell'Anno 476. da Odeacre Re degl' Eruli rimase totalmente distrutto il detto Imperio; e che Roma restò sottoposta al di lui Dominio; indi in seguito sotto quello di Teodorico, e di nove Re Ostrogoti, dei quali l'ultimo si chiamava Teja; che questi dall'Eunuco Narsette fu vinto in battaglia, reggendo allora l'Imperio Giustiniano, a cui Roma fu talmente soggetta, che potè di leggeri cacciar in bando Papa Silverio; che i di lui Successori seguitarono a godere la Sovranità di Roma, e governarono inoltre per lungo tempo tutti que' Luoghi, che loro rimasero dell'Imperio d'Occidente, valendosi dell'opera degli Esarchi, che risiedevano in Ravenna, i quali in Roma medesima col titolo di Duchi tenevano de' Governatori da essi incaricati, acciocchè a Nome dell'Imperatore non solo vi regolassero gl'Affari spettanti alla Guerra, ma vi amministrassero ancora la Giustizia.

La Settima ragione si è, che i Papi medesimi dopo la suddetta pretesa Donazione di fatto riconobbero in Roma la Sovranità de'Greci Imperatori; lo che assai bene si deduce primieramente dalla condotta di Bonifacio IV., il quale si sottomise a chiedere a Foca, e nella ottenne, la facoltà di poter consecrare il Panteon al vero Culto di Dio; secondariamente dalle parole di San Gregorio, il quale chiamò l'Imperatore Maurizio suo Signore e se stesso di lui servo, polve, e verme: *ego indignus*, così egli scrisse, *Pietatis vestræ famulus Dominis meis loquens quis sum nisi pulvis, & vermis?* per ultimo dalla Supplica di Papa Onorio all'Imperatore Eraclio, acciocchè gli permettesse di trasportare il tetto di Bronzo, che copriva il Tempio di Romolo, sopra la Chiesa di San Pietro.

L'Ottava si è, essere sì lungi dal vero, che i Successori di Silvestro sieno stati giammai messi al possesso del vantato Dominio, che giusta la Testimonianza di Gregorio Turonese Gregorio il Grande per uscire in qualche maniera da quelle angustie, a cui aveanlo ridotto la necessità e la miseria, scrisse

fe più Lettere alla Regina Brunalta chiedendole in grazia l' affegnamento d'una picciola Signorìa per indi ritrarne la propria fuftentazione.

La Nona finalmente, che attefo il rapporto contenuto nella fciocca Impoftura al Vefcovo di Roma fu da Coftantino donata la metà dell'Imperio col confentimento ed approvazione dell'intero Senato. Egli è non pertanto indubitato, che tutto il Senato era allora Pagano, e che fino al tempo di Valentiniano continuarono ad offerirfi i Sacrificj dal Senato a Deità menzognere. Come dunque fu mai poffibile, che sì gran numero di Pagani di fomma Autorità in una Monarchìa Elettiva abbia acconfentito ad una Donazione, che dovevano giudicare incongruente, mentre veniva così ad effere fmembrata la metà dell'Imperio a vantaggio d'un povero Prete, che non curava punto le terrene Grandezze?

Con innumerabili altre ragioni dimoftrano l'Ofpiniano, Lorenzo Valle, e un gran numero di celebri Scrittori la infuffiftenza della pretefa Donazione inventata a bella pofta dai Papi per ifminuire indirettamente la grandezza dei Beneficj ricevuti dalla Munificenza dei Re di Francia, ai quali foli fono debitori di tutto il Patrimonio e della Sovranità, che godono prefentemente. Bifogna dunque ora vedere in qual maniera i Re di Francia abbiano profufe fopra di loro così larghe Beneficenze.

CAPITOLO IV.

Del Dominio de' Longobardi in Italia.

SEguita nell' Anno 552. per opera di Narfette la ftrage di Teja Re degli Oftrogoti, e quindi anche riftabilita in Roma e nell'Italia l'Autorità de' Greci Imperatori, di là a fedici Anni inforfe nell'Italia in virtù degl'imbrogli fufcitati col mezzo dello fteffo difgraziato Generale una nuova Potenza fatale all'Imperio.

Quefta fi fu la Monarchìa de' Longobardi da Alboino nell' Anno 568. fondata con farfi egli Signore di quella parte d'

 Ita-

Italia, che è situata fra le Alpi e i due Mari, e con ergere insieme in Pavìa la Sede de' novelli suoi Stati. Entro lo spazio di due Secoli salirono questi Re Longobardi a così alta Potenza, che non rimasero sotto il Dominio degl'Imperatori che poche Città della Puglia, e una mera apparenza d'Autorità nel Distretto di Roma, dove altro vantaggio non traevano che l'Onore d'essere nominati ne' Registri delle Spedizioni, che occorreva fare, marcandone la Data con l'Anno del loro Impero; mentre che intanto ad Astolfo Re de' Longobardi era di già anche riuscito di levare l'Esarcato di Ravenna e Pentapoli dalle mani d'Eutichio, che fu il Quartodicesimo e l'ultimo degli Esarchi, destinati a governare l'Italia a Nome de' Greci Imperatori.

Fatta da costui l'accennata Conquista pose ogni suo studio in tentar di ridurre ciò, che non aveva per anche dell'Italia usurpato, sotto il suo Dominio; nel che sarebbe felicemente riuscito, se gli fosse venuto fatto d'impadronirsi di Roma. Animavalo a sperare di giungere al termine de' suoi Disegni il riflesso, che gli Imperatori d'Oriente trovavansi allora impegnati in guerre lontane, e per conseguenza poco a portata di poter dar ajuto ai Romani, i quali a cagione dell'Eresia de' suddetti erano inoltre contro loro notabilmente esacerbati.

Affine di ben rilevare i motivi, che porsero occasione ai Dissapori dei Papi contro gl'Imperatori di Costantinopoli, e al Disprezzo, con cui li riguardarono gl'Italiani, fa di mestieri sapere, ch'essendo caduto Leone Isaurico nell'Eresia degl' Iconoclasti spedì un'Editto in Italia, con cui intimava a ciascuno di mettere in pezzi le Sacre Immagini. A cagione di tal Editto montarono i Popoli, sottoposti tuttavia al loro Dominio, in sì grave collera, che pensarono tosto di scuoterne il giogo. Astolfo, che andava sollecitamente in traccia di tutte le opportunità d'impadronirsi di Roma, procurò di trarre vantaggio dalle disposizioni, che animavano gl' Italiani contro l'Imperatore. Ma Gregorio II. che allora era Papa, rigorosamente s'oppose agli Attentati del Re de' Longobardi; e spinto da una soda Pietà ad armarsi di vero Zelo contro Leone, non solo impedì, che fosse mandato ad effetto l'empio

pio Editto, ma giunse per fino a dichiarare Scomunicato il detto Eretico Imperatore. Siccome però aveva Egli il pregio d'essere non meno Pio che Politico; così stimando più utile a se stesso continuare a vivere sotto il Dominio d' un Sovrano Greco, che si trovava soltanto in possesso d' un apparente Autorità, che averne uno vicino, come sarebbe stato il Re de' Longobardi, prese lo spediente di mostrarsi non men fedele Suddito che Vescovo severo; sicchè nel tempo medesimo ch' avanzossi ad anatematizzare l' Imperatore come Eretico, industriosamente adoperossi a persuadere il Popolo a perseverare nell' obbedienza dovuta al suo legittimo Sovrano. Siamo noi debitori di tal notizia ad Anastasio, il quale lasciò scritto, che i Romani avendo determinato d' eleggere un' altro Imperatore esortolli il Papa a mantenersi costanti nella Fedeltà giurata al loro Sovrano; e Paolo Diacono aggiunse, che gl' Italiani avrebbono sicuramente eletto un altro Imperatore, se da Papa Gregorio non ne fossero stati disuasi.

Nondimeno, possedendo da una parte Astolfo una gran forza, ed essendo dall' altra i Popoli irritati contro l' Empietà dell' Imperatore, non era difficile, che prendessero la risoluzione di ribellarsi. Che però riflettendo il Papa Gregorio III. succeduto al II. di questo Nome, che non avrebbe egli potuto per lungo tratto schermirsi dalla violenza e dai maneggi del Longobardo, e che suo malgrado sarebbegli finalmente convenuto soccombere, stimò necessario per evitare ogni pericolo implorare l' ajuto di Carlo Martello, il quale sotto nome di *Maestro del Palazzo* governava allora la Francia, offerendogli il titolo di ***Patrizio Romano***, ch' è quanto a dire di Protettore della Santa Sede e del Popolo Romano, e di Vicario Generale dell' Imperio.

Accettò subito senza ripugnanza Carlo Martello l' esibitagli Dignità, e colla lusinga d' abbassare l' orgoglio d' Astolfo risolse d' immediatamente unire una poderosa Armata, e passare con essa in Italia. Restò vano però il disegno, poichè nel medesimo Anno 741. Carlo Martello, l' Imperatore Leone, e Papa Gregorio III. tutti e tre mancarono di vita. Di Grego-

gor-

gorio fu Successore Zaccaria, e poi Stefano: di Leone Costantino Copronimo, e di Carlo Martello Pipino.

CAPITOLO V.

In qual maniera Pipino e Carlomagno acquistarono e donarono ai Papi il Patrimonio di S. Pietro.

Stando così le cose seguitò Astolfo a persistere nelle già praticate violenze affin di rendere sua dipendente la Città di Roma; e i di lei Vescovi all' incontro regolandosi a norma della Politica di Gregorio s'adoperarono con impegno a rendere inutili e vani tutti i di lui sforzi. Questo appunto fu il principale motivo, ch' eccitò Stefano nel 754. a volarsene in Francia per chiedere un valido Soccorso a Pipino, che per i suoi rari talenti e artificiosi maneggi era stato d' unanime consenso degli Stati sollevato all'Altezza del Trono dopo la solenne Rinunzia, che ne fece nel diciasettimo anno della sua Età il giovane Childerico, il quale non per altro difetto, che per la debolezza d' una Età troppo tenera, di cui soverchiamente abusavasi il suo Primo indiscreto Ministro, fu come inabile al Governo ristretto tra le angustie d' un Chiostro.

Stefano fece la Cerimonia della Consecrazione di Pipino, l' Innalzamento del quale era divenuto legittimo, attesa la morte di Childerico, che non sopravvisse nemen un Anno alla sua Tonsura, ed era l' unico Rampollo della Famiglia Merovè. Terminata essendosi la Cerimonia dell' Incoronazione, o per dir meglio della Consecrazione di Pipino, a nome del Popolo Romano gli fece Stefano l' offerta della Dignità di Patrizio, per via della quale come Luogotenente dell' Imperatore acquistando la Suprema Autorità sentivasi stimolato dal suo proprio Interesse a proteggere con calore la Capitale del Mondo e la Santa Sede, che non solamente non godeva allora il privilegio della Sovranità di Roma, ma non poteva nè meno disporre d' un solo povero Villaggio di tutto il gran Patrimonio, che l' arricchisce presentemente.

Con

Con esseri di già affatto estinta la prima Schiatta scorgendosi Pipino in tranquillo possesso del Regno di Francia, e ravvisando insieme nella sua stessa Persona la Qualità di Patrizio di Roma passò in compagnia del Papa Stefano in Italia, intimò ad Astolfo la guerra, lo vinse in Battaglia, ed obbligollo a conchiudere coi Romani la Pace. Rotta però da costui nell' Anno susseguente contro ogni ragione la data fede, ritornò Pipino per la seconda volta in Italia, dove riportò nuovamente sopra il Re Longobardo una delle più segnalate Vittorie; indi spogliatolo dell' Esarcato di Ravenna, e della Marca d' Ancona, chiamata allora la Pentapoli, il Dominio utile dell' uno e dell' altra donollo liberalmente al Papa, riserbandosene la Sovranità, la quale, avanti che se n' impadronissero i Longobardi, propriamente apparteneva agl' Imperatori di Costantinopoli, e in quel momento a lui stesso non solo a titolo di Conquista, ma ancora in virtù della sua Qualità di Patrizio.

Di quest' ampia e gloriosa Donazione si conservano tuttavia in Ravenna i gloriosi vestigj sopra una Lapida, in cui leggonsi incise le seguenti parole: *Pipinus Pius, primus amplificandæ Ecclesiæ viam aperuit, & Exarchatum Ravennæ cum amplissimis* .... ch' è quanto a dire: *il Pio Pipino fu il primo a cooperare all' ingrandimento della Chiesa con donare alla medesima l' Esarcato di Ravenna insieme con amplissimi* ... Il rimanente dell' Inscrizione fu raso dall' ingiuria de' tempi, oppure dalla malizia di qualche invidioso della Gloria della Francia; ma la parola *primus* merita sempre d' essere specialmente rimarcata, perchè giova molto a manifestare l' insussistenza della Favola della pretesa Donazione di Costantino, la quale è stata da noi già validamente confutata.

Dell' addotto Monumento facendo molto caso Leone X. allorchè ordinò, che fosse rappresentata in figura la suddetta Donazione nella Sala del Vaticano, volle, che a' piedi della medesima fossero trascritte le stesse parole, che trovansi incise nell' antica Lapida di Ravenna. Ecco al presente fissata l' Epoca del primo Dominio de' Papi nell' Italia acquistato; ed acciocchè vieppiù si comprenda, che Pipino avea bensì

si donato ad essi il Dominio utile, ma non la Sovranità, non hassi che a gittar l'occhio sopra la Lettera di Papa Paolo, Successore di Stefano, nella quale acremente si lamenta delle gravi molestie, che da Desiderio Re de' Longobardi, Successore d'Astolfo, venivangli arrecate. *Il Re de' Longobardi*, scrisse egli, *passando sopra le Città della Pentapoli, che affine di giovare grandemente all'Anima vostra avete donate a San Pietro, ha consumate col ferro e col fuoco tutte le messi e qualunque altra cosa, che può essere proficua all'umano sostentamento; e parimente con gran disprezzo del vostro Regno ha egli saccheggiati i Territorj di Spoleto e di Benevento, i quali sono soggetti alla vostra Potenza, che Dio si compiaccia di conservare. Longobardorum Rex Pentapolensium per Civitates transiens, quas Beato Petro pro magna Animæ vestræ mercede contulistis, ferro & igne omnia sata & universa, quæ ad sumptus hominum pertinent, consumpsit; sicque Spolentinum & Beneventinum, qui se sub vestra a Deo servata Potestate contulerunt, ad magnum despectum Regni vestri desolavit.*

Carlomagno come suo Padre colla medesima Qualità di Patrizio Signore di Roma nel 774. venne pure in Italia ad oggetto di liberare Papa Adriano dalle oppressioni del medesimo Desiderio.

In questo suo primo viaggio di Roma convocò ivi un Concilio, di cento e cinquantatre Prelati composto, nel quale Graziano secondando la Testimonianza di Segeberto irragionevolmente suppone, che il Papa e gl'altri Prelati accordassero a Carlomagno la facoltà di poter eleggere il Vescovo di Roma; quando all'incontro atteso il Rapporto di Sigonio approvato dal dotto Padre de Cointe, Carlomagno, che come Patrizio n'aveva l'incontrastabile Diritto, spontaneamente se ne spogliò con rimetterlo in potere del Popolo. *Carlo*, dice egli, *dalla sua insigne moderazione stimolato trasportò nei Romani il Diritto di eleggere a lor grado un Pontefice, e consentì, che l'elezione, come praticavasi anticamente, dipendesse dall'arbitrio del Clero e del Popolo insieme uniti, a condizione però che fosse fatto da loro senza tumul-*

to

to e senza imbrogli. *Carolus*, così lasciò egli scritto, *eximia animi moderatione usus Romanis jus eligendi Pontificis remisit; atque, ut antiqua ratione Comitia per Clerum ac Populum modo sine tumultu ambituque haberentur, ultro assensit*.

Nell'Anno 781. ritornò Carlomagno per la seconda volta in Roma, dove da Adriano fece consacrare due de' suoi Figliuoli, Pipino in Re d'Italia, e Luigi in Re d'Aquitania, e di più accrebbe il Patrimonio di già donato ai Papi di tutto il Territorio della Sabina: *Territorium Sabinense integrum*.

Intraprese finalmente per la terza volta nell'Anno 789. il medesimo viaggio di Roma, e sottomesso avendo alla forza delle sue Armi Avigizo Duca di Benevento, ottennero i Papi in Dono dalla di lui Liberalità Capua e parecchie altre Città a quel Ducato appartenenti.

Seguita nell'Anno 796. la morte d' Adriano, Leone III. suo Successore, con l'occasione di spedire, come ce ne assicura l'antico Istorico di Laureseim, a Carlomagno per via de' suoi Legati tra gl' altri Regali le Chiavi del Sepolcro di San Pietro e lo Stendardo di Roma, istantemente pregollo di mandare colà alcuno degli Ottimati affine di ricevervi dal Popolo il Giuramento di Fedeltà e di Suggezione: *per Legatos suos Leo Claves Confessionis Sancti Petri, ac Vexillum Romanæ Urbis cum aliis muneribus Regi misit; rogavitque, ut aliquem de Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam Fidem atque Subjectionem per Sacramenta firmaret*. Tanto deve bastare, perchè rimanga persuaso ognuno, che lo stesso Papa riconosceva nella Persona di Carlomagno la Sovranità di Roma.

Tutti i Cavilli, di cui si vale il Bellarmino per indebolire la forza di una Testimonianza sì chiara ed evidente, e per sostenere, che Leone III. fece ricorso a Carlomagno ad oggetto che i Romani prestassero a lui, ch' era Papa, il Giuramento di Fedeltà, sono privi affatto di ragione e sussistenza; e basta per isventarli saper un pò di Grammatica. Imperciocchè la parola *suam* può unicamente riferirsi a colui, dal quale è mandato l'Ottimate, e non a chi lo richiede.

 Molto

Molto meno poi sono da curare i di lui Riflessi, quando meriti attenzione Tegano, che assicura aver Stefano IV., Successore di Leone, fatto prestare dài Romani il Giuramento di Fedeltà a Luigi il Buono: *qui statim, postquam Pontificatum suscepit, jussit omnem Populum Romanum Fidelitatem cum Juramento promittere Ludovico*; intorno le quali parole non so che potesse ridire la Sottigliezza del Bellarmino.

Nell' Anno 800., in cui reggeva ancora il Pontificato il sopraddetto Leone III., ricolmo Carlomagno di Vittorie e di Trionfi aggiunse ai tanti suoi gloriosi Titoli quello d' Imperator d' Occidente; Titolo però, che nulla gli accrebbe di Dominio: prima perchè distrutto il Regno de' Longobardi era già egli divenuto Re di quasi tutta l' Italia, la quale dopo essere stata da lui incorporata alla Corona di Francia, nell' incontro dell' Incoronazione dicianove Anni addietro seguita di Pipino suo Primogenito, ne fu da lui medesimo separata. Poscia perchè sì per il Carattere di Patrizio, sì per le sue passate Conquiste, veniva in Roma dal Popolo rispettato come l' unico Sovrano assoluto, a cui propriamente apparteneva d' amministrarvi la Giustizia, e d' esercitar il Privilegio soltanto ai veri Sovrani conceduto e riserbato, qual è quello di far coniare Monete col proprio Impronto; del che si conservano tuttora gelosamente i Monumenti ne' più reconditi Gabinetti.

Di tutto ciò noi abbiamo ancora un' autentica Prova da Paolo Diacono. Conciosiacchè dedicando egli il Libro di Pomponio Festo a Carlomagno, mentre non era ancora che semplice Re, *Voi*, gli disse, *vi troverete minutamente registrati i proprj nomi delle Strade, delle Porte delle Montagne, e de' Tributi della vostra Città di Roma: Civitatis vestræ Romuleæ Viarum, Portarum, Montium, Tributuumve vocabula disserte reperietis*. Egli è poi più che sicuro, che quando fugli indirizzata tale Lettera Dedicatoria, ei non avea per anche assunto il titolo d' Imperatore, come nello attesta la Soprascritta: *Domino Regi Carolo Regum Sublimissimo*; cioè: *al Re Carlo il più Eminente di tutti i Re*; dal che chiaramente si deduce, che Carlomagno era di già Sovrano di Roma,

ma , prima ch' ei s' arrogasse il titolo d' Imperatore .

Non godevano adunque i Papi , allorchè Carlomagno fu dichiarato Imperatore , alcuna Sovranità nell' Italia , quantunque attese le generose profusioni sì di lui che di suo Padre Pipino fossero eglino di già in pacifico possesso del Dominio utile d' un amplissimo Patrimonio . Si può facilmente avvalorar tutto ciò colla Testimonianza di due Greci Scrittori, i quali rapporto a tal affare non ci devono essere in verùn conto sospetti, soltanto che vogliamo specialmente riflettere alla gran gelosia, in cui entrarono gl' Imperatori di Costantinopoli , tosto che udirono la Proclamazione di Carlomagno . Zonara dunque e Teofane confessano schiettamente , che Carlomagno nel momento , in cui fu proclamato Imperatore, acquistò la Sovranità della Città di Roma, che fino a quel punto pretendevano essersi ne' loro Imperatori conservata. *Roma dopo tal tempo*, dice Teofane, *passò sotto il Dominio de' Francesi;* e Zonara conferma lo stesso colle seguenti parole: *di Roma , poscia che Carlo da Leone fu coronato e proclamato Imperatore de' Romani , divennero possessori i Francesi*. Indi più sotto soggiunge*: e con questo mezzo eglino s' impadronirono di tutta Italia*.

Benchè si sieno ingannati questi due Autori nel riferire , che Carlomagno prima d' essere acclamato Imperatore non fu Sovrano di Roma , essendovi infatti già stato molto tempo innanzi , tuttavia dalla loro Testimonianza bastantemente s' inferisce, che allora non vi goderono i Papi veruna Sovranità.

CAPITOLO VI.

Delle Liberalità di Luigi il Buono.

Essendo succeduto a Carlomagno Luigi il Buono si propose tosto nell' Animo di superare nelle sue Liberalità il Padre e l' Avolo. Nell' Anno dunque 817. non solo ratificò di buon grado a Papa Pasquale le Donazioni già fatte da loro alla Santa Sede; ma di più si compiacque d' aggiungere ad esse la Città di Roma con tutti i Diritti di Dominio di

 Giusti-

Giustizia e di Principato, riserbando però sempre a se stesso e a' suoi Successori l'esercizio della Diretta e Suprema Sovranità. *Ego Ludovicus*, ecco le parole dell' Imperiale Diploma, *statuo & concedo per hoc Pactum Confirmationis nostræ tibi Beato Petro Principi Apostolorum, & per te Vicario tuo Domino Paschali Summo Pontifici, ac Universali Papæ, & Successoribus ejus in perpetuum Civitatem Romanam &c. Io Lodovico*, dice egli, *dono per sempre in virtù di questo Diploma di mio spontaneo volere a voi San Pietro Principe degli Appostoli, e per voi al vostro Vicario Pasquale Sommo Pontefice e Papa Universale, e ai di lui Successori la Città di Roma ec.* e dippoi così prosegui sce: *has omnes supradictas Provincias, Urbes, Civitates, & oppida, atque Castella, Viculos, & Territoria, simulque & Patrimonia jam dictæ Ecclesiæ tuæ, Beate Petre Apostole, & per te Beato Vicario tuo Spirituali Domino Paschali Summo Pontifici & Universali Papæ, ejusque Successoribus usque in finem Sæculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant Jure, Principatu atque Ditione*; vale a dire: *di tutte le accennate Provincie, Metropoli, Città, Borghi, Castelli, Villaggi, come pure anche dei sopraddetti Patrimonj alla vostra Chiesa, o Santo Pietro Appostolo, e col mezzo vostro al Santo vostro Spirituale Vicario Pasquale Sommo Pontefice e Papa Universale confermo il Dono, per modo che fino al finire de' Secoli ne rimangano legittimi Possessori a titolo di Principato e di Giurisdizione.*

Ecco come il mentovato Re di Francia e Imperatore accrebbe coll' aggiunta della Città di Roma e del titolo di Principato le Donazioni de' suoi due Antecessori. Pretendono non pertanto gl' Italiani fondati sulla parola *confirmamus*, che il detto Titolo sia puramente una Conferma di quanto ai Papi per l' addietro legittimamente apparteneva. Ma benchè ciò sia vero rispetto all' utile Dominio, che avevano i Re di Francia liberalmente alla Santa Sede accordato, egli è però altresì verissimo, che solo da Luigi il Buono restò onorato del Titolo di Principato tutto il rimanente dell' Ecclesiastico Patrimonio.

Consisteva il Supremo Diritto di Sovranità riserbatosi dall'

accen-

accennato Imperatore nella Facoltà di potere in Roma medesima batter Monete, confermare l'Elezione del Papa, spedirvi Commissarj per riformar la Giustizia, e introdurre altre Leggi e Ordinazioni. Ricavasi tutto questo espressamente non solo dalle seguenti parole dell'Imperiale Diploma: *salva nostra in omnibus Dominatione*, *& illorum ad nostram partem Subjectione*, vale a dire, *senza punto derogare al nostro Dominio*, *e alla Suggezione*, *che ci è dovuta*; ma ancora dalla Costituzione nei Capitolari dell'Imperatore Lotario inserita, nella quale egli comanda, che non cessino d'osservare gli Statuti di Carlomagno e di Luigi il Buono tutti i suoi Sudditi del Regno d'Italia, e quelli ancora di *Santa Chiesa*.

Quindi è, che lagnandosi questo istesso Imperatore di qualche Attentato in Roma intrapreso a pregiudizio della sua Suprema Autorità, scrisse ad esso il Papa nella seguente maniera: *Nos si incompetenter aliquid egimus*, *& in Subditis justæ Legis tramitem non conservavimus*, *vestro ac Missorum vestrorum cuncta volumus emendari judicio*; cioè, *se io ho forse oltrepassati i limiti del mio Dovere*, *e non mi sono ristretto nelle vie della Giustizia*, *che posso esercitare sopra i miei Sudditi*, *son pronto a sottoppormi a quel regolamento*, *che voi del mezzo valendovi de' vostri Commissarj vi compiacerete prescrivermi*.

Da quanto si è detto fin'ora, scorgesi con chiarezza la vera sorgente dei tanti Beni, che possedono oggidì i Papi, li quali profittandosi dello scadimento della Stirpe di Carlomagno, delle Rivoluzioni della Monarchìa Francese, e dell'Imperio, passato in differenti Famiglie, poterono poi con facilità dilatar maggiormente la loro Potenza, e formarsi in fine una Sovranità assoluta sopra Roma e il Patrimonio di San Pietro; e in cotal guisa riuscì loro d'unire la Sovranità Temporale all'Eminenza del Sacerdozio.

Io non m'arrogherò al presente la libertà di discutere, se a tanta Potenza Temporale, da cui nella Corte Romana furono introdotti il Lusso e le Ricchezze, e per conseguenza l'Orgoglio e l'Ambizione, possano veramente uniformarsi le Sante Massime del Vangelo, il quale inculca di continuo a' suoi

suoi Seguaci un'eroica Povertà. Basta, che siami venuto fatto di dimostrare, che la Pietà Reale di Pipino, di Carlomagno, e di Luigi il Buono merita d'essere eternamente esaltata, e corrisposta dai Papi d'una grata indelebile Riconoscenza. Se i Vescovi per mantenere con decoro la lor Dignità possedono dei Beni temporali, dei Feudi, delle Contee, dei Ducati, e molti di essi nella Germania ingranditisi sulle ruine dei Figliuoli di Luigi il Buono non giudicarono inconveniente d'insieme unire lo Scettro e il Pastorale, la Corona e la Mitra, la Sovranità e il Vescovato, come chiaramente si scorge nelle Persone degli Elettori, e in parecchi altri Principi Ecclesiastici, perchè poi non sarà pur anche lecito al Primo de' Vescovi, al Successore di San Pietro godere il Diritto di Sovranità indipendente sopra alcuni Stati per così avere il modo di sostenere con isplendore l'eminenza del Pontificato, e insiememente supplire alla necessità delle spese?

Non si ha dunque verun motivo di biasimare nè le Ricchezze nè i Dominj nè la Sovranità dei Papi; ma soltanto dee riguardarsi l'uso malvagio, che ne possono fare; e sono eglino molto più da condannarsi tutte le volte, che con enorme Ingratitudine tentano di rivolgere in danno dei Re di Francia la Potenza Temporale, a cui da essi furono graziosamente elevati, ed entrano in Leghe e in Trattati, che sono contrarj agli interessi di quella Corona.

CAPITOLO VII.

Della Qualità Spirituale del Papa.

LA Seconda Qualità del Papa è quella, che lo costituisce Primo Vescovo della Chiesa. Comprendono di leggieri tutti gl' Uomini cosa sia il Papa considerandolo come Sovrano Temporale; ma non convengono poi tra loro riguardandolo come Successore di San Pietro.

Intorno a questo Punto sono affatto contrarj i Sentimenti de' Cattolici. Altri di essi concorrono nell'Opinione de' Moderni Canonisti Italiani, fra i quali il Bellarmino ha scritto con

più

più Dottrina, ma insieme con più Passione. Seguitano altri il Parere del Gersone, della Sorbona, e del Clero di Francia.

Gl' Adulatori della Corte di Roma, e per conseguenza i Seguaci della Prima Opinione, s' affaticano in sostenere

I. Che la Chiesa è una pura Monarchia Spirituale, assoluta, e indipendente, della quale il Papa è il Sovrano Monarca.

II. Che il Papa come Capo della Chiesa è il solo, che abbia ricevuta l' Autorità delle Chiavi.

III. Che i Vescovi hanno un Potere derivato e dipendente da lui.

IV. Che il Papa è infallibile.

V. Ch' ei gode un' Autorità Superiore a quella de' Concilj.

VI. Ch' ei solo ha il Diritto di convocarli e confermarli.

VII. Che la di lui Potestà s' estende sopra il Dominio Temporale di tutti i Principi Cristiani almeno indirettamente secondo la Restrizione del Bellarmino.

Gersone all' incontro e tutta con lui la Chiesa Gallicana e la Sorbona sostentano,

I. Che la Chiesa è stata da Gesù Cristo istituita a norma d' una Monarchia subordinata alle Leggi d' un Governo Aristocratico.

II. Che il Papa non è che il Capo Ministeriale della Chiesa, di cui il Capo Essenziale è soltanto Gesù Cristo; e che le Chiavi di essa sono state da Cristo consegnate a tutta la Chiesa.

III. Che tutti i Vescovi ricevono il loro Potere immediatamente da Cristo, non essendovi che un solo Vescovato, del quale partecipano tutti ugualmente insieme col Papa.

IV. Che l' Infallibilità appartiene alla Chiesa legittimamente ragunata, e non si restringe nel solo Papa.

V. Che il Concilio Ecumenico e Legittimo è Superiore al Papa.

VI. Che i Principi Secolari hanno avuto, e continuano ad avere il Diritto di convocare i Concilj, i quali non hanno biso-

bisogno per la loro Validità della Conferma del Papa.

VII. Ch'egli non ha alcuno Potere nè Diretto nè Indiretto sopra i Dominj temporali de' Principi.

Egli è più che certo, che tutte queste Verità Ortodosse sono state da' Primi Papi e dall' unanime Consentimento de' Padri della Chiesa ammesse, e confessate, come m' ingegnerò di recarne a parte a parte le Prove.

Ma poichè non havvi cosa, che non credasi lecita una Potenza paragonata alla Divinità: *nihil est, quod credere de se non possit, cum laudatur Diis æqua Potestas*, il vile Corteggio de' Canonisti sparse con iniquo Artificio ne' Libri il rio veleno di malvagie Dottrine, che succhiato avidamente da una gran Turba d' Adulatori affatto simili al Parasito, di cui diceva Plauto: *costui rende i pazzi insensati*; *hic profecto ex stultis insanos facit*; costoro non mancarono di sollecitamente comunicare agli stessi Papi le false lor Massime; e in sì fatta guisa indussero indi un Gregorio VII., un Bonifacio VIII., un Giulio II., un Gregorio XIV., e un Sisto V. ad abusarsi della Suprema loro Autorità, che non si possono leggere senza ribrezzo i loro orribili Eccessi.

Passiamo dunque ora ad esaminare i giusti limiti, entro ai quali si restringe la Potestà dei Papi, e ciò, che ad essi come veri Capi della Chiesa legittimamente compete, per quindi avanzarci a formare un ben fondato Giudizio intorno la Condotta della Corte di Roma contro la Francia da parecchi Anni praticata, o sia riguardo al rifiuto della Spedizione delle Bolle a più di Quaranta Vescovi, o sia relativamente alla Dispensa accordata ad un Giovane di diciasette anni di poter succedere nel Vescovato di Colonia, o sia per avere levata la Franchigia dal Quartiere dell' Ambasciatore di Francia, o sia a motivo della Scomunica per tal cagione puramente temporale scagliata, o sia finalmente a riflesso delle Leghe contrattate a pregiudizio della Cattolica Religione. Noi per altro al presente discuteremo soltanto le Sette Questioni, che tengono divisi i Pareri de Canonisti Oltremontani e della Chiesa Gallicana.

CAPITOLO VIII.

PRIMO PUNTO.

Se la Chiesa sia una pura Monarchia.
Della Primazìa del Papa.

NOi andiamo in virtù d' un'infinità di Passi della Scrittura tutti d' accordo in ammettere la Primazìa della Sede di Roma, stabilita nella Persona di San Pietro, che fu il Primo ad occuparla. *Pietro*, disse ad esso Gesù Cristo, *mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle: Petre amas me plus his? Pasce oves meas*; le quali parole, quand'anche non ne avessimo altre autentiche Testimonianze, basterebbono ad atterrare la Pertinacia di quegli Eretici, ch' ebbero la temerità d'impugnar la suddetta Primazìa.

Avendo Gesù Cristo determinato d'introdurre una specie di Gerarchìa nella sua Chiesa, del numero de'Settandue suoi Discepoli istituì de'Preti, e sopra d'essi li Vescovi nelle Persone de' dodici Appostoli. Ma siccome nella Legge Vecchia era in possesso la Sinagoga d'un Primario Pontefice, così nella Nuova lo ha parimente la Chiesa; ed è questi il legittimo Successore di San Pietro, il quale ebbe da Gesù Cristo il primo luogo fra gl'altri Appostoli. Non trascelse a tal grado Andrea, benchè chiamato prima degli altri a seguirlo; non Giacomo suo Congiunto, e fin nominato Fratello; nè Giovanni suo prediletto Discepolo, acciocchè quindi apprendessimo, che non devono gli umani Rispetti aver mai luogo nella Elezion di coloro, che vengono elevati ai Primi Gradi del Sacerdozio.

Questa Primazìa, di cui fu onorato San Pietro a preferenza de'suoi Fratelli e che rimane ora fissata nella Sede di Roma, dove da Antiochia fu trasferita, non solo è riconosciuta da San Matteo, che nel Capitolo Quarto del suo Vangelo chiama San Pietro il Primo, ma ancora da tutti gli Antichi Padri della Chiesa. Eusebio, San Girolamo, Sant' Ireneo, San Cipriano in varj luoghi delle lor Opere il distinguono con

Nomi affatto particolari, additandolo coi titoli di *Capo*, di *Primate*, di *Prelato*, di *Principale* e *Principe degli Appostoli*.

Ecco infatti con qual Rispetto e Onorificenza ne scrissero San Cipriano Ep. 55. ad Cornel. *Petri Cathedra*, dice egli, *ejusque Ecclesia*, *Ecclesia principalis*, *unde unitas Sacerdotalis exorta est*. Sant' Ireneo lib. 3. adv. Hær. cap. 8. *ad hanc Ecclesiam* (Romanam) *propter potentiorem Principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam*, *hoc est*, *omnes*, *qui sunt ubique Fideles*. Santo Agostino Ep. 162. *in ea* (Ecclesia Romana) *semper Apostolicæ Cathedræ viguit Principatus*. San Fulgenzio de Incarn. *id*, *quod* ... *Romana*, *quæ Mundi Caput est*, *tenet* & *docet Ecclesia*, *totus cum ea Christianus Orbis* .... *non dubitat confiteri*. E Teodoreto finalmente Ep. 116. *habet enim Sanctissima illa Sedes* (Ecclesia Romana) *Ecclesiarum*, *quæ in toto sunt Orbe*, *Principatum multis Nominibus*.

Sozomeno e Cassiodoro trattano similmente la Chiesa Romana collo stesso rispetto; e Giustiniano nella Legge *inter Claras* compresa nel Codice *de Summa Trinitate*, la quale è tutta tratta da una Lettera da Giovanni II. a lui diretta, riconosce chiaramente la Primazìa della Romana Sede colle seguenti parole: *quam esse vere omnium Ecclesiarum Caput & Patrum Regulæ & Principum Statuta declarant*; *cotesta Chiesa i Canoni de' Padri e gli Editti de' Principi dichiarano essere certamente la Prima di tutte le Chiese*. Nella stessa conformità il Concilio di Costantinopoli dopo aver onorata la Sede della novella Roma compartendole il titolo di Patriarcato, volendo ancora maggiormente distinguerla diede espresso Comando, che la medesima fosse indi considerata come la Prima dopo la Chiesa dell' antica Roma.

Ma senza di tutto ciò non possiamo noi in verun modo dubitare della Primazìa di San Pietro, qualora dalle Sacre Carte di già siamo abbondevolmente accertati, che il medesimo Appostolo fu sempre tra gli altri Appostoli trascelto il Primo a figurare in qualunque incontro a nome della Chiesa universale. Sia che Gesù Cristo esiga da' suoi Appostoli la Pro-

Profeſſion della Fede, ſia ch'egli accordi ai medeſimi la Poteſtà delle Chiavi, o li onori del Carattere Veſcovile, il ſolo Pietro tutti li rappreſenta, parla in luogo di tutti, e ogni coſa riceve in figura di tutti. Se biſogna ſoſtituire un Appoſtolo al Veſcovato di Giuda traditore, creare Diaconi, ventilare Queſtioni appartenenti alla Legge, Pietro ſolo ne introduce il Diſcorſo nelle Aſſemblee. La di lui Primazìa adunque è ſenza dubbio incontraſtabile. Da tutto ciò però non ſiegue, che alla Perſona di Pietro, e in conſeguenza a quella de' di lui Legittimi Succeſſori, competa pur anche neceſſariamente la Monarchia aſſoluta e indipendente da tutta la Chieſa. Queſto è ciò, che ora m' accingo a dimoſtrare.

CAPITOLO IX.

Dalla Primazìa non ſi coſtituiſce la Monarchìa.

IL Pontefice Romano è infallibilmente il Primo, il Capo, il Paſtor principale delle Pecorelle, che ha da Criſto ricevuta la Poteſtà delle Chiavi: ch' è quanto a dire, che nell' Ordine Gerarchico egli è il Capo, che tiene il primo Poſto in uno Stato puramente Ariſtocratico. Egli è dunque un Capo, della Potenza del quale tutti i di lui Fratelli egualmente partecipano; un Capo, a cui non è mai lecito oltrepaſſare le Leggi, che furono ad eſſo preſcritte dal Governo univerſale della Chieſa, della quale i venerabili Canoni ſervono come di sbarra per trattenere entro i giuſti limiti la Suprema di lui Autorità.

Ad oggetto però di ben concepire fino a qual ſegno s' eſtenda queſta Suprema Autorità del Capo della Chieſa, darò or' ora previamente una picciola idea di diverſe Monarchìe introdotte nel Mondo.

Alcune di eſſe ſono pure e aſſolute, nelle quali non ſi ravviſa altra Regola che quella di ſottometterſi ciecamente a quanto torna a grado al Principe; ſicchè non eſſendo egli debitore delle ſue azioni che a sè medeſimo, può liberamen-

 te

te annullare tutte le antiche Leggi, e a ſuo talento ſoſtituirne di nuove; onde in poche parole può dirſi, che la Monarchìa aſſoluta eſſenzialmente conſiſte in una Potenza, dove tutto ciò, che piace al Principe, ha vigore di Legge: *ubi, quod Principi placuit, Legis habet vigorem*. Una tal ſorta di Governo per parlar propriamente è il vero coſtitutivo d' una perfetta Monarchìa, la di cui eſſenza è ripoſta, come riflette Tacito, in non rendere conto della ſua propria Condotta, che ad una ſola Perſona: *in qua non aliter Ratio conſtat, quam ſi uni reddatur*.

Altre poi, le quali a diſtinzione della prima ſi poſſono chiamare imperfette, ſono quelle, nelle quali il Monarcà è veramente Sovrano, coll' obbligo però d' indiſpenſabilmente oſſervare certi inviolabili Stabilimenti, che non furono nè da lui, nè da ſuoi Anteceſſori introdotti, ma dagli Stati, ovvero dalle Diete, le quali hanno a lui devoluta la Facoltà di farli da diſpotico Sovrano eſattamente praticare.

Altre finalmente dipendono da Sovrani, che meritano appena cotal Nome, non eſſendo eglino che ſemplici Capi d'un Corpo Ariſtocratico, il quale abbraccia tutta intiera in ſe ſteſſo la Suprema Autorità; e per conſeguenza non ſono eſſi propriamente che ſemplici Eſecutori delle Leggi dalla Repubblica promulgate; quindi non rappreſentano in eſſa che la ſola figura de' di lei primi Miniſtri. Tali furono per lo paſſato inſieme cogli Efori i Re de' Lacedemoni; e tali ſono al preſente ſebbene con Autorità anche aſſai più limitata i Dogi di Venezia. Il Re poi di Polonia entra nel numero de' Monarchi della Seconda Specie, e quello di Francia forma un vero modello della Prima.

Premeſſe le accennate Notizie noi verremo agevolmente in cognizione, che il Papa è nella Chieſa, preſſochè il Doge nella Repubblica di Venezia, colla ſola differenza che la Repubblica ſerba continuamente la ſua medeſima forma, quando i Concilj, che compongono il Corpo Ariſtocratico della Chieſa, non ſono ſempre raccolti. D'un tal Paragone non per altro mi ſervo, ſe non perchè non ſaprei fra i tanti Governi rinvenirne un altro, che più raſſomigliaſſe a quello

della

della Chiesa, nella quale il Papa è il visibile Capo, ma non assoluto Monarca; Capo Superiore ai suoi Confratelli, che però nell'essenziale Carattere gli sono intieramente eguali; Capo, ma dipendente da un Corpo, che gli addita le Regole da osservare; Capo obbligato ad esercitare la sua Autorità a norma delle inviolabili Leggi da' Sacri Canoni rigorosamente prescrittagli.

Per altro io già non presumo, che l'addotto Paralello sia in tutto uniforme. Comprendo io pure le differenze essenziali dell'uno e dell'altro Governo. L'ho qui proposto per dar semplicemente un'idea la più adatta fra quelle, che ci somministra la varietà de' Temporali Dominj. Conciosiacchè siccome non risiede assolutamente la Sovranità nel Doge, ma nel Corpo della Repubblica, di cui egli è il Capo; così la piena e intiera Autorità Gerarchica certamente appartiene al Corpo della Chiesa, e non al Papa, a cui unicamente compete l'esserne il principal Amministratore.

L'Uso infatti delle Chiavi non deve giammai essere fatto secondo il capriccio d'una Potenza assoluta, ma è necessario, che venga sempre regolato dal saggio Stabilimento de' Sacri Canoni. *Usus Clavium non mera & absoluta Potestate, sed secundum Canones exercendus*. Nel Canone *de illicita* quæst. 3. trovasi formalmente espresso questo medesimo sentimento. *Nemo Episcopus*, dice egli, *excomunicet*, *antequam Causa probetur*, *propter quam Ecclesiastici Canones hoc fieri jubent*; *niun Vescovo s' arroghi l'autorità di fulminar la Scomunica*, *se prima non sia convinto della Ragione*, *per la quale i Canoni l' incaricano di così praticare*. Nella stessa conformità scrisse Papa Clemente, che fu il Terzo Successore di San Pietro, a San Giacomo Fratello del Salvatore. *Ligabit*, gli disse, *quod oportet ligari*, *& solvet*, *quod expedit solvi*, *tanquam qui ad liquidum Ecclesiæ Regulam noverit*; *legherà ciò*, *che deve essere legato*, *e scioglierà ciò*, *che deve essere sciolto*, *essendo egli obbligato a conoscere perfettamente la Regola della Chiesa*. Imperciocchè, soggiunge Santo Agostino, *il Santo Spirito*, *che riempie della sua Grazia il cuore de' Santi*, *e tienli avvinti a se stesso*, *non infligge giammai alcuna pena a*

chisi-

ebisisia, *il quale non abbiala per l'innanzi meritata; Spiritus Sanctus habitans in Sanctis*, *per quem quisque ligatur*, *immeritam nulli ingerit Pœnam.*

Non è adunque il Papa in virtù della sua Primazia un assoluto Monarca, ma un semplice Capo d'un Corpo Aristocratico; e per necessaria conseguenza trovasi ancora in un rigorosissimo impegno di conformarsi mai sempre alle Regole della Chiesa; come espressamente gl' inculca il Canone Trigesimo terzo del numero di quelli, che furono attribuiti altra volta agli Appostoli; i quali, benchè non sieno stati da essi veramente formati, sono tuttavia riguardo della loro Antichità degni di molta stima. *Episcopos*, così esso si esprime, *uniuscujusque Gentis nosse oportet eum, qui Primus est, existimare Caput*, *& nihil facere quod sit arduum*, *aut magni momenti præter illius Sententiam: sed nec ille absque omnium Sententia aliquid agat; bisogna, che i Vescovi di tutte le Nazioni riconoscano quello, che siede nel primo Posto, lo rispettino come loro Capo, e nulla intraprendano d'arduo, e d' importanza senza il di lui consentimento; ma egli pur anche, quando vuole determinarsi ad operar qualche cosa, è in debito di cercare l'Approvazione de' Vescovi.*

Benchè pertanto lo Stato Monarchico sia sicuramente il più nobile, e il più alla Divinità somigliante, egli è nondimeno certo, che lo Stato Aristocratico sembra essere il più conforme alla libertà e alla ragione. Infatti se si considera il metodo in essi osservato, allorchè vi si discute qualche rilevante negozio, e diasi retta al sentimento d' Aristotile nella sua Politica, nulla giunge ad eguagliare la Saviezza delle Risoluzioni d'un Consiglio Aristocratico. Attesochè, come ottimamente egli osserva, quando più Persone s'uniscono insieme, si pregia ciascheduna di esse di manifestare la sua particolare Prudenza, e formandosi in cotal guisa dall' Assemblea di più uomini, per così dire, un uomo solo, viene questi in conseguenza a partecipare la Saviezza di tutti; dal che poscia deriva, che le loro Risoluzioni sono giustissime e irreprensibili, perchè riflettendo uno ad una cosa, altri ad un' altra resta così tutto minutamente da tutti esaminato. Noi venghiamo quindi

quindi agevolmente a concepire donde procede, che i Re di Prudenza dotati sogliono sempre appoggiare la Suprema loro Autorità ad un' ombra di Governo Aristocratico, da lor stessi ne' privati loro Consigli stabilito, e si regolano nelle loro Risoluzioni a norma degli altrui Suggerimenti giusta il bell' Avviso delle Sacre Carte, dove siamo ammaestrati, che la Salute sta situata nell' abbondanza de' Consigli: *ubi multa Consilia, ibi Salus.*

Trovansi alcuni, che fanno distinzione tra lo Stato della Chiesa e il di lei Governo, e s' avanzano quindi a sostenere essere il Primo una Monarchìa e un' Aristocrazìa il Secondo. Ma cadono senza dubbio costoro in una manifesta Contraddizione; posciachè Stato e Governo sono una cosa in se stessa indivisibile, essendo sempre la differenza dello Stato compresa nella differenza del di lui Governo. Formano adunque lo Stato della Chiesa e il di lei Governo una pura e semplice Aristocrazìa, alla direzione della quale Gesù Cristo si compiacque d' assegnare un Capo Ministeriale per così mantenere e significare l' Unità della sua Chiesa.

Imperciocchè egli è incontrastabile, che se Gesù Cristo, accordando un' Egualità di Potenza a tutti i Vescovi, non avesse preso il Partito di trascegliere uno fra essi, a cui stando tutti uniti lo riguardassero come loro Capo, sarebbe sicuramente avvenuto, che dividendosi e raffermandosi la suddetta Autorità indipendente in un' infinità d' uomini differenti, sarebbonsi in breve tempo originati altrettanti Scismi, quante fossero state le Cattedre Vescovili. Egregiamente è spalleggiato questo mio Sentimento da San Girolamo, il quale nel Primo Libro contro Gioviniano riflette, che Gesù Cristo trascelse uno de' Dodici Appostoli, acciocchè lo Stabilimento d' un Capo togliesse ogni occasione di Scisma: *propterea inter Duodecim unus eligitur, ut Capite constituto Schismatis tollatur occasio.* A ciò dunque provvedendo la Incarnata Sapienza diede alla Chiesa un Capo, per cui venne a partecipar qualche pregio di Stato Monarchico, ch' è il più nobile di tutti gli Stati. Conoscendo essa poi, che ogni mortal è fallibile, sottoposte il medesimo Capo al Governo Aristocratico di tutta

la

la Chiesa in suo Nome legittimamente congregata; e a questa sola compartì il Privilegio d' esser infallibile, restringendo in essa sola l'Autorità di formare dei Canoni inviolabili, che servissero indi sempre di Regola all'uso delle Chiavi.

CAPITOLO X.

Delle Assemblee frequenti de' Concilj nella Primitiva Chiesa, e delle Cagioni, per cui tanto si trascurano presentemente.

PEr la ragione appunto di sopra addotta nella Primitiva Chiesa l'Assemblea de' Concilj frequentemente si radunava, e gli Appostoli nulla mai stabilirono spettante alla Fede, senza prima consultare l'Adunanza de' Fedeli dalle Assemblee rappresentata. Da ciò pure si ricava il motivo, perchè i Papi dopo avere condannate ne' loro Sinodi particolari le Eresie dai Concilj Ecumenici ne procurarono le Conferme. Papa Vittore in un Sinodo tenuto in Roma dichiarò il suo Sentimento intorno la Celebrazione della Pasqua, e la medesima Questione nel Concilio Niceno fu parimente agitata. Liberio e dopo lui Damaso condannarono ne' loro Sinodi l' Eresia di Macedonio, e fu la medesima dal Concilio Costantinopolitano nuovamente condannata. Celestino in un Sinodo di Roma riprovò l'Errore di Nestorio, e dal Concilio Efesino lo stesso Errore fu per la seconda volta riprovato. Felice III. dichiarò Eretico Pietro Antiocheno, e costui nel Quinto Concilio Costantinopolitano fu pur Eretico giudicato.

Io potrei aggiungere un' infinità d'altri Esempj valevoli a dimostrare l'uso inveterato de' Primi Secoli della Chiesa; ma per quanto siasi ella saviamente adoperata per conservar sempre un tal uso, l'Ambizione di quelli, che impiegano i più astuti rigiri per mettersi in pieno possesso d'un' Autorità assoluta e indipendente, arrivò a poco a poco a togliere di mezzo sì commendabile consuetudine; e poichè tentano con ogni sforzo di rendere affatto arbitrario il lor Potere contro l' espresso Divieto di Gesù Cristo, che trattandosi di venir a qualche grave Deliberazione ordina ricorrere alla Chiesa: *dic Ecclesiæ*;

clesiæ; e soggiungendone la ragione spiega insieme cosa sia questa Chiesa: *Ubi enim sunt duo vel tres congregati in Nomine meo*; cioè *dove sono due o tre congregati in mio Nome*; non dice: *ubi est Petrus, dove è Pietro solo*, ma *duo vel tres*, che sono i Concilj, *ibi sum in medio eorum*; *colà mi trovo io in mezzo a loro*; per questo, dissi, hanno insensibilmente abolita così Santa Istituzione; onde volgono omai Secoli, da che non si raccolse alcun Concilio; e qualora sono costretti a permetterne, si studiano col più fino Artificio di differir quanto più possono, a promulgarne le Decisioni; e ciò ad oggetto o di scioglierli onninamente, o d'attendere con tal Dilazione gli opportuni momenti di mandar ad effetto i loro bisogni. Noi per altro siamo bastantemente informati, che i Primi Concilj Ecumenici, ai quali professava il Pontefice San Gregorio la stessa venerazione che ai Sacrosanti Vangelj, si conchiusero in brevissimo tempo, e talora tra pochi giorni.

Quindi facilmente si comprende la origine di tanti detestabili abusi nella Chiesa introdotti. E però i Principi Cristiani, i quali in virtù del luminoso loro Carattere hanno l'obbligo di garantire le Ecclesiastiche Istituzioni, e d'impiegar le forze loro, perchè siano intieramente adempiute le saggie Determinazioni de' Concilj, giacchè sono eglino pure da Dio eletti Vescovi per invigilar essi al Governo estrinseco della Chiesa, i Sacerdoti all'intrinseco; come parlando ai Prelati di se stesso affermava il Grande, il Pio Imperator Costantino: *Vos intra, Ego extra Ecclesiam a Deo Episcopus constitutus sum*: perciò, dissi, dovrebbono i Principi Cristiani da santo Zelo animati di Religione, e del ben della Chiesa Universale costringer onninamente i Papi ad osservar la Santa Ordinazione del Concilio di Costanza, che rigorosamente gli obbliga a ragunare almeno ogni dieci Anni un Concilio Ecumenico; specialmente che questo è l'unico mezzo di assicurarsi dalle moleste violenze, che usano tratto tratto i Pontefici alle temporali Potenze, col promover e fomentare tra Principi Secolari pertinaci discordie, e colla mira insieme d'annullare i Divini Stabilimenti.

E C A-

CAP TOLO XI.

PUNTO SECONDO.

A chi le Chiavi della Chiesa sieno state accordate.

DOpo d'avere nella Chiesa disseminato i Canonisti Italiani adulatori de' Papi l'addotto Errore della pretesa loro Monarchia assoluta, e dal Governo Aristocratico indipendente, passarono ad insinuarvene un altro, di cui prendiamo ora a ragionare. Questo si è l'aver divulgato, che San Pietro essendo stato da Gesù Cristo trascelto per Capo della sua Chiesa, ricevette da Lui Egli solo, e immediatamente le Chiavi e l'Autorità d'esercitarle. Noi insieme con Gersone, anzi con tutta la Sorbona, sostenghiamo all'incontro, che le Chiavi furono da Gesù Cristo alla Chiesa accordate, non essendo il Papa, che il di lei Capo Ministeriale, e che pertanto dette Chiavi appartengono direttamente ed essenzialmente alla Chiesa; e per conseguenza solo ministerialmente a San Pietro, e ai di lui Successori, i quali unicamente ne godono l'esercizio e l'amministrazione.

Si lusingano gli allegati Canonisti di validamente appoggiare la loro Oppinione alle tre seguenti Testimonianze della Sacra Scrittura. La prima si è: *Tu sei Pietro, e sopra cotesta Pietra io edificherò la mia Chiesa; Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam.* La seconda è: *Ti consegnerò le Chiavi del Regno de' Cieli, e tutto cio, che scioglierai, resterà sciolto; Tibi dabo Claves Regni Cœlorum, & quodcunque solveris, erit solutum.* La terza finalmente: *Pietro m'ami tu più di costoro? Prenditi cura di pascere le mie Pecorelle; Petre amas me plus his? Pasce Oves meas*; e da questi Passi si credono di potere incontrastabilmente inferire, che San Pietro fu assolutamente costituito Fondamento e Capo della Chiesa Universale; ch'egli tiene l'assoluta e Sovrana direzione del Gregge; e ch'egli è parimenti il solo, a cui le Chiavi del Cielo furono consegnate,

onde

onde potesse liberamente legare e sciolgliere con ogni pienezza d'Autorità.

Atteso il gran numero di Dotti e Illustri Scrittori, che hanno esposto qual sia il loro significato dei suddetti Passi, non mi sarà molto difficile rispondere alle false Conseguenze, che ne deducono gl' Italiani Canonisti. Io conosco assai bene, che non saprei aggiunger di nuovo in un Argomento tante fiate per l'addietro discusso. Ma se nulla dirò, che non sia stato da altri già detto, sarà almeno mio impegno distribuire il tutto con tal metodo, e forse anche con sì evidente chiarezza, che renderallo affatto intelligibile, esprimendolo specialmente nella nostra volgar Favella, nella quale somiglianti Questioni non sono state per lo passato troppo agitate, e in cui per altro è necessario, che sieno talora esposte, acciocchè quindi ogni persona rimanga intieramente persuasa della Fede Ortodossa, che professa in questo proposito la Chiesa Gallicana.

CAPITOLO XII.

Esposizione del Primo Passo del Vangelo.

DAl Primo Passo: *Tu sei Pietro, e sopra cotesta Pietra lo edificherò la mia Chiesa*, inferiscono gli accennati Canonisti, che San Pietro sia stato dichiarato il Fondamento dell'Edifizio, e della Chiesa; e però incontrastabilmente costituito il solo e unico Capo della Chiesa; e per conseguenza anche il Monarca di tutto lo Stato Ecclesiastico, indipendente affatto da ogni altra Potenza.

Noi abbiamo imparata una Massima, la quale ci rende avvertiti a non decider mai d'alcuna Legge senz'averla tutta previamente considerata. Per ben comprendere adunque in qual senso Gesù Cristo abbia profferite le addotte parole, è d'uopo cautamente esaminare ciò, che le precede, e ciò parimente, che la siegue. Ora Egli è a buon conto sicuro, che Gesù Cristo favellò a tutti i suoi Discepoli, allorchè interrogò non il solo Pietro, ma quanti erano ivi presenti, cosa credessero di lui: *Vos autem, quem me esse dicitis? E*

 Voi

Voi chi giudicate che Io sia? Al che per evitar la confusione, che sarebbe nata, se tutti a gara avessero risposto, Pietro solo per tutti, cioè per la Chiesa dai Dodici Appostoli rappresentata, e da un solo spirito e sentimento animata, rispose: *Tu es Christus Filius Dei vivi*; *Tu sei il Cristo Figliuolo di Dio vivente*. Ecco pertanto la prima ed essenziale Professione della Fede, a cui ogni Cristiano è precisamente tenuto, e senza la quale ognuno è fuor di Religione. Questa infatti è la vera Pietra, questa la Base fondamentale del Cristianesimo. Fece dunque San Pietro per tutta la Chiesa questa pubblica Professione, giacchè fu veramente da Gesù Cristo tutta la Chiesa interrogata col dire; *Vos* e non *Tu*; onde in riguardo della detta Professione soggiunse il Salvatore: *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*; *Sopra questa Pietra Io edificherò la mia Chiesa*; la qual Pietra altro non è che la Professione medesima fatta dagli Appostoli per bocca di San Pietro.

Essendo adunque certissimo, che Gesù Cristo indirizzò le sopramentovate parole, non al solo Pietro, ma a tutta la Chiesa da' suoi Appostoli rappresentata, e che nel medesimo tempo Egli proibì a cadauno di essi di propalare la medesima Professione della Fede, non essendo per anche giunto il tempo di renderla manifesta: *Præcepit Discipulis, ne dicerent, quia ipse est Christus; Vietò a' suoi Discepoli di pubblicare, ch'egli era il Cristo*, ne viene in legittima conseguenza, che tutti gli Appostoli avevano fatta col mezzo di San Pietro la Professione della Fede.

Non dico, che l'aver San Pietro egli solo risposto per tutta la Chiesa, e l'essere stato egli particolarmente onorato da Gesù Cristo del titolo di *Pietra*, simbolo della fermezza e costanza, che aver debbono i Cristiani nella Fede, non dico, che ciò non abbia vigore di validamente autenticare la di lui Primazia tra i suoi Fratelli. Dico, che non si può quindi assolutamente dedurre, che Dio a tenore delle recate parole abbia voluto costituirlo la sola Pietra fondamentale della sua Chiesa; poichè la sola e vera Pietra, il vero essen-

ziale

ziale ed unico Fondamento della Chiesa Egli è il medesimo Gesù Cristo; Egli solo è la Pietra riprovata da' Peccatori, e da Dio destinata ad essere la Pietra Angolare e Fondamentale dell'Edificio.

Questa cosa è così certa e indubitata, che non ebbe punto di difficoltà a confessarla lo stesso San Pietro, allorchè scrisse: *Ædificata super lapidem vivum Christum; la Chiesa fu edificata sopra la viva Pietra, che è Gesù Cristo*; e San Paolo similmente la conferma in termini differenti nella seguente maniera: *Fundamentum aliud nemo potest ponere præter id, quod positum est, quod est Christus Jesus; non si può piantare nella Chiesa altro Fondamento da quello, che v'è piantato: vale a dire Gesù Cristo*. In cotal modo il Capo degli Appostoli, benchè sia il primo, è tuttavia soltanto come ciascheduno de' suoi Fratelli una delle Dodici Pietre, sopra le quali a detta di San Giovanni furono innalzate le Mura della Celeste Gerusalemme. *Murus Civitatis habens Fundamenta Duodecim, & in ipsis Nomina duodecim Appostolorum Agni; le Mura di quella Città hanno Dodeci Fondamenti, sopra de' quali si ravvisano scritti i Nomi de' dodeci Appostoli dell'Agnello immacolato*. Basta il fin qui detto a convincere chiaramente, che, quando Gesù Cristo disse al primo degli Appostoli, ch'egli è una *Pietra*, non intese di dichiararlo ad esclusione degl' altri Fratelli la Pietra Fondamentale della sua Chiesa, mentre in virtù dell' addotta Testimonianza di San Giovanni siamo a sufficienza rassicurati, che participano tutti egualmente dello stesso onore.

Iddio medesimo, che nell' Antico Testamento sotto il velo delle Figure volle anticipar la notizia di quanto havvi di più misterioso nella novella sua Chiesa, non ha egli forse vivamente significato, che tutti egualmente partecipavano dell' onore d' essere i Fondamenti della sua Chiesa, allorchè fece egli alzar l'Edificio dell'antico Altare colle Dodici Pietre, che si rammemorano nella Scrittura?

Bisogna dunque notare una gran differenza tra la Pietra, che si dice di Cristo, e la Pietra, con cui si vuole additare San Pietro: *Petra, quæ dicitur Christus, & Petra, quæ dici-*

dicitur Petrus . Gesù Cristo è la vera unica e sola Pietra essenziale della Chiesa, e cotesto suo attributo è affatto incomunicabile; ma San Pietro e tutti gl' altri Appostoli non sono che secondi Fondamenti ministeriali, *secunda Fundamenta & ministerialia* della medesima Chiesa . Sicchè Gesù Cristo è il Capo essenziale della stessa Chiesa, e San Pietro non è che il di lei Capo Ministeriale.

I Papi medesimi furono pronti spontaneamente ad accordare questa chiarissima Verità nel Canone *Fundamenta* Extra. de Elect. La qual Verità è affatto conforme alla Dottrina di San Paolo nella sua Lettera ai Fedeli d' Efeso, ai quali così scrisse : *estis Cives Sanctorum & Domestici Dei superædificati super fundamentum Apostolorum & Prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Jesu; voi siete i Cittadini del Santuario e i Domestici della Casa di Dio, edificata sopra il fondamento degli Appostoli e de' Profeti coll' opera della prima Pietra angolare Gesù Cristo.*

Comprovasi maggiormente quanto abbiamo esposto sin'ora, coll' Autorità di San Girolamo, il quale parimente asserisce, che le parole da Gesù Cristo dirette a San Pietro devono riguardarsi come dirette altresì a tutti gli Appostoli; e però da esse s' inferisce soltanto che San Pietro fu inoltre onorato della Primazìa sopra de' suoi eguali. *Super Petrum*, dice egli, *fundatur Ecclesia, licet id ipsum in alio loco super omnes Apostolos fiat, & cuncti Claves Regni Cœlorum accipiant, & ex æquo super eos Ecclesiæ fortitudo solidetur; tamen propterea inter Duodecim unus eligitur, ut Capite constituto Schismatis tollatur occasio; la Chiesa è fondata sopra San Pietro, quantunque la medesima Chiesa sia pur anche appoggiata sopra gli altri Appostoli; giacchè in altro luogo abbiamo, che a tutti gli Appostoli sieno state consegnate le Chiavi del Regno de' Cieli, e da essi egualmente sia sostenuta la stabilità della Chiesa; sicchè intanto Gesù Cristo elesse uno tra i Dodeci, acciocchè collo stabilimento d' un Capo venisse a levarsi ogni occasione di Scisma.*

Non devonsi adunque giusta l' Osservazione di San Girolamo applicar le parole *tu es Petrus* al solo Pietro per quindi

so-

sostenere, ch' egli sia la sola Pietra fondamentale della Chiesa; mentre Gesù Cristo alla di lui presenza egualmente indrizzolle a tutti gli Appostoli; e tutti gli Appostoli attesa la Professione della Fede, che fecero concordemente per bocca del loro Capo, furono del pari con Pietro stabiliti quai secondi Fondamenti della Chiesa, appoggiati su la primaria Pietra Fondamentale, che è Gesù Cristo.

CAPITOLO XIII.

Spiegazione del Secondo Passo.

ORa è agevole di parimente mostrare il senso del Secondo Passo: *dabo tibi Claves; io ti consegnerò le Chiavi.* E per rispondervi con tutta la forza mi valerò in questo proposito d' un Argomento di Santo Agostino, il quale riflette, che Gesù Cristo disse a Pietro due cose; l' una; *tu sei Pietro, e sopra cotesta Pietra io edificherò la mia Chiesa*; l'altra: *io ti consegnerò le Chiavi del Regno de' Cieli*. Ora soggiunge Agostino, noi siamo assolutamente in debito d' intendere, e spiegar del pari ambedue le accennate cose. O tutte e due competono al solo Pietro, o tutte e due hanno ad appropriarsi a tutti gli Appostoli. Certo è, ch' egli non diede al solo Pietro la Potestà di legare e di sciogliere, avendola di già in termini molto espressivi comunicata similmente a tutti gli Apostoli. Dunque egli veramente non disse al solo Pietro: *tu sei Pietro, e sopra cotesta Pietra io edificherò la mia Chiesa. Si hoc tantum Petro dictum est*, così la discorre Agostino, *non hoc facit Ecclesia; at Ecclesia id facit; cum enim excomunicat Ecclesia, in Cœlo ligatur I xcomunicatus*. Se ciò fu detto al solo Pietro, nol potrà far anche la Chiesa; ma la Chiesa realmente lo fa, poichè di fatto qualor essa fulmina la Scomunica, resta lo Scomunicato certamente legato anche in Cielo. Dunque, conchiude il Santo Dottore, siccome queste parole; *ciò che tu legherai, resterà legato*, non furono dette al solo Pietro, ma insieme con esso a tutti gli altri Appostoli; così nemmeno le seguenti:

ti : *tu sei Pietro, e sopra cotesta Pietra io edificherò la mia Chiesa*, furono dirette al solo Pietro, ma bensì a tutti gli altri Appostoli ancora.

A questo ragionamento di Santo Agostino aggiungerò ora io un' osservazione a mio giudizio di grande importanza. Iddio non disse già a San Pietro : *io ti consegno le Chiavi*, ma solamente *io tele consegnerò*. Egli non fece adunque che una pura Promessa. Affine però di poter ben rilevare a chi tale Promessa egli abbia fatta, conviene unicamente riflettere in favore di chi l'abbia poscia adempita. Nel tempo, in cui Gesù Cristo viveva, avea egli le Chiavi nelle sue proprie mani, e diedelo manifestamente a comprendere nella guarigione del Paralitico, mentre assicurollo di avergli rimessi i suoi peccati. Non avea allora bisogno la Chiesa, che fossero queste Chiavi in altre mani attualmente depositate; che però Gesù Cristo non disse allora a San Pietro, che *dabo Claves; consegnerò le Chiavi*. Dopo la gloriosa sua Risurrezione effettuando realmente la sua Promessa le consegnò tosto non a Pietro solo, ma a tutti ancora gli Appostoli; per conseguenza dunque a tutti gli Appostoli sotto il nome di Pietro aveva egli promesse le Chiavi. *Io spedisco voi*, disse Gesù Cristo ragionando con tutti, *come mio Padre ha spedito me*; *e ciò*, *che voi legherete*, *resterà legato*; *e ciò*, *che voi scioglierete*, *rimarrà sciolto*; dalle quali parole evidentemente si deduce, che a tutta la Chiesa, e non al solo Pietro furono promesse, e consegnate insieme le Chiavi : *toti Ecclesiæ Claves*, *ut per unum exercerentur*.

Imperciocchè siccome Iddio dopo avere formato l'uomo di loto trasfuse l'anima in tutto il di lui corpo, benchè non glie l'abbia soffiata che in faccia; così quando Gesù Cristo favellò con San Pietro, ch' aveva trascelto per Capo Ministeriale della sua Chiesa, ciò, che a lui disse, lo disse a tutta la Chiesa; e tutte le grazie, che sparse sopra il di lei Capo trattone la Primazìa le compartì anche a tutti gli Appostoli. Ed ecco la ragione, che mosse San Cipriano a sostenere, che le Chiavi non furono consegnate ad un solo, ma all' unità della Chiesa : *non uni*, *sed unitati* : Attesochè, come egli saggiamente

mente considera, non possiamo mai dire, che sia nella Chiesa un solo Sacerdote, ma si bene un solo Sacerdozio diviso in più persone: *unicum esse Sacerdotium in multis divisum, non unicum Sacerdotem*; e siamo in questo modo costretti anche ad accordare, che a ciaschedun Appostolo fu egualmente comunicato il diritto delle Chiavi, consegnate certamente alla Chiesa, e non al solo San Pietro: *Unitati, & non uni*.

CAPITOLO XIV.

Spiegazione del Terzo Passo.

DAl Terzo Passo *pasce oves meas*; *pasci le mie pecorelle*, conchiudono i Canonisti Italiani, che Gesù Cristo dichiarò San Pietro il solo Pastore universale delle sue pecorelle col concedere ad esso il dispotico arbitrio in tutto ciò, che può spettare al Regolamento del gregge. Aggiungono inoltre, che non si può in alcun modo applicare l'accennato Oracolo agli altri Appostoli, essendo esso stato diretto soltanto a San Pietro, a cui si compiacque Gesù Cristo di conferire la Suprema Autorità per ricompensarlo di quell' amore, che più degli altri Appostoli avevagli manifestato. *Pietro*, disse il Salvatore, *mi ami tu più di costoro? Pasci le mie Pecorelle: Petre amas me plus his? Pasce oves meas*.

Non è però men facile che agli altri risponder anco a questo Testo. Confesso liberamente, che una sì forte Testimonianza somministra, come altrove ho già osservato, una Prova incontrastabile della Primazìa di San Pietro sopra gli altri Appostoli. Sia che questa Primazìa gli sia stata conferita in premio dell'amor suo, o sia per qualche altro rilevante motivo tuttavia nascoso tra gli arcani segreti della Divina Provvidenza, tutta la Chiesa d'unanime sentimento conviene, che per via delle allegate parole a lui fu data la Preminenza tra i Pastori da Gesù Cristo destinati alla custodia della sua Chiesa; e che a tutte le Pecorelle del Salvatore corre perciò l'obbligo rigoroso di riconoscere nel medesimo

 Appo-

Appoſtolo e ne' di lui Succeſſori un carattere così eminente. Mi ſo lecito nonpertanto di qui avanzare due Propoſizioni ambedue degne di rifleſſione. La Prima ſi è, ch'eſſendo ſtate da Gesù Criſto le ſuddette parole nella Perſona di San Pietro indirizzate a tutti gli Appoſtoli, la principale direzione del gregge non eſclude in verun modo la ſoprantendenza dei Conveſcovi, i quali ſono egualmente i Paſtori delle Pecorelle, che hanno in cuſtodia. La Seconda, che la Qualità di Principale tra i Paſtori non conferiſce ad eſſa quell' immaginario Monarchico Dominio, dalla Chieſa indipendente, che malamente pretendono certi adulatori Canoniſti.

Quanto alla Prima Propoſizione non poſſiamo noi deſiderare una Prova più concludente di quella, che ci ſomminiſtra lo ſteſſo San Pietro in una delle ſue Lettere. *Paſcite*, dice egli, *gregem, ſuper quem vos conſtituit Dominus; paſcete la greggia, ſopra la quale vi ha coſtituiti il Signore*. Dunque lo ſteſſo San Pietro chiaramente conoſce, che i Veſcovi ſono ſtati da Gesù Criſto coſtituiti Paſtori delle loro greggie particolari; e che ſono eglino obbligati a ſua imitazione di paſcere le loro Pecorelle con prenderſi la cura di condurle, come avviſa il Salmiſta, in buone paſture irrigate da chiare fonti, e tenendole lontane dai campi dell'errore, in cui non allignano che erbe veleno ſe, e non iſcorrono che ruſcelli di maledizione di putrido fango ripieni. Ecco ora pur dimoſtrato, che il *paſce oves meas* fu da Gesù Criſto ſimilmente diretto a tutti gli Appoſtoli, i quali a cagione della Primazìa di San Pietro non rimangono eſcluſi dalla Carica Paſtorale; giacchè come concordemente la ſentono tutti i Santi Padri, non trovaſi nella Chieſa che un ſolo Veſcovato, del quale egualmente partecipano tutti i Veſcovi. *Una Eccleſia*, così nuovamente ragiona San Cipriano, *per totum mundum in multa membra diviſa. Epiſcopatus unus Epiſcoporum multorum concordi numeroſitate diffuſus; non bavvi che una ſola Chieſa in più membra diviſa, e un ſolo Veſcovato diſtribuito in molti Veſcovi tra di loro nella Dottrina conformi*.

Riguardo poi alla Seconda Propoſizione, vale a dire, che la

la Qualità di Principale tra i Pastori non conferisce ad esso sopra la greggia un Dominio Monarchico assoluto, e indipendente dall' autorità della medesima greggia, quando ci mancassero per validamente provarla altre ragioni, basterebbe l' avere di già ad evidenza mostrato, che tutti i Vescovi partecipano egualmente del medesimo Vescovato; ma ne abbiamo inoltre moltissime, che si anderanno successivamente esponendo nel proseguimento del presente Trattato. Il Bellarmino, che con noi non conviene nel medesimo sentimento, mena rumore, e finge con arte di non capire, come possa accadere, che la greggia sia sotto la direzione del Pastore, e che il Pastore non ne sia poi assoluto Signore; ma all' incontro sia egli pure obbligato a sottopporsi a varie Regole, le quali limitano grandemente la sua autorità e il suo governo.

Per confutarlo a dovere non ho a soggiungere al Bellarmino, se non che i Fedeli non sono altramente le Pecorelle di San Pietro, ma di Gesù Cristo. Infatti non disse già Gesù Cristo a San Pietro: *pasci le tue Pecorelle*; *pasce oves tuas*; ma bensì *pasci le mie*; *pasce oves meas*. Quindi necessariamente deriva, che il solo Gesù Cristo è il vero Pastore, il Signore assoluto della greggia, che le appartiene. Onde di se stesso parlando a gran ragione vantavasi d' esser egli il buon Pastore, che mette a pericolo la sua vita per la salute delle sue Pecorelle: *ego Pastor bonus animam ponens pro ovibus meis*. All' incontro San Pietro e gl' altri Appostoli non sono che Pastori Ministeriali, che nel medesimo tempo formano una parte, ed aumentano il numero della di lui greggia; lo che porse occasione a Santo Agostino di scrivere commentando il Salmo Ottantesimosesto, che *se noi consideriamo la greggia, che gli è sottommessa, Gesù Cristo è il Pastor de' Pastori; e se poi riguardiamo la Chiesa come il di lui Edificio, Gesù Cristo, è il fondamento de' Fondamenti; si gregem subditum cogites, Christus Pastor Pastorum; si Fabricam cogites, Christus Fundamentum Fundamentorum.*

Se dunque Gesù Cristo è il Pastor de' Pastori, tutti gli altri Pastori sono eglino pure di lui Pecorelle, le quali quan-

do

do vogliono renderſi degne di partecipare sì raguardevole onore, è d'uopo che non ſieno irragionevoli ed inſenſate, ma umili manſuete ed innocenti. A ciò riguardando Gesù Criſto, dopo aver egli ſteſſo dichiarato una volta il primo Paſtore Miniſteriale rimiſe alla cura della ſua greggia l'Elezione de' di lui Succeſſori coll' obbligo d'indagarne la capacità; e poichè i medeſimi di lui Succeſſori non godono altra autorità fuori di quella, che loro conceſſe la greggia, queſta ſteſſa greggia non ſolo è in pieno diritto di preſcrivere ad eſſi de' Canoni inviolabili, che moderino la loro condotta, ma può ancora affatto privarli d'ogni autorità, quando mai avveniſſe, che invece di guidare le Pecorelle a prendere buona paſtura, le mandaſſero al macello, oppure deſſero loro per alimento erbe avvelenate. Ceſſi ora pertanto il Bellarmino di più meravigliarſi come la Carica di primo Paſtore Miniſteriale non ſia neceſſariamente congiunta ad un Dominio aſſoluto, e dalla greggia indipendente.

CAPITOLO XV.

TERZO PUNTO.

Che i Veſcovi riconoſcono la loro Autorità immediatamente da Gesù Criſto.

QUanto è ſtato da me prodotto riſpetto alla Seconda Queſtione, potrebbe pure applicarſi alla Terza, che conſiſte in ſapere, ſe i Veſcovi ricevano immediatamente da Gesù Criſto la loro Autorità, oppure abbiano a riconoſcerla dalla Sede di Roma. La ſola Teſtimonianza da me colà riportata di San Pietro è formalmente così deciſiva, che gli Adulatori del Papa non ſaranno mai baſtanti a riſpondervi. *Paſcete la greggia, ſopra la quale vi ha coſtituiti il Signore*, diſſe il Principe degli Appoſtoli a tutti i Veſcovi ſuoi Confratelli. Se dunque Dio veramente è quegli, che li ha coſtituiti ſopra la loro greggia, Dio parimente è quegli, da cui immediatamente ricevono la loro autorità; e poichè, come avvertì San Cipriano, non havvi che un ſolo Veſco-

vato

vato ſparſo per tutta la Chieſa, del quale ogni Veſcovo egualmente partecipa, in quella guiſa che dovunque penetra il Sole, gode ciaſcuno egualmente della ſua luce, con qual temerità reſtringono i Canoniſti tutta l'Autorità Veſcovile nella ſola perſona del Papa, dal quale pretendono, che poi derivi come i fiumi dalle proprie loro ſorgenti?

Ho già provato abbaſtanza, che le due Chiavi, delle quali conferiſce l'una la Facoltà di legare, l'altra di ſciogliere; l'una di chiudere, d'aprire l'altra le Porte del Cielo, furono ſolamente promeſſe alla Chieſa nella Perſona di San Pietro, allorchè diſſegli Gesù Criſto: *dabo tibi Claves Regni Cœlorum*; *io ti conſegnerò le Chiavi del Regno de' Cieli*: ma giunto il tempo di voler eſeguire la ſua parola, e realmente conſegnarle dopo la ſua Riſurrezione, diedele infatti egualmente a tutti gli Appoſtoli comunicando loro per via di eſſe l'autorità di rimettere, e ritenere i peccati, e promettendo loro nel medeſimo tempo di ratificare nel Cielo tutto ciò, ch'eglino avrebbono ſciolto miniſterialmente ſopra la Terra in qualità di ſuoi Vicarj: *ratum habiturum in Cœlo, quod ſolverint miniſterialiter in terra ut ſui Vicarii*.

Tutti gli Appoſtoli furono dunque egualmente da Dio coſtituiti Vicarj di Gesù Criſto; e sì coſpicua Qualità fu ai medeſimi comunicata in compagnia di San Pietro, quantunque il ſolo Pietro in venerazione della ſua Primazìa oggidì ſoglia chiamarſi comunemente, non meno che i di lui legittimi Succeſſori, il Vicario di Gesù Criſto. Comprendeſi ora facilmente la ragione, perchè nell'Epiſtola a San Giacomo attribuita tutti li Veſcovi ſieno egualmente chiamati le Chiavi della Chieſa. Perchè appunto Gesù Criſto è la Porta del Cielo; i Veſcovi, che ſono come i primi di lui Miniſtri, ſi dicono le Chiavi, che aprono la medeſima Porta.

Il Dono ancora dello Spirito Santo, che fu diſtribuito egualmente a tutti gli Appoſtoli affine di renderli atti all'eſercizio del lor Miniſtero, chiaramente comprova, che ſoltanto da Dio e non dalla Santa Sede hanno a riconoſcere i Veſcovi la loro autorità. Conciosiacchè Iddio non traſfuſe già nel ſolo San Pietro lo Spirito Santo, perchè ei poſcia

lo

lo comunicasse ai suoi Fratelli; ma egli medesimo lo sparse egualmente sopra tutti gli Appostoli dicendo loro, *ricevete lo Spirito Santo*; *accipite Spiritum Sanctum*.

Ditemi ora voi di grazia, Canonisti novelli, in che precisamente ed essenzialmente consista il Vescovato? Senza dubbio mi risponderete, nella Missione Appostolica, essendo specialissimo indispensabile dovere de' Vescovi d'annunziar il Vangelo per tutta la Terra. Gesù Cristo fu il grande e il solo Vescovo universale da Dio Padre nel Mondo spedito a perfezionare la grand'Opera della Redenzione. Di questa sua Missione niuno entra a parte. Egli solo è il vero Melchisedecco, in cui rimane perpetuato il Sacerdozio. *Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech*. Quanto poi alla secondaria Missione Appostolica, la quale seco porta il carico di predicare la Fede del Salvatore, e l'adempimento del Misterio della Redenzione, questa da lui la parteciparono tutti egualmente gli Appostoli. *Io spedisco voi*, disse loro, *come mio Padre ha spedito me*. *Andate*, *e predicate*; *ecce ego mitto vos*, *sicut misit me Pater*. *Euntes prædicate*. Questa e non altro è la Istituzione essenziale del Vescovato, la quale impone ai Vescovi la necessità di predicare e d'annunziare il Vangelo alle Pecorelle, che sono raccomandate alla loro particolare custodia. Gesù Cristo certamente non disse a San Pietro: io ti spedisco, acciocchè tu sia il canale, per cui abbia a passare la Missione de' tuoi Fratelli; ma direttamente e immediatamente nella guisa medesima, come egli era stato dall'Eterno suo Padre spedito, a tutti loro egualmente compartì il Nome e il Carattere di suoi Inviati con l'impegno di diffondere la Fede a tutte le Nazioni con la promulgazione del Vangelo.

Se riguardisi inoltre la Chiesa come un Edificio, del quale Gesù Cristo è il *Sapiente Architetto*, come lo chiama San Paolo, *sapiens Architectus*; oppure se vogliamo con Salomone riflettere, che la Sapienza increata, ch'è quanto a dire l'Eterno Verbo, edificossi una Casa, tutti i Fedeli concorrono a formare questa Casa secondo la Testimonianza di San Paolo, che li addimanda *Edificio di Dio*: *Dei Ædificatio*

catio estis. Gesù Cristo è il primo Fondamento, la prima gran Pietra, che sostiene il detto Edificio: *fundamentum aliud nemo potest ponere; niuno può gettarvi altro Fondamento*. Iddio però sopra questo primo Fondamento, e questa grande, soda, immobile Pietra, collocò, come altrove accennai, sopra le mura della Celeste Gerusalemme le dodici Pietre del secondo Fondamento, che sono i dodici Appostoli. Che però i loro Successori riconoscono del pari non da San Pietro, nè dalla Sede Romana, ma immediatamente da Cristo il Ministero eminente del Vescovato.

Rilevasi ora di leggieri il motivo, per cui promise Gesù Cristo senza veruna distinzione a tutti egualmente i dodici Appostoli, che nel giorno estremo saliranno in Trono per giudicare le dodici Tribù di Giacobbe. Sederà Gesù Cristo, il Supremo Vescovo Universale, il Sommo Giudice dell' uman genere, nel suo Trono di Gloria circondato da nubi; e i dodici Appostoli, eguali in Dignità e fregiati d'un istesso Carattere Vescovile, segli assideranno allato su Troni eguali per assister con esso al Tremendo Giudizio.

A rendere viepiù incontrastabile questa Dottrina s'aggiunge, che in tutti i tempi la Chiesa Universale si è chiaramente dimostrata propensa a sostenerla; giacchè essendosi ragunata nel Concilio Efesino, nella sua Lettera Sinodale diretta a Nestorio, dichiarò a costui apertamente, che Pietro e Giovanni erano eguali in Dignità, perchè ambedue Appostoli e ambedue Santi Discepoli del Salvatore. *Petrus & Joannes æqualis sunt ad alterutrum Dignitatis, propterea quod Appostoli & Sancti Discipuli monstrantur*.

Infatti il Vescovato nella sua Essenza non può in alcun modo nè crescere nè minuire; ond' è, che i Vescovi sono tutti necessariamente tra loro eguali non solo quanto alla Dignità e Consecrazione loro, ma ancora quanto all' Amministrazione e Giurisdizione; poichè non leggesi mai nelle Sacre Carte, che senza la dipendenza e il parere degli altri suoi coeguali San Pietro da se solo, e di proprio arbitrio decretasse nulla intorno al ben della Chiesa. O ch' egli dovesse surrogare un Vescovo invece di Giuda traditore, o eleggere

gere

gere nuovi Diaconi, o discutere l'affare della Circoncisione; o accordare ai Gentili la partecipazione del Vangelo, sempre si sottoppose all'Autorità del Concilio e delle Assemblee Ecumeniche della Chiesa.

Quindi è, che trattenendosi egli a ragionare co' Vescovi suoi Fratelli li chiamava sempre *Seniori*, *Seniores*, e se medesimo *Conseniore*, *Consenior*; e per questo ancora *Fratelli e Convescovi*, *Fratres & Coepiscopi*, sono presentemente dai Pontefici addimandati. Poichè adunque nella Dignità Vescovile e nel Sacerdozio sono tra loro del tutto eguali il Papa e i Vescovi, non può mettersi in dubbio, che tutti i Vescovi non ricevano immediatamente da Gesù Cristo e non dal Papa l'eminente Carattere, che li sublima all'altezza del loro grado.

CAPITOLO XVI.

Delle Bolle, che pigliano i Vescovi da Roma.

L'Uso di confermare col mezzo delle Bolle la Nomina od Elezione de' Vescovi, il quale non è punto fondato nè sopra le Testimonianze della Scrittura, nè sopra la Dottrina de' Padri, nè sopra i Canoni degli antichi legittimi Concilj; ma soltanto introdotto dal Dritto Umano e Positivo per tolleranza, od anche per Concordato; e che deve propriamente riguardarsi come una mera pia riconoscenza della unione della Chiesa col suo Capo Ministeriale; quest'uso, dico, avrà egli forse vigore d'alterar in alcun modo la Missione immediata, che ricevono tutti i Vescovi dal solo Gesù Cristo per mezzo della elezione del popolo? la quale o fatta sia dal popolo medesimo da per se, o per via del proprio Sovrano, in cui egli rimetta tutta la sua Facoltà, non può essere nè più Canonica, nè più Universale.

Imperciocchè se i Suffragj di tutto il popolo hanno potuto per gl'inconvenienti, che ne nascevano, essere legittimamente ristretti in quelli del solo Clero, e poscia i Suffragj di tutto il Clero in quelli di un solo Capitolo, il quale non

non gode per ſe la prerogativa di rappreſentare in ſe ſteſſo il compleſſo d' un popolo intiero, perchè mai i Suffragj del medeſimo Corpo particolare, a cui manca tale diritto univerſale, non potrà eſſere pur anche legittimamente ridotto nella ſola Nominazione del Re, dal ſuo Conſiglio di coſcienza aſſiſtito, affine di così evitare gli Sciſmi, le Cabale, e le Simonie preſſo che inevitabili nelle Elezioni? Il Re non rappreſenta egli forſe nella riſpettabiliſſima ſua Perſona tutto il popolo a ſe ſoggetto, e non comprende in ſe ſteſſo tutti i diritti, che gli appartengono?

I Re dunque di Francia non avevano aſſolutamente alcun biſogno del Concordato da eſſi fatto con Leone X. per metterſi in diritto rigettando la Prammatica Sanzione di poter nominare i Veſcovi del loro Regno. Avevano ſoltanto neceſſità dell' univerſale conſentimento del popolo, acciocchè le loro Nomine acquiſtaſſero la forza di Canoniche Elezioni. Quanti Veſcovi non veggonſi rammemorati nelle noſtre Storie, i quali non furono al Veſcovato promoſſi che colla ſola ſemplice Nomina dei Re della prima, e della ſeconda Schiatta, che già n' aveano la pieniſſima autorità? Senza che negli antichi Secoli doveſſero i Veſcovi eſſere premuniti di veruna ſorta di Bolle, baſtava a rendere valida la loro Eſaltazione l'eſſere eletti o nominati, perchè poteſſero poi legittimamente eſſere confecrati, e ricevere in conſeguenza per mezzo di chi li conſacrava, direttamente e immediatamente da Gesù Criſto l' Appoſtolica loro Miſſione.

Tutti i grandi e Santi Veſcovi Ortodoſſi, che intervennero ai Primi Concilj Ecumenici, verſo de' quali profeſſava San Gregorio la ſteſſa venerazione, che ai Sacroſanti Vangelj, non erano eglino veri e legittimi Veſcovi? Tutti quelli ancora, che ſotto le prime Schiatte de' noſtri Re aſſiſtettero ai famoſi Concilj Nazionali, che meritarono l' approvazione e le lodi de' Concilj Ecumenici, non erano parimente condecorati del perfetto Carattere di Veſcovi? Eppure potrà forſe additarſene un ſolo, che abbia pigliate da Roma le Bolle? Anzi non ſappiamo noi certamente, che appena eletti dal popolo coll' approvazione del Principe, ovvero col conſentimento del popolo

polo dallo stesso Principe nominati, venivano immediatamente consacrati? Mille sono gli Esempj dalle Storie raccolti atti ad autenticare una tal Verità. Non sono adunque in verun modo i Vescovi necessitati a prendere da Roma le Bolle senon unicamente per soddisfare ad alcuni arbitrarj stabilimenti di certe Leggi, l'esecuzione delle quali dal volere dipende di quelli, che le hanno istituite, e che possono o sospenderle o rivocarle, quando torna loro spediente, e quando massimamente una delle due parti s'arrogasse la libertà di mancare ai doveri dei proprj impegni.

A bella posta io dico ciò a riguardo del Concordato sin dall'Anno 1516. di già seguito tra Leone X. e Francesco I. il quale non essendo che un Contratto Sinallagmatico puramente umano, caso che il Papa per una parte con negare le Bolle ai Vescovi dal Re nominati trascurasse d'osservarlo, nemmeno la Francia per l'altra è in obbligo d'adempirlo. Intanto però a noi sarà sempre lecito di sostenere, che le Bolle, le quali solo in forza del suddetto Contratto hanno a pigliarsi, nulla dettraggono ai Vescovi dell'Essenza e della Dignità del loro Carattere, e nulla servono a provare, che la loro Autorità derivi dalla Santa Sede. Imperciocchè non furono ragionevolmente coteste Bolle per altro fine introdotte, che per esteriormente significare, come sopra accennai, l'intima unione, che aver devono tutti i Vescovi col Supremo Capo della Chiesa.

Infatti se indaghisi la prima origine dell'Autorità dei Papi, di poter obbligare i Vescovi a prendere le loro Investiture dalla Santa Sede, troveremo, ch'erano astretti i Vescovi prima d'essere consecrati, a far in autentica forma una Professione della Fede innanzi il Papa come Capo della Chiesa; e indi depositavasi l'Atto della medesima Professione *in Tabularium Pontificium*, *nella secreta Cancellaria del Pontefice*, il quale porgeva in riscontro parimente in iscritto un' indubitata Testimonianza della Religione Ortodossa del Vescovo eletto.

Fino a' tempi di Giustiniano correva certamente una tal pratica, posciachè ci fa sapere Ariperto, che un Felice Vescovo

scovo di Ravenna fu severamente punito per aver ricusato di ciecamente eseguirla. *Moris jam tum erat*, dice il lodato Scrittore, *ut Episcopi, antequam consecrarentur, rationem Fidei atque obsequii ederent, eumque in Pontificium Tabularium referrent, quod cautiones in Scrinio facere illi dicebant*; *fino d'allora era introdotto il costume, che i Vescovi innanzi d'essere consacrati offerivano una Professione della Fede e un Atto di sommessione, che poi erano nell'Archivio trasportati; e ciò solevano addimandare la Sicurtà, che nella Cancelleria presentavano*. Par verisimile, che questo Cerimoniale abbia avuto cominciamento, mentre la Chiesa tuttora era molestata dall'Ariana Eresia; giacchè in quel tempo fu appunto composto un certo Formulario, ch'erano astretti tutti i Prelati a sottoscrivere; e dopo che ciò erasi da lor praticato, porgevano i Papi ai Vescovi novellamente eletti un Attestato, ottenuto il quale di là a poco venivano consacrati. Ma siccome pensano i Papi sempre d'insensibilmente dilatare la loro potenza; così a poco a poco riuscì ai medesimi di convertire la suddetta semplice Testimonianza della Fede de' Vescovi in un Atto solenne d'Investitura; dal che poscia è similmente derivato, che tutti i Vescovi veggonsi obbligati a prendere dalla Santa Sede le Bolle, stimando perciò alcuni che dal solo Papa e non da Gesù Cristo avessero eglino a riconoscere il Vescovato e l'Appostolica Missione.

CAPITOLO XVII.

Che gli antichi Papi rifiutarono il titolo di Vescovi Universali.

Ciò, che ora mi fo lecito affermare, non è certamente ad oggetto di voler punto diminuire il profondo rispetto, che aver dobbiamo alla Sede di Roma. Tutta la Chiesa congiunta ad un tal Capo è già appieno persuasa nulla esservi di più adatto a mantenere con esso una perfetta unione che un sincero riconoscimento della di lui Primazia. Gli Eretici soli si fan gloria tuttora di contrastargliela,

tratti dalla ſperanza , che ſe loro rieſce di deprimere il Capo , introducendo diviſioni tra le ſue membra giungeranno di leggeri a conſeguire il fine de' loro perverſi diſegni. Io ſo , che a' tempi di Tertulliano , il quale viſſe nel Secondo Secolo, il Veſcovo di Roma fu da lui ſteſſo denominato *il Pontefice Maſſimo*, *il Veſcovo de' Veſcovi*. *Pontifex Maximus*, *Episcopus Episcoporum* . Emmi parimente noto , che i Franceſi hanno ſempre praticata verſo la Santa Sede quella giuſta venerazione che legittimamente le appartiene; ma eglino ſono altresì pienamente informati , quali ſieno i veri limiti , entro a cui la Primazìa ſi reſtringe , ſapendo già, che non ſolo dal Terzo Concilio di Cartagine fu fatto eſpreſſo divieto, che non ſia mai addimandato il Papa *Principe de' Sacerdoti* , *oppure Sommo Sacerdote*; *Princeps Sacerdotum*, *vel Summus Sacerdos* ; ma ancora che San Gregorio ragionando de' vani titoli , con cui taluni pretendevano di luſingarlo, dichiarò a chiare note , che *niuno ebbe giammai l'ardire d'appropriarſeli per timore*, *che*, *ſe un ſolo Sacerdote foſſe giammai diſtinto con qualche titolo particolare*, *tutti gl'altri Preti rimarrebbono defraudati dell' onore a lor dovuto*; *nullus unquam hoc ſingularitatis vocabulum aſſumpſit*, *ne dum privatim daretur uni*, *debito honore Sacerdotes privarentur univerſi*.

Anche Leone Papa ricusò ſempre il nome di Veſcovo univerſale, perchè non veniſſero quindi a pregiudicarſi in verun conto i ſuoi Fratelli : *ne videretur Fratrum ſuorum nomen imminuere*; poſciachè, egli ſoggiunge, *la Chieſa Romana non porta ſeco il Carattere di Chieſa Univerſale*, *ma unicamente di Principale*. *Romana Eccleſia non eſt Univerſalis*, *ſed Univerſalis Eccleſiæ præcipua*.

I noſtri Re finalmente non concordano tutti nel medeſimo ſentimento? Lo ſteſſo Carlomagno , il più pio , il più liberale di tutti gli altri Re rapporto la Santa Sede comandò a tutti i ſuoi Sudditi nel ſuo Capitolare , che *non s'ariſchiaſſero giammai di chiamare il Papa Principe de' Sacerdoti*, *oppure Sommo Sacerdote*, *o con altro titolo ſignificante lo ſteſſo*; *ma ſempre ſi contentaſſero d'appellarlo il Veſco-*

vo

vo della prima Sede ; ne appellaretur Princeps Sacerdotum , aut Summus Sacerdos, aut aliquid ejusmodi, sed tantum primæ Sedis Episcopus.

Egli è vero con tutto questo, che l' Ambizione sostenuta dalla Sovranità Temporale , che al Vescovato Romano va sempre unita, essendo per l'Adulazione de' Canonisti Italiani fomentata , li ha poi anche indotti a prendere il titolo di *Vescovi Universali*, sebbene dai loro Predecessori apertamente rifiutato . Questa Qualità potrebbe tuttavia in qualche modo disimularsi, qualora sotto il nome di *Vescovi Universali* intendessero di significare soltanto la Primazìa della Sede di Roma in competenza di tutte le altre Chiese particolari; ma non devono quei Canonisti assolutamente tollerarsi, che con tal termine pressumono di persuaderci , che sia nei Pontefici Romani concentrata la Monarchia Universale del Vescovato. Imperciocchè tutti i Vescovi non men che il Vescovo di Roma ne hanno egual parte immediatamente da Dio. *Hoc erant utique cæteri Appostoli*, parla molto bene al nostro proposito San Cipriano ; *quod fuit & Petrus , pari consortio præditi & Honoris & Dignitatis, gli altri Appostoli erano certamente ciò, che fu San Pietro, e tutti godevano unitamente con lui del medesimo Onore e della medesima Dignità.* Tanto sembra ora bastare per indurci a credere, che sia falsissima l'Oppinione di que' Canonisti, i quali si sforzano di sostenere, che la Missione di tutti i Vescovi proceda dal Papa, e che sia egli come il canale , per cui deve necessariamente passare sopra di essi la Grazia Divina , che li costituisce, ciascheduno nella rispettiva sua Diocesi, Vicarj immediati del Salvatore.

C A-

CAPITOLO XVIII.

QUARTO PUNTO.

Che l'Infallibilità appartiene alla Chiesa, e non al Papa.

PEr avere in pronto qualche ragione, su cui potere in certo modo appoggiare la pretesa Monarchia Spirituale assoluta del Papa, e difendere insieme la di lui indipendente Autorità, trovarono i Canonisti Italiani il ripiego d'attribuirgli l'Infallibilità, che i veri Ortodossi provano con argomenti invincibili non appartenere che alla sola Chiesa. Questa è la Questione, che fa di mestieri ora discutere.

Affine di non prendere sbaglio bisogna accuratamente avvertire, che sono due cose fra loro assai differenti la Persona singolare del Papa e la Santa Sede. Noi senza punto esitare di buon grado accordiamo, che, quando la Chiesa non è raccolta in un Concilio Ecumênico (come non può esserlo sempre) il Papa, o per dir meglio, la Santa Sede pronunziando, come suol dirsi, *ex Cathedra*, e rappresentando in tal supposizione la Chiesa, è infallibile nelle materie spettanti alla Fede; con questo però che le di lei Decisioni non hanno mai forza di Canoni, giacchè compete soltanto ai Concilj Ecumenici il diritto di stabilirli. Ciò ammesso per vero è d' uopo ora riflettere, che nel caso testè allegato non è propriamente il Papa, ma la Chiesa, che parla, decide, e forma Decreti per modo soltanto di provisione, stantechè le conviene aspettare, che i Concilj Generali con piena e intiera Autorità concorrano a confermarli. *Canonum enim executio, & interpretatio, non durante Concilio, a Pontifice ut Capite Ecclesiæ & Legum Custode, & Romanæ Ecclesiæ Concilio petitur; l'esecuzione e l'interpretazione de' Canoni, mentre non è attualmente ragunato il Concilio, dipende onninamente dal Papa come Capo della Chiesa, e Custode delle di lei Leggi, e dal Concilio della Chiesa Romana.* Qualora poi

poi il Papa parla solo, e opera *motu proprio*, *di sua spontanea elezione*, o in altra guisa nella sua sola Qualità di Papa, e come Vescovo di Roma, eguale nel Sacerdozio a tutti i suoi Convescovi, egli è parimente soggetto non meno di tutti loro alle umane imperfezioni: *ex hominibus assumptus, circundatus infirmitate, potestque & fallere & falli; cavato essendo egli pure dalla comune Massa degli uomini, e per conseguenza debole è infermo; è però anche capace d'ingannare e di essere ingannato.*

Premesse tali necessarie notizie passeremo ora a considerare, che, quantunque avesse Gesù Cristo comunicate col mezzo della Predicazione a' suoi Discepoli le opportune istruzioni, onde valersi per disseminare da per tutto le sante Massime del Vangelo; quantunque collo stesso suo Sangue avesse già sigillati i Divini suoi Ammaestramenti, e colla sua Risurrezione autenticata la fedeltà delle sue Promesse, destinando a ciascheduno degli Appostoli la loro particolare Missione, non avrebbe con tutto ciò bastevolmente provveduto alla sicurezza della Fede Ortodossa fino alla consumazione de' Secoli, se prima d'abbandonare la terra e volarsene al Cielò non avesse lasciato alla sua Chiesa uno Spirito di Verità e d'Infallibilità, che accorresse pronto a dissipare tutte le false interpretazioni, che a certi spiriti turbolenti ed orgogliosi avesse potuto suggerire la Infernale malizia. Aveva egli sovente prima della sua morte predetto a' suoi Appostoli, che sarebbono insorti de' falsi Dottori, i quali si sarebbono malamente abusati della Spada tagliente a due lati della Divina Parola, veduta da San Giovanni nell'Apocalisse uscire dalla bocca del Venerabile Vecchione. Preveduto avea altresì, che i suddetti falsi Profeti, intenti unicamente a rivolgere in senso perverso i Passi delle Scritture, avrebbono sedotti molti fedeli, e gittata inutile zizania in mezzo d'eletto frumento. Era d'uopo pertanto, se così m'è lecito parlare, ch'egli de' gravi Scandali, che dovevano necessariamente nascere, e dell'umana nostra fragilità pienamente informato, acciocchè all'urto delle tempeste non naufragasse conquassata la Nave, era d'uopo, dissi, che a norma della

sua

sua infinita Sapienza ed immensa Carità, in luogo della sua visibile presenza, di cui restar dovea priva la Chiesa, sostituisse la presenza invisibile del Santo Spirito, da lui chiamato Spirito di Verità; Spirito, che secondo la sua irrefragabile Promessa sarà invisibilmente presente alla medesima Chiesa fino al terminare de'. Secoli.

. Egli è adunque un Articolo incontrastabile della nostra Fede, che Gesù Cristo ci lasciò realmente in sua vece il Santo Spirito d'eterna Verità, e per conseguenza ancora d'Infallibilità, che si degna porgere tuttora i Celesti suoi lumi per discutere e disciogliere dirittamente le difficoltà, che possono insorgere intorno i Misterj importantissimi della nostra Credenza. E questo appunto è quello Spirito, che nell'antica Legge parlò ai Profeti, e che noi nel nostro Simbolo immediatamente uniamo alla Chiesa Cattolica. *Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam; io credo nello Spirito Santo, e nella Santa Chiesa Cattolica;* e ciò noi siamo soliti praticare, perchè siamo certi, che nulla può sciogliere la inseparabile unione dell'uno con l'altra.

Vediamo ora a chi Gesù Cristo abbia lasciato questo stesso Spirito di Verità e d'Infallibilità; se al Papa, ovveramente alla Chiesa.

Se il Papa come Successore di San Pietro avesse ottenuta con ispecial privilegio la Infallibilità a differenza degli altri Vescovi, bisognerebbe, che Gesù Cristo l'avesse conferita a San Pietro ad esclusione degli altri Appostoli. Ma egli è fuor d'ogni dubbio, che nè promise, nè donò in particolare a San Pietro questo Spirito di Verità, ma comunicollo a tutti gli Appostoli, ch'è quanto a dire a tutta la Chiesa. Imperciochè quando egli promise il Divin Paracleto, così parlò: *rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis, Spiritum Veritatis, ut maneat vobiscum in æternum; io pregherò mio Padre, ed egli vi donerà un altro Paraclito, lo Spirito di Verità, acciocchè rimanga con voi eternamente.* Egli disse; *vi donerà*, cioè a tutti voi, che costituite il Corpo della Chiesa; e non già a te Pietro in particolare *vobis* non *tibi;* e questo Paraclito sarà lo Spirito di Verità,

Pa-

Paraclitum, *Spiritum Veritatis*, che rimarrà eternamente *vobiscum*; non col solo Pietro, ma con tutti voi, cioè con tutti gli Appostoli, i quali uniti insieme compongono la Chiesa.

La Promessa adunque dello Spirito di Verità e d' Infallibilità fu fatta non solamente a San Pietro, ma a tutti gli Appostoli. Infatti Gesù Cristo, quando degnossi d' effettuare la sua Promessa, e conferì lo Spirito Santo, non disse già al solo Pietro: *ricevi lo Spirito Santo*, *quello Spirito di Verità*, *che io ti ho promesso*. Ma parlando a tutti gli Appostoli uniti insieme, diffuse sopra tutti, cioè sopra tutta la Chiesa lo Spirito Santo col dire: *ricevete lo Spirito Santo*; *accipite Spiritum Sanctum*.

Qui però per non cadere in errore è di mestieri avvertire, che, quando Gesù Cristo conferì lo Spirito di Verità a tutti i suoi Appostoli, non intese certamente, che cadauno di essi in particolare fosse depositario della sua infallibile Verità; perchè, se ciò fosse, ne seguirebbe, che tutti i Vescovi, i quali senza dubbio sono veri Successori degli Appostoli, goderebbono personalmente ciascun da se il privilegio dell' Infallibilità; lo che essendo falsissimo, ne viene in legittima conseguenza, ch' egli diede lo Spirito di Verità *Universitati*, *non Universis*, a tutti gli Appostoli rappresentanti la Chiesa, cioè a tutta la Chiesa composta di tutti gli Appostoli.

Per convalidar maggiormente questa Verità non abbiamo che a considerare le misteriose parole in altra occasione co' suoi Appostoli dal medesimo Gesù Cristo adoperate. *Allorchè*, ei disse loro, *Voi sarete Due o Tre in Nome mio insieme uniti*, *io sarò in mezzo a voi*. Non havvi Cristiano, il quale non sia persuaso, che Gesù Cristo con tal dire abbia voluto manifestare a tutti i Fedeli, che, qualora in suo Nome si fossero uniti in qualche numero, lo Spirito di Verità sarebbesi in mezzo a loro ritrovato. Non è già, che specificando egli *Due*, *o Tre*, s' abbia a intendere, che due o tre sole persone insieme unite bastino coll' assistenza dello Spirito d' Infallibilità a decider de' Punti controversi della Fede, e che si debbano però sempre le loro Decisioni rispet-

tar come infallibili. No certamente. Ma non per altro si servì Gesù Cristo di tal espressione, che per additare una pluralità indefinita, ed escludere nello stesso tempo onninamente il numero singolare.

Imperciocchè non essendovi alcuna Lingua, che declini con maggior copia di numeri che del Singolare, Duale, e Plurale, conforme praticano appunto le Lingue Ebraica e Greca, perciò Gesù Cristo adoprò il numero plurale di Due e Tre per significare, che al Singolare non va mai congiunta la Infallibilità, giusta il noto Assioma che *la espressione d'uno esclude l'altro*; *expressio unius est exclusio alterius*. Giacchè pertanto ci corre debito rigorosissimo di sempre stare inviolabilmente attaccati alla forza delle Divine espressioni, siamo perciò costretti a persuaderci, che il Santo Spirito, per quanto riguarda la Infallibilità, non si trova giammai unito a qualsisia particolare persona: ma che solo allora ei si degna d'esser presente quando qualche numero di persone si raccolgono insieme nel Nome del Signore. E che altro ciò significa, senon se che lo Spirito d'Infallibilità non fu da Gesù Cristo donato, che alla sola sua Chiesa?

Ogni persona adunque singolare in vigore delle addotte parole essendo stata da Gesù Cristo esclusa dal possedere in se sola lo Spirito d'Infallibilità, ne risulta per necessaria conseguenza, che a San Pietro preso separatamente dagli altri Appostoli non fu conceduto lo Spirito d'Infallibilità, ma alla sola sua Chiesa; e che presentemente ancora non il Papa, ma la Chiesa possede questo infallibile Spirito, e continuerà a possederlo fino alla fine de' Secoli.

CAPITOLO XIX.

Testimonianza di San Paolo e de' Padri della Chiesa.

SE al solo San Pietro fosse stato veramente comunicato lo Spirito d'Infallibilità, San Paolo quel Vaso d'Elezione, quell' Organo sacro dello Spirito Santo, quel Miracolo della Grazia, avrebbegli mai fatta la minima Opposizione

zione

zione in un pieno Concilio ; e sarebbesi mai dichiarato ; che intanto ei lo riprendeva, perchè meritava d' essere ripreso?

San Gregorio non ha chiaramente riconosciuta l' Infallibilità della Chiesa, allorchè ragionando dei quattro Primi Concilj Ecumenici non ebbe difficoltà di confessare, che ai medesimi ei professava una venerazione così rispettosa come alla Sacra Scrittura?

Santo Agostino non ebbe il coraggio di protestarsi, che non crederebbe punto al Vangelo, se dalla Chiesa non fosse abbastanza assicurato della di lui Verità, giacchè la Chiesa appunto giusta la Testimonianza di San Paolo poteva a tutta ragione chiamarsi *la Colonna e il Fondamento della Verità*; *Columna & Fundamentum Veritatis*.

San Girolamo, che pure manifestò in moltissimi incontri sì alta stima verso del Capo della Chiesa, non fece una maravigliosa distinzione tra il Papa e la Santa Sede, allorchè nella sua Lettera cinquantesima settima diretta a Damaso così egli scrisse : *ego nullum primum nisi Christum sequens, Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri Comunione consocior*; *io che mi sono proposto d' avere unicamente per giuda delle mie azioni Gesù Cristo, m' unisco nella Comunione con vostra Beatitudine, e per esprimermi meglio colla Cattedra di San Pietro*. Dichiarò adunque nella citata Lettera il Santo Dottore, ch' ei non si univa nella Comunione nè colla persona di Damaso, nè con quella del Papa, ma colla sola Cattedra di San Pietro, dalla quale è rappresentata la Chiesa.

Quanti Esempj non si possono trarre dalla Storia Ecclesiastica, i quali apertamente comprovano, che siccome San Pietro fu riprensibile, e di fatto da San Paolo fu de' suoi falli ripreso, così ancora i di lui Successori non si mostrarono sempre infallibili nella loro direzione e condotta? Marcellino fu veduto col Turibolo in mano offrire incensi su l' Altare di Deità menzognere del Paganesimo ; onde venne in determinazione il Concilio di Sinoessa di formar contro lui un rigoroso Processo, che fu notabilmente aggravato della deposizione di ben Settantadue Testimonj. Il qual fatto benchè

 mol-

molti si sforzino di mettere in dubbio, pure nessuno ignora che Liberio entrò in sospetto d' Arrianismo; Anastasio II. favorì apertamente l' Error di Nestorio; Onorio non ammise che una sola Volontà in Gesù Cristo; Gregorio III. dichiarò lecito il prender la seconda moglie, quando la prima fosse per infermità divenuta infeconda; Stefano VI. ricolmò di Censure Formoso; Giovanni IX. disapprovò Stefano; e Sergio s' oppose alle Decisioni del suo Predecessore Giovanni. Giovanni XXII. sostenne con violenza l' errore dei Millenarj &c.

Benchè io potrei molto aggiungere ancora in tal proposito, lascierò tuttavia di diffondermi più oltre, e di specificar più distintamente i gravi Errori, in cui varj Papi sono miseramente caduti. Io stimo più spediente imitar il lodevole esempio di Sem e Jafet procurando di coprirli col mantello d' un rispettoso silenzio, piuttosto che mandar a notizia de' Fedeli la lor turpitudine, la quale porgerebbe certamente motivo di grande afflizione ai loro cuori. Pur troppo ne hanno già ragionato gli Scrittori delle lor Vite, e un gran numero d' Autori, che si recarono a piacere di pubblicare i loro falli. Mi basterà ora solamente accennare, che avendo Bonifacio VIII. di già formata la sua Stravagante Decretale *unam Sanctam* d' errori ricolma, la medesima da Clemente V. fu poscia abolita; e che nel Concilio di Pisa furono come Eretici condannati un Gregorio XII. e un Benedetto XII.

CAPITOLO XX.

Risposte ai Passi addotti dagli Italiani per sostenere la Infallibilità del Papa.

IMpegnati gli Adulatori del Papa a sostenere il loro errore si servono mal a proposito e senza ragione del seguente Passo di San Luca: *rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua; & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos; per te ho pregato a Pietro, che la tua Fede giammai non* va-

vacilli; *e tu quando sarai convertito*, *confermavi i tuoi Fratelli*; e da queste parole sembra ad essi di potere legittimamente inferire, che dovendo essere per la parola infallibile di Gesù Cristo indeficiente e inalterabile la Fede di San Pietro, onde potesse ben raffermar in essa gli altri Appostoli, tutti ancora i Papi di lui Successori sieno per conseguenza infallibili ne' loro giudicj. Due Risposte però basteranno a comprovare l'irragionevolezza di tale spiegazione, e quindi ancora la insussistenza del mal concepito loro discorso.

La Prima si è, che le allegate parole furono soltanto ordinate ad additare lo Scandalo, che avrebbono sofferto gli Appostoli nel decorso della Passione del Salvatore. *Ecco Satana*, disse loro Gesù Cristo, *che va in traccia di voi per vagliarvi tutti come grano*. Cotesto sentimento è veramente affatto Divino. La Persecuzione, o per dir meglio, la Tentazione è il crivello, di cui è in possesso il Demonio; ed è quello appunto, che Dio lasciò in di lui potere, perchè a suo piacer vagliasse Giobbe, allorchè gli disse: *ecce in manu tua est*; *eccolo posto fra le tue mani*: *verumtamen animam illius serva*; *nondimeno io ti comando di preservare la di lui anima*. Tien dunque per così dire il Demonio tra le mani un tal crivello, e lo scuote. I Deboli e i Pusillanimi figurati nella Paglia e nella Zizzania passano fuori, e cadono a forza delle replicate scosse; ch' è quanto a dire, miseramente soccombono alle Diaboliche Tentazioni. Resiste all' incontro felicemente il buon grano a tutti gli scuotimenti e nel crivello rimane per esser indi puro e mondo riposto nel granajo del grande buon Economo.

Ma qual è mai il Crivello, col quale a detta di Gesù Cristo dovea Satana vagliar gli Appostoli? Non altro che lo Scandalo della Passione del loro Divino Maestro. *Voi tutti*, disse loro, *per mio motivo soffrirete dello Scandalo in questa stessa notte*; *omnes in me Scandalum patiemini in hac nocte*. Al primo scuotimento del Crivello l' avaro Giuda, quella maledetta paglia, ch' era soltanto degna di fuoco, precipitò tosto fuori, e dal buon grano restò per sempre segregato; tutti gli altri Appostoli furono agitati e dispersi; e lo stesso
San

San Pietro, sia in gastigo della soverchia sua presunzione; sia che Dio Signore abbia voluto nel Capo de' suoi Appostoli manifestare quanto sia grande l'umana debolezza; San Pietro, dico, osò negare per ben tre volte il suo Signore, benchè, come ottimamente osserva un Santo Padre, l'abbia negato col puro suono della favella, senza che internamente v'acconsentisse: *ore tantum, nusquam corde Christum negavit*. Il che appunto avvenne, perchè Gesù Cristo avea pregato per la indeficienza della sua Fede. Negò colla bocca, ma col cuore conservossi Fedele; gli mancò la Forza, ma non la Fede; il grano insomma per parlar colla Sacra Scrittura dalle Tentazioni agitato stette su l'orlo de' fori del Crivello, ma non trappassolli.

Non può negarsi tuttavia, che la sola verbale Apostasia di Pietro all'Appostolato non porgesse un'assai grave occasione di Scandalo, come avea di già Gesù Cristo predetto: *omnes in me Scandalum patiemini; voi tutti soffrirete per mia cagione dello Scandalo*. Essendosi non pertanto mantenuta sempre illibata nel cuore di Pietro la Fede, quindi fu, che risveglioffi tosto nella di lui anima una sincera compunzione; concepì immediatamente un santo orrore del suo peccato, e presa senza indugio la generosa risoluzione d'abbandonare la Casa del gran Sacerdote sparse in argomento del suo vivo dolore amarissime lagrime: *& egressus foras flevit amare*; e dopo aver egli così eroicamente operato, raccolse i suoi Fratelli, i quali eransi qua e là rifuggiti, e raffermolli nella titubante lor Fede: *& conversus confirmavit Fratres suos*, affine d'aspettar indi unitamente con essi il felice momento della gloriosa Risurrezione, colla quale promesso avea Gesù Cristo di sigillare tutte le Verità da lui predicate, che dovevano esser poi da essi promulgate per ogni angolo della Terra.

L'altra Risposta all'addotta Obbiezione del suddetto Passo della Scrittura si è, che tutti i Padri della Chiesa concorrono in un istesso parere, che, quando Gesù Cristo disse a San Pietro: *io ho pregato per te, acciocchè non venga a vacillar la tua Fede*, abbia pregato per la sua Chiesa, e parlato nella

la

la persona di San Pietro alla medesima Chiesa sua inviolabile Sposa, la quale non può dal suo Sposo separarsi, nè mancargli di Fede, e contro la quale le Porte d' Inferno giammai non prevaleranno.

Santo Agostino, la di cui sola autorità deve bastare per tutte, nella Questione cinquantesimasettima tra quelle dell' Antico e del Nuovo Testamento interpreta per l' appunto nell' accennata maniera il rammemorato Testo di San Luca; ed ecco come egli si esprime. *Petro dicit: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua, & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos. Quid ambigitur? Pro Petro rogabat, & pro Jacobo & pro Joanne non rogabat, ut cæteros taceam? Manifestum est in Petro omnes contineri; rogans enim pro Petro, pro omnibus rogasse dignoscitur.* Vale a dire: *Gesù Cristo disse a Pietro: io poi ho per te pregato, acciocchè non venga a mancare la tua Fede, e tu quando sarai convertito, confermavi i tuoi Fratelli. Qual dubbio può mai aversi intorno coteste parole? Forse che pregò Gesù Cristo per il solo Pietro senza includervi ancora e Giacomo e Giovanni per non fare menzione di tutti gli altri? Nel solo Pietro è manifesto, che si contenevano tutti, e perciò pregando per Pietro pregò indubitatamente per tutti.* Attesa dunque la Testimonianza di Santo Agostino, che il suddetto Passo non debba in verun modo applicarsi alla persona particolare di San Pietro, non può nemmeno da essa inferirsi un' Infallibilità singolare nella di lui Persona, e conseguentemente in quella dei Papi di lui Successori.

C A-

CAPITOLO XXI.

Prove cavate dal Diritto Canonico contro la pretesa Infallibilità dei Papi.

IL Diritto Canonico somministra contro i Canonisti Italiani un' irrefragabile prova, che dimostra affatto vana la loro asserzione dell' Infallibilità de' Pontefici; giacchè in parecchi luoghi a chiare note si stabilisce, che il Concilio può deporre il Papa sospetto d' Eresia. Egli è certo però, che un Papa non può essere giammai sospetto d Eresia, se non si reputi insieme capace di cadervi. Se è capace di cadervi, egli è dunque fallibile, e vanamente i Moderni Canonisti gli attribuiscono il privilegio della Infallibilità.

Per ischermirsi da sì forte argomento, che non ammette risposta, fanno ricorso i Canonisti ad un sutterfugio così meschino e ridicolo, che non saprebbe recarne la umana debolezza un più sciocco. Imperciocchè affine d'uscire in qualche maniera d' impaccio insinuano con fino artificio agl' imperiti Cristiani, che il Papa dee da noi sempre riguardarsi sotto tre differenti aspetti, cioè d' Uomo, di Dottore, e di Papa. Come Uomo, soggiungono, può cadere in peccato, come Dottore può insegnare false Dottrine, ma come Papa è infallibile. Io però ora dimando, se mai accadesse, che il Papa da qualche Concilio a cagione d' Eresia fosse condannato e deposto; in qual aspetto dovrebbe egli esser preso? Come Uomo, come Dottore, o come Papa? Quando da Stefano VI. fu scomunicato Formoso, che da Romano fu poi restituito nelle sue pristine Dignità con aver fatti pubblicamente abbrucciare gli Atti della seguita condanna, e quando Giovanni IX. disapprovò pur anche la condotta di Stefano; e Sergio all'incontro abolì totalmente quanto era stato per l' addietro praticato a favor di Formoso; e di più comandò, che fosse dalla Sepoltura estratto il cadavere dello stesso Formoso, che gli si troncasse la testa, e che ne fossero gittate le ossa nel Tevere, comandando espressamente che fossero di nuovo conferiti gli Ordini a tutti gli Ordinati da tal Pontefice, nuovamen-

vamente dimando io, queste reciproche Censure direttamente tra loro opposte furono elleno scagliate dai detti Pontefici come Dottori o come Papi ? Ma viva Dio, se tra loro discordano, o gli uni o gli altri fallirono.

Quando pure decise Bonifacio VIII. essere Articolo incontrastabile di Fede, che il Papa goda una Sovrana Autorità sul Dominio Temporale del Regno di Francia e di qualunque altro Stato, meritava certamente una tal Decisione d' esser da tutto il Mondo Cattolico rigettata come una formale temeraria e scandalosa Eresia. Ma ditemi in grazia, quando egli osò pubblicare la sua Bolla *Unam Sanctam*, saremo noi tenuti a credere, ch' egli allora parlasse come Dottore o come Papa ? Tutti probabilmente mi risponderanno come Papa. Dunque come Papa Bonifacio gravemente fallì. Quando finalmente Clemente V. di lui Successore colla nuova sua Bolla *Meruit* onninamente rivocò il forte Attentato di Bonifacio, lo rivocò come Dottore o come Papa ? Ma comunque l' abbia fatto, potrà mai dubitarsi, che l' uno dei due non siasi assolutamente ingannato, e ingannato come Papa? Dunque il Papa non è al certo infallibile come Papa, ed è ridicolo il sostenere, che qualunque volta egli fallisce, fallisca soltanto come privato Dottore; poichè non come Dottori ma come Papi realmente divulgano i Romani Pontefici i loro Decreti, e pretendono, che abbiano vigore le loro Bolle.

Poichè però bisogna necessariamente ammettere un' Autorità infallibile dallo Spirito Santo regolata, acciocchè presso noi sempre incontaminata rimanga la Verità della Fede fino alla consumazione de' Secoli; e poichè ancora dal fin qui detto siamo costretti a confessare, che la detta Infallibilità sicuramente non risiede nella sola Persona del Papa, dobbiamo indispensabilmente riconoscerla nella Chiesa, la quale attese le inviolabili Promesse di Gesù Cristo è in pieno possesso della continua assistenza dello Spirito di Verità, che certamente è infallibile di sua natura.

Affine però di vie più avvalorare quanto ho recato fin' ora, non voglio tralasciare d' aggiungere nello stesso proposito

 diver-

diverse Testimonianze di alcuni Papi, di quelli specialmente, che portano il pregio d' essere de' più rispettabili della Chiesa.

Celestino I. scrivendo nel Quinto Secolo ai Vescovi dell' Illirico dichiara espressamente, che *seco lui devono tutti esattamente obbedire alle Regole, e non presumere di comandare alle medesime Regole; che non possono parimente esentarsi dall' eseguire i Canoni, mentre sono obbligati ad osservare le prescrizioni dei medesimi Canoni; dominentur nobis Regulæ, non Regulis dominemur; subjecti simus Canonibus, dum Canonum præcepta servamus*. Se dunque il Papa da se stesso confessa d' essere soggetto alle determinazioni delle Regole, e de' Canoni, di propria sua bocca si riconosce pur anche subordinato all' Autorità, a cui spetta il formarli; e per conseguenza non può essere infallibile.

Gelasio I. nel medesimo Secolo nella Tredicesima Lettera da lui diretta ai Vescovi della Dardania assicura, che *la Prima Sede è tenuta nulla meno delle altre a praticare quanto dai Concilj è prescritto, e dalla Chiesa Universale approvato: uniuscujusque Synodi constitutum, quod Universalis Ecclesiæ probavit assensum, non aliquam magis exequi Sedem præ cæteris oportere, quam primam*. Una volta però che il Papa spontaneamente conviene d' essere obbligato a conformarsi ai regolamenti dei Concilj, dai medesimi occorrendo può essere corretto e castigato; e da ciò pur anche si deduce, che non sia in se stesso infallibile.

Agapito, il quale nel Sesto Secolo resse la Chiesa, scrivendo a Cesario Vescovo d' Arlez non ebbe difficoltà di significargli, ch' *egli insieme cogli altri Vescovi sentivasi astretto ad inviolabilmente osservare quel tanto, che dall' Autorità de' Concilj era stato determinato; necesse enim nobis est, quidquid Synodalis decrevit Auctoritas, inviolabiliter custodire*. Egli è certo però, che riconoscendosi il detto Pontefice in cotal guisa obbligato a seguire gli stabilimenti de' Concilj, veniva a confessarsi sottopposto all' Autorità dei medesimi; e per conseguenza non ammetteva in se stesso quell' Autorità infallibile, che a Dio solo compete.

San

San Gregorio il Grande sul finire del medesimo Secolo nella sua Lettera a Giovanni Patriarca di Costantinopoli stimò ben d'avvisarlo, che *colui, il quale s'arrischia a tentare di sciogliere ciò, che dai Generali Concilj è stato legato, oppure legare ciò, che dai medesimi è stato sciolto, non fa veruna sorta d'ingiuria agli stessi Concilj, ma bensì arreca alla sua propria Persona un notabilissimo pregiudizio; dum Concilia universali consensu sunt constituta, se & non illa destruit, quisquis præsumit solvere, quos ligat, aut ligare, quos solvunt*. Non fa quivi il lodato Santo Dottore la minima menzione nè del Papa, nè della Sede di Roma, ma unicamente si restringe a ragionare dei Concilj Generali, cioè delle legittime Assemblee della Chiesa.

Il Papa San Martino, che fiorì entro il Settimo Secolo, *noi siamo*, disse a chiare note, *i veri Protettori ed esatti Custodi dei Sacri Canoni, e non i perfidi Prevaricatori di essi, poichè sappiamo, che costoro incontreranno il meritato gastigo; Defensores Divinorum Canonum & Custodes sumus, non Prævaricatores, quandoquidem Prævaricatoribus conjunctæ sunt retributiones*. Così certamente non avrebbe parlato un tanto Pontefice, se fosse stato persuaso di godere da se solo una Suprema indipendente Autorità, poichè attesa la sua Infallibilità ad esso solo apparteneva il legittimo Diritto di potere formare de' nuovi Canoni, e additare le Regole inviolabili della Chiesa.

Innocenzo III. verso il fine del Dodicesimo Secolo in una delle sue Lettere a Filippo Augusto Re di Francia gli dichiara apertamente, che *di sua propria Autorità, e senza il consenso d'un Concilio Generale non gli darebbe l'animo d'annullare ciò, ch'era stato per l'innanzi decretato; mentre se ei mai s'arrischiasse di tentare una tal cosa, non potrebbe in verun modo esentarsi dalla Divina Indignazione, ed esporrebbe se stesso ad un' indelebile infamia; giacchè la sua sola Autorità non gli accordava l'arbitrio di dispensare intorno a quello, ch'era stato di già regolato e stabilito; si absque Generali deliberatione Concilii detrahere aliquid tentaremus, præter Divinam offensam, & mundanam infamiam,*

 quam

quam ex eo possemus incurrere ... cum contra præmissam veritatis sententiam nostra non possit Auctoritas dispensare. Un' infallibile Autorità non è giammai ristretta tra limiti così angusti.. Sta in di lei arbitrio il dispensare liberamente da tutte le Regole per l'addietro stabilite. Un' Autorità all' incontro, ch'è costretta a seguitarle, non può assolutamente prescriverne di nuove, e proporle come infallibili per regolare sì i Costumi che le Dottrine..

Eugenio IV. nel Quindicesimo Secolo trovossi astretto a confessare alla presenza del Concilio Fiorentino cominciato nel 1438., e conchiuso nel 1442., che *la Santa Sede Appostolica e il Romano Pontefice ricevettero da Gesù Cristo nella persona di San Pietro una piena potestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa Universale; nella maniera però, che viene prescritta dai Canoni, e dagli Atti de' Concilj*. Se dunque l' Autorità del Papa deve essere sempre subordinata a quella de' Concilj, i quali ad essa propongono le Regole da tenersi, bisogna necessariamente ancora ammettere per cosa indubitata, che il Papa non è infallibile; dappoichè l' Infallibilità non può essere da altri mai che dalla sola Infallibilità regolata. *Sanctam Apostolicam Sedem*, queste appunto sono le parole del Papa Eugenio Sess. 25. Conc. Flor., *& Romanum Pontificem in universum Orbem tenere Primatum, & ipsum Pontificem Romanum Successorem esse Beati Petri .... & ipsi in Beato Petro pascendi, regendi, & gubernandi Universam Ecclesiam, a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse juxta eum modum, qui & in Gestis Conciliorum, & Canonibus continetur*.

Quì poi mi sia permesso osservare come un Punto di grave importanza l' indegno e temerario ardimento dei Padri Labbè e Cossart Gesuiti, i quali maliziosamente ebber coraggio di falsificare le ultime parole d' Eugenio. Imperciocchè laddove si legge nell' autentico Originale stampato: *juxta eum modum, qui & in gestis*, il che significa una restrizione dell' Autorità Papale obbligata ad operare a tenore delle Regole de' Concilj, i suddetti Padri Labbè e Cossart vi sostituirono le seguenti parole: *quemadmodum & in gestis*,,

le:

le quali vengono a dare un differentissimo senso al legittimo Testo, formando solamente un' istorica narrazione della Condotta e dell' Autorità de' Papi. Chi desidera d'avere di tutto ciò una più esatta notizia non ha che a ricorrere all' Edizione originale dell' allegato Concilio stampata in Roma nel 1526., la quale per altro ora è rarissima.

Tutti i suddetti Papi, che furono illuminati, giacchè le loro Testimonianze sono chiare e precise, meritano d' essere anteposti ai Canonisti Romani, i quali colle vili loro Adulazioni sfigurano le verità più luminose non da altro sedotti che dal loro proprio Interesse.

CAPITOLO XXII.

Quinto Punto.

Il Concilio Universale legittimamente raccolto è superiore al Papa.

POichè adunque ormai più non sembra, che possa mettersi in dubbio, che la Chiesa è infallibile e fallibile il Papa, e che il Sovrano Tribunale necessariamente risiede, dove l' Infallibilità sta riposta, ognuno trovasi astretto ad accordare alla Chiesa un' Autorità superiore nel decidere a quella del Papa. Sarebbe un procedere contro il retto dettame della ragione, qualora in confronto di chi gode il privilegio dell' Infallibilità si dasse la Preminenza a chi ad errare è soggetto.. Questo per altro è il Punto, che or' ora discuteremo..

Il Bellarmino, il qual è stato uno de' più acerrimi difensori dell' Autorità del Papa, e che ha consacrata la sua profonda e vasta erudizione a sostenere la pienezza della di lui Potestà, ha composto un breve Trattato Italiano contro le dodici Considerazioni del Gersone. In esso dopo avere col maggiore sforzo esaltata l' Autorità Pontificia sopra il Concilio deduce una Conseguenza non mai per l'addietro nè proposta nè immaginata: vale a dire, che la Scrittura non avendo

istruiti di varie importantissime Verità, e avere loro insegnato come avevano a regolarsi, se fosse caduto in qualche grave errore un loro Fratello, diede ai medesimi per ultimo avvertimento, che, quando non iscorgessero in esso veruna sorta di emenda, l' astringessero a sentire il giudizio del Tribunal della Chiesa: *dic Ecclesiæ; va a denunziarlo alla Chiesa*. Ma con chi ragionò allora Gesù Cristo? Con tutti gli Appostoli, e per conseguenza ancora collo stesso San Pietro, ad esso solo rivolgendo il discorso come al più rispettabile degli altri, come al Capo della Chiesa, del quale i Papi sono i legittimi Successori. E a chi prescrisse di spedirlo? *Alla Chiesa; dic Ecclesiæ*. Dunque Gesù Cristo ha stabilito il Tribunale della Chiesa costituendolo superiore a San Pietro.

Sarà bene di quivi intanto avvertire, che qualora si rammemora nella Messa l'addotto Passo del Vangelo, negli antichi Missali si leggevano le seguenti parole: *respiciens Jesus in Discipulos suos dixit Simoni Petro, si peccaverit* &c. *fermando Gesù Cristo gli occhi sopra de' suoi Discepoli disse a Simone chiamato Pietro, se sarà delinquente* ec. Ma avendo dipoi di là a non molto i Papi considerato, che le accennate parole dirette a San Pietro lo incaricavano di presentarsi al Tribunal della Chiesa, e che pertanto distruggevano affatto la novella Dottrina de' Canonisti, presero il frivolo ripiego d'emendar il Missale cassandone il *Simoni Petro* per far credere ai Fedeli, che non fu da Gesù Cristo mandato San Pietro al Tribunal della Chiesa. Da tal cangiamento però non rimane punto snervata la forza del mio discorso; poichè non havvi chi possa dubitare, se il Salvatore abbia ragionato in quell' incontro con tutti gli Appostoli, nel numero de' quali entrando anche San Pietro, egli pure ricevette insieme cogli altri l'ordine espresso d'eseguire quanto a tutti allora fu comandato.

Tanto adunque è lontano, che non abbia Gesù Cristo nel suo Vangelo stabilito alcun Tribunale nella Chiesa, come malamente suppone il Bellarmino, che anzi per lo contrario dall' addotto Testo della Scrittura noi venghiamo a comprendere chiaramente, che nella medesima Chiesa furono

alzati

alzati in tal occasione tre differenti Tribunali l' uno all' altro subordinati. Il Primo inferiore agli altri due è quello d' un solo Vescovo; ed è additato nel seguente ammaestramento: *corripe inter te & ipsum solum*; *riprendilo da solo a solo*. Il Secondo consiste in un' Assemblea Sinodale particolare conforme l' altro precetto : *adhibe tecum unum , aut duos ; prendi in tua compagnia una o più persone* . Il Terzo finalmente superiore ad ogni altro è composto di tutta la Chiesa a tenore della Divina insinuazione : *dic Ecclesiæ ; denunzialo alla Chiesa*, acciocchè ella giudichi sovranamente ; e in tal caso se mai succedesse ch' ei ricusasse di sottometterfi alla finale di lei decisione, riguardalo come un Pagano : *si Ecclesiam non audierit, sit ut Ethnicus*. Questo è il formidabile Anatema, che Gesù Cristo prescrisse di fulminare con sovrana Autorità alla sua Chiesa, sopra la quale tanto è vero , che non ha egli voluto erigere un nuovo Tribunale , quale sarebbe quello del Papa , quanto che lasciò espressamente d'aggiungere: *si Ecclesiam non audierit , dic Petro ; se ricusa di stare al giudizio della Chiesa , fallo comparire innanzi a Pietro*; lo che doveva senza dubbio soggiungere , se non fosse falsissima la mostruosa Sentenza del Bellarmino, il quale s' avanzò arditamente a sostenere , che l' Autorità del Papa è superiore a quella de' Concilj.

Essendochè però ha usato il Bellarmino , per quanto gli fu possibile , ogni sforzo affine di raccogliere insieme tutte le ragioni, che possono recare qualche apparenza di vero alla strana sua Opinione della Superiorità del Papa alla Chiesa Universale, esamineremo accuratamente tutto ciò, ch'egli ha prodotto , ed efficacemente lo confuteremo . Aggiungeremo in appresso le prove invincibili, su cui s' appoggia il nostro sentimento Ortodosso , in virtù del quale siamo impegnati a sostentare, che il Concilio Ecumenico gode un' Autorità superiore a quella del Papa, e può giudicarlo e deporlo; che può farsi giuridicamente l'Appello dalle di lui Bolle, Scomuniche, Definizioni, da tutte insomma le sorte delle di lui Determinazioni al Tribunale Supremo della Chiesa unita insieme in un Concilio Generale ; che in fine il cre-

dere

dere diversamente è un dipartirsi dalla purità della Dottrina de' Santi Padri e dalle Decisioni de' Concilj.

CAPITOLO XXIV.

Risposte alle Ragioni, che ricava il Bellarmino dalla Sacra Scrittura.

SI lusinga il Bellarmino di far sussistere la falsa sua Proposizione colla Scrittura, coi Concilj, e colla Ragione; e io parimente mi darò il piacere di rispondere ad esso colla Ragione, coi Concilj, e colla Scrittura; e affine di conformarmi allo stesso suo metodo comincierò con additare le stravaganti di lui stiracchiature di alcuni Passi della Scrittura, le quali nulla giovano al suo disegno.

Il primo Passo, ch' egli rapporta da lui per altro mutilato d' una parola assai significante, è quello del Vigesimo Capitolo degli Atti degli Appostoli: *Iddio ha stabiliti i Vescovi per governare la Chiesa*. *Dunque*, egli conchiude, *il Papa, che è il Primo Vescovo, è superiore alla Chiesa.*

Ad oggetto di ben rilevare il proprio significato dell' addotta Testimonianza, e ravvisare insieme la fina soperchieria del Bellarmino per torcerla a favore del suo sentimento, bisogna soltanto recarla tutta intiera. Rivolgendo San Paolo il suo discorso ai Vescovi dell' Asia da lui congregati in Mileto così si fece a ragionare con esso loro. *Attendite vobis & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*; oppure come incontrasi nel Greco: *pascere Ecclesiam Dei*; *abbiate premura di voi stessi, e del gregge, sopra del quale lo Spirito Santo v' ha costituiti Vescovi per governare*; ovveramente come leggesi nella Greca Versione, *per pascere la Chiesa di Dio*. Il Testo genuino adunque è questo: *posuit vos Episcopos*, e non *posuit Episcopos*, come lo allega essenzialmente troncato il Bellarmino, il quale a bella posta senza dubbio omise d' inserirvi il Pronome necessario *vos*, perchè egli pure ben comprendeva, che quel solo era bastante a sventar la fallacia del suo malizio-

lizioſo Sofiſma, in cui ſi fa lecito d' applicare il ſuddetto Paſſo a tutti i Veſcovi, e non al Papa. Ma tanto è lontano, ch' ei da quel Paſſo ritrarre poſſa giammai alcun vantaggio alla ſua Oppinione che dal medeſimo piuttoſto deduceſi chiaramente, che tutti i Veſcovi ricevono la loro Autorità immediatamente da Dio.

Infatti non ſi renderebbe ridicolo chi argomentaſſe così: *Dio ha ſtabiliti tutti voi altri Veſcovi per governare, oppure per paſcere la ſua Chieſa; dunque il Papa gode un Autorità ſuperiore a quella del Concilio*. Può mai dedurſi dalla premeſſa propoſizione una più irregolare ed erronea Conſeguenza? Non ſarà più giuſto e più legittimo l' Argomento formato in queſta guiſa? *Iddio ha ſtabilito i Veſcovi per governare la Chieſa; dunque i Veſcovi ricevono la loro Autorità immediatamente da Dio; dunque il governo della Chieſa è puramente Ariſtocratico*. Perchè poi il ſuddetto Teſto indubitatamente ſi riferiſce a tutti i Veſcovi, e come l' accorda lo ſteſſo Bellarmino, i Veſcovi, coi quali ragiona San Paolo, erano ſottommeſſi al giudizio della Chieſa Univerſale, per queſto non può egli certamente dedurne conſeguenza alcuna favorevole al Papa.

Il Secondo Paſſo citato dal Bellarmino è il ſeguente. *Super hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam; ſopra coteſta Pietra io edificherò la mia Chieſa*. Dunque, egli ſoggiunge, Pietro è l'unico fondamento della Chieſa. Il fondamento è il Capo dell' edificio, il Capo ha l'Autorità ſopra del Corpo, e non il Corpo ſopra del Capo, e per conſeguenza il Papa è ſopra la Chieſa, e non la Chieſa ſopra il Papa.

Di queſto Argomento unicamente appoggiato a Similitudini di Similitudini, e perciò ſicuramente anche fallace, è agevole dimoſtrare la grandiſſima frivolezza. Io già a queſto propoſito poco addietro ad evidenza ho provato, che Gesù Criſto è l'unico Fondamento eſſenziale della Chieſa, e che San Pietro e gli altri Appoſtoli furono ſolamente, come li chiama Santo Agoſtino, i Secondi Fondamenti della medeſima: *ſecundaria Fundamenta*; lo che confermaſi maggiormente coll' addotta da me Teſtimonianza di San Giovanni

nella

nella sua Apocalisse, dove ci accerta, che tutti gli Appostoli furono egualmente i Fondamenti della Celeste Gerusalemme; sicchè quantunque San Pietro abbia ottenuto l'onore d'essere stato destinato Capo della Chiesa, ciò è avvenuto, non perchè egli fosse una di quelle Pietre, che le servirono di fondamento egualmente che gli altri Appostoli, come tante volte si è ridetto, ma per altra ragione, la quala è tuttora nascosta ne' Divini incomprensibili Arcani.

Benchè pertanto io pure convenga, che San Pietro sia stato da Gesù Cristo costituito Capo Ministeriale della sua Chiesa, tuttavia quindi non inferisco, ch'egli abbia un' Autorità ad essa superiore. Imperciocchè il Capo d'un Corpo, di cui insieme è parte, non è necessario, che sia in possesso d'un' Aurorità superiore a quella del medesimo Corpo. Comproverò ora una tal Verità coll' esempio sensibile e famigliare d'un Primo Presidente, il quale non v'ha dubbio, che realmente è il Capo del suo Parlamento. Per la ragione d'esser egli il principal membro del Parlamento gode forse il privilegio d'aver maggior Autorità del medesimo Parlamento? In virtù del suo Carattere, che lo rende il più rispettabile di tutti gli altri, è egli divenuto dai lor giudicj indipendente? Se il Cardinal Bellarmino fosse stato il Capo del Santo Offizio avrebbe egli perciò per anche partecipato il grado di Superiore del Santo Offizio in maniera, che lo costituisse insieme esente dalla di lui Autorità, e da ogni sorta di suggezione al medesimo Santo Offizio? Dalla Qualità adunque di Capo malamente si ricava una Superiorità sopra del Corpo, quando all' opposto non formando il Capo che una sola parte del Corpo, ed essendo la parte assai minore del tutto, non si può in verun modo concepire, come il Capo, e per conseguenza una sola parte del Corpo, vogliasi considerare come una cosa più rispettabile del medesimo Corpo, il quale abbraccia in se stesso insieme col Capo tutte ancora le altre membra.

Di questa medesima ragione posso io ora opportunamente valermi rapporto al Terzo Passo allegato dal Bellarmino;

 ed

ed è il ſeguente *paſce oves meas*; *paſci le mie pecorelle*; mentre ancora lo ſteſſo Papa non laſcia d' eſſere in virtù della riguardevole ſua Dignità una pecorella della medeſima greggia. Per tal motivo dall' addotto Paſſo non viene punto maggiormente avvalorata l' Oppinione del Bellarmino, poichè non ſi può nè deveſi metter in dubbio, che le accennate parole non ſieno ſtate da Gesù Criſto dirette nella Perſona di San Pietro a tutti gli Appoſtoli, e che l' iſtituzione d'un Paſtore ſopra una greggia l'eſenti dall' obbligazione di rendere eſatto conto di ſua condotta alla medeſima greggia, alla quale fu da Dio comunicato il diritto di ſcegliere il ſuo Paſtore; e quindi ancora l' autorità di privarlo della ſua Carica, quando egli ſe ne renda indegno, oppure contragga una formale incapacità di più lungamente eſercitarla.

A ciò appunto fece giudizioſamente rifleſſo San Cipriano, mentre preſentoglisi l' occaſione di dover ragionare del legittimo Diritto, che concerne al popolo di poter eleggere a ſuo beneplacito i proprj Veſcovi. *Habet*, dice egli, *poteſtatem vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recuſandi; quod & ipſum videmus de Divina Auctoritate deſcendere; egli ha non meno la facoltà di ſcegliere a ſuo piacimento que' Sacerdoti, che da lui ſono ſtimati degni di tal Miniſterio; ma ancora di ripudiare coloro, che a ſuo giudizio ne ſono aſſolutamente incapaci; la qual facoltà gli è ſtata benignamente da Dio compartita.* Talchè chiaramente ſi deduce, che ſiccome Iddio ha conceduto il diritto alla ſua Chieſa di poter comunicare al Papa l' Autorità Veſcovile, così alla medeſima Chieſa ha parimente compartito l' altro diritto, di poterlo liberamente ſpogliare della conferitagli autorità. *Res enim eodem modo diſſolvuntur, quo ſunt colligatæ; nella ſteſſa maniera come furono legate le coſe, ſi poſſono ancora diſciogliere*; e appunto eſſendo perſuaſa la Chieſa, che competevale indubitatamente un tal diritto, preſe ella la riſoluzione di deporre nello ſteſſo tempo tre Papi, uno dei quali era ſicuramente legittimo.

Adduce finalmente il Bellarmino un Quarto Paſſo della Scrittura, ed è quello, in cui ſi fa menzione del fedele Eco-

nomo

nomo dal Padre di Famiglia nella propria sua Casa stabilito; e per riuscire nell' impegno d'applicarlo a tutta forza al Papa, con cui non può avere alcuna analogia, arrischiasi a dire, che la Chiesa è la Famiglia di Dio, e il Papa il di lei Maggiordomo. Questo appunto è il termine, di cui si vale; e io molto mi meraviglio, che non abbia piuttosto adoprato quello di *Maggiordomomaggiore*, di cui si servono nella Spagna. Dopo avere anticipata sì bizzarra Interpretazione s' avanza a formare il seguente argomento. La Famiglia non ha alcuna autorità sopra il Maggiordomo, ma bensì il Maggiordomo sopra la Famiglia; dunque la Chiesa non ha punto d' Autorità sopra il Papa, ma bensì il Papa sopra la Chiesa.

E' difficile da decidere, se tal Argomento sia più ridicolo o malizioso. E' ridicolo e insieme malizioso, perchè mentre non vi si ravvisa alcuna sorta di connessione fra il suo Antecedente e la Conseguenza, adattando il Bellarmino, come ha il costume, l'addotto Testo alle sue torte idee, passa a formarne uno sciocchissimo discorso, che distrugge la giusta applicazione della Divina meravigliosa Parabola, della quale ora esporremo il proprio e vero significato.

Prima d'ogni altra cosa malamente si suppone, che nel citato Passo ragioni Gesù Cristo d' un Economo Generale dal Bellarmino chiamato il Maggiordomo. Imperciocchè nell' addotta Parabola intese soltanto Gesù Cristo di rendere noto a ciascheduno, come soglia Iddio ricompensare coloro, che soddisfanno colla dovuta esattezza a quegli impieghi, a cui vengono destinati, valendosi perciò della similitudine d' un Padre di Famiglia, che prima di partire dalla sua Casa l' ha provveduta d'un Economo particolare lasciandogli l' officio di distribuire il Pane al rimanente de' suoi Domestici: *Ut det in tempore tritici mensuram*. Aggiunse inoltre, che se restituitosi alla sua Casa il medesimo Padre di Famiglia trovato avesse, che il Dispensatore da lui incaricato di governarla fosse stato fedele esecutore de' suoi comandi, avrebbelo dichiarato in ricompensa del prestato servigio Economo Generale di tutte le sue sostanze: *Super omnia, quæ possidet, constituet eum.*

Non

Non fu dunque da Gesù Cristo impiegata la suddetta Parabola, che ad oggetto di significare la generosa ricompensa, che Dio promette ai Fedeli Dispensatori delle sue Grazie; e può nello stesso tempo anche servire per autorizzare i Passaggj da uno ad altro Vescovato. Ma è mai possibile, che ci riesca di capire l'argomento dal Bellarmino formato? Eccolo nel suo vero lume. Il Padre di Famiglia ricompensa il Fedele Dispensatore particolare, e lo solleva al grado di Economo generale, quando ha egli adempito il suo dovere, oppure lo punisce, quando invece di provvedere i Servi di Pane, li ha caricati di battiture; dunque il Papa è sopra il Concilio. Può darsi mai un argomento più sciocco, e una più strana illazione?

Collo stesso Passo però non potrà ora formarsi un altro argomento di gran lunga più concludente? Papa Innocenzio XI. a somiglianza del suddetto Economo del Vangelo è stato destinato a porgere il Cibo salutare alla Famiglia di Dio; ed egli in cambio di soddisfare appieno al suo dovere ha malamente battuto i Servi e le Serve: *cœpit percutere Servos & Ancillas* con lanciare un' ingiusta Scomunica contro un Ambasciatore, e interdire una Chiesa, perchè nel giorno di Natale erasi egli ivi cibato del Pane del Signore; dunque il Papa per avere così inconsideratamente operato, s'è esposto a sperimentare in se stesso la minaccia fatta dal Padre di Famiglia al malvagio Economo; Questo sì ch' è un argomento più giusto, naturale, e palpabile; nè la Conseguenza è punto stiracchiata come quella del Bellarmino; nè ha niente, che non sia egregiamente adattato alla vera significazione della suddetta meravigliosa Parabola da così celebre Canonista di suo mero capriccio mattamente interpretata.

C A-

CAPITOLO XXV.

Risposte agli Argomenti, che il Bellarmino pressume di ricavare dai Concilj.

NIente più felicemente riesce il detto Canonista nelle Prove, che per convalidare la sua Oppinione si vanta d'avere dai Concilj ricavate. La Prima, ch'egli propone, fu da lui tratta dal Concilio di Ginoessa contro Papa Marcellino convocato per avere desso empiamente offerto de' Sacrificj agl'Idoli. Ma tanto è lontano, che dal detto Concilio venga egli punto assistito per dimostrare la Superiorità del Papa sopra la Chiesa, che anzi tutto all'opposto nulla havvi di più efficace per potere sicuramente inferire l'Autorità legittima del Concilio sopra del Papa.

Dopo che Marcellino fu nel suddetto Concilio accusato, e attesa la deposizione di Settantadue Testimonj in quattro differenti Sessioni giuridicamente esaminati, ordinato il di lui Processo, il detto Papa, che fino a quell'ora avea pertinacemente negato il suo delitto, vedendosi di già apertamente convinto, prese la risoluzione di confessarlo, e genuflesso a terra unitamente col Concilio, segnò di sua propria mano l'Anatema contro se medesimo fulminato. *Subscripserunt in ejus damnationem, & damnaverunt eum; tutti i Padri colà congregati sottoscrissero la di lui Condanna, e così lo condannarono.*

Ma ecco donde prende occasione il Bellarmino di citare l'addotto Concilio per sostenere l'Autorità Pontificia. Fa egli osservazione, che dopo le allegate parole vi si soggiunge, che uno di que' Padri presenti al Concilio ad alta voce si espresse: *juste ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit, quoniam ore suo condemnatus est; giustamente costui di sua propria bocca si è condannato, e di sua propria bocca s'è sottommesso a ricevere l'Anatema, perchè di sua propria bocca s'è condannato.* Tutte le addotte parole indubitatamente sono del Concilio; ma le seguenti vi furono poscia aggiun-

giunte*: nemo enim unquam judicavit Pontificem, nec Præsul Sacerdotem suum*; *Stantechè da niuno fu mai giudicato il Papa, come da niun Prelato il suo Sacerdote*; *quoniam Prima Sedes non judicabitur a quoquam*; *perchè la Prima Sede non sarà da veruna Persona giammai giudicata*.

Ora da queste ultime parole prende motivo d' inferire il Bellarmino, che per chiara confessione dello stesso Concilio, il Papa non può essere da chisisia giammai giudicato. Ma oltrechè basta scorrere superficialmente tutto il Contesto per conoscere ad evidenza, che le parole *nemo enim* con quel, che siegue, vi furono posteriormente inserite (lo che comprendesi chiaramente dalla contrarietà e dalla poca connessione, che hanno colle precedenti), abbiamo altresì a considerare, che le medesime parole in virtù di quanto operò il prefato Concilio, da per se stesse si distruggono.

In fatti non è egli indubitato, e sicuro, che il detto Concilio ammise Denunzie, ordinò la formazion del Processo, interrogò giuridicamente l'Accusato, e convintolo del suo delitto non solo per la concorde testimonianza di Settantadue Persone, ma ancora per averlo dippoi confessato Egli stesso, di comune consentimento lo condannarono tutti i Padri di quell' illustre Consesso, *damnaverunt eum*, con essersi Egli pure alla terribile Sentenza sottoscritto, *ore suo condemnatus est*, e di più sottommesso a ricevere la meritata pena della fulminata Scomunica *Anathema suscepit*?

Eccolo dunque quasi ad un colpo giudicato, condannato, e scomunicato. Ma da chi mai furono effettuate tutte coteste cose? Non certamente dallo stesso Marcellino, poichè di già convengono tra di loro i Canonisti, che ciò non era possibile. Dunque dal Concilio. Bisogna quindi anche necessariamente affermare, che colle ultime sopramentovate parole nel Testo Genuino artificiosamente furono intruse, e non arrecano il minimo giovamento all'intento del Bellarmino. E per verità non sarebbe ella stata disconvenevole cosa all' allegato Concilio di raccogliersi espressamente affine di ricevervi una Denunzia, di formare il Processo, di ascoltare dei Testimonj, d' interrogare l'Accusato, quando non avesse insieme

sieme avuta una pienissima e legittima autorità di poter condannarlo?

Per finire d'abbattere quanto intorno a ciò, tenta di far credere il Bellarmino, si può anche aggiungere, che l'allegato Concilio non fu che un puro Sinodo particolare, non essendo in verun modo possibile, che avessero in quel tempo la maniera di raccogliersi i Padri in un Concilio Ecumenico a cagione della fierissima persecuzione di Diocleziano, la quale per fino obbligò di restare priva dopo la caduta di Marcellino del proprio Pastore per Sette Anni continui la Sede di Roma; vale a dire, fino alla sincera riconciliazione colla Chiesa dello stesso Marcellino, a cui con un glorioso Martirio venne poi fatto di felicemente lavare la brutta macchia della commessa sua colpa.

Fonda in secondo luogo la sua Oppinione il Bellarmino sopra l'Autorità del Concilio Romano tenuto sotto Silvestro, ove si legge: *La Prima Sede non è da alcuno giudicata; Prima Sedes a nemine judicatur*. Ma oltrechè il Cardinale Baronio incontrastabilmente ha manifestata la falsità del Capitolo *Costantinus*, e per conseguenza l'insussistenza dell'addotta Testimonianza, è facile lo sbrigarsi con rispondere, che le parole *a nemine judicatur*, hanno ad intendersi *a nemine particulari*, *da niuno in particolare*; ma non già *ab universa Ecclesia in Concilium Œcumenicum congregata*; *da tutta la Chiesa ragunata in un Concilio Ecumenico*.

E' ricavata la Terza Autorità dal Concilio di Calcedonia colà raccolto per metter argine alla temerità di Dioscoro, il quale avendo unito in Efeso un Secondo Concilio, o per dir meglio un Conciliabolo, o sia una Combricola di varj Vescovi del suo Partito, vi fece condannare il Vescovo di Roma. Fa forza su l'addotta sua Autorità il Bellarmino, perchè pretende, che dal Concilio di Calcedonia sia stato Dioscoro condannato per aver avuto l'ardire di giudicar il Papa. Dal che egli conchiude, che nell'allegato Concilio sia stato formalmente deciso, che non può essere il Papa dal Concilio giudicato.

Io però tengo ora in pronto due Risposte una di Diritto,

 l'al-

l'altra di Fatto; ed esse bastano ad atterrare tutto il Discorso del Bellarmino. Quella di Diritto si è, che, quand' anche fosse vero, che dalla Chiesa in Calcedone congregata fosse stato determinato, che non aveva il Conciliabolo d'Efeso alcuna Autorità di giudicar il Papa, non ne viene quindi in conseguenza, che non goda il Privilegio di poter condannarlo un Concilio Ecumenico legittimamente raccolto.

La risposta poi di Fatto è la falsa supposizione, che dal Concilio di Calcedonia sia stato Dioscoro condannato per aver egli avuta la temerità di far giudicare il Papa. Il Bellarmino di vastissima erudizione dotato, quando avesse voluto arricordarsi di ciò, che lasciò scritto Evagrio nel Capitolo Diciottesimo del suo Secondo Libro, non avrebbe artificiosamente occultate le vere Cause della di lui Condanna, arrecandone una, che non fu dal Sacro Concilio nemmeno immaginata.

Le Cause adunque, che indussero que' Padri a devenire alla Condanna di Dioscoro, furono l'avere costui malvagiamente sprezzati i Divini Canoni della Chiesa, l'aver trascurato d'obbedire ai comandi dello stesso Santo, e Generale Concilio, e l'essere stato scoperto Reo di parecchi altri gravi delitti; ma specialmente perchè essendo stato per la terza volta citato a comparire affine di scolparsi dalle addossategli accuse innanzi a quella celebre Assemblea, ricusò pertinace di presentarvisi. *Tum quod*, così espone il lodato Evagrio *, *Divinos Ecclesiæ Canones contempserit, tum quod Sancto huic & Generali Concilio minime obtemperaverit, tum propter alia multa crimina, tum quod tertio vocatus a Sancto hoc & Celebri Concilio, ut his, quæ ei sunt objecta, responderet, non venerit.*

Allegandosi quivi tutti i motivi della seguita Condanna di Dioscoro non vi si scorge nemmeno una parola del giudizio da lui promosso contro il Papa. All'incontro chi si fa ad esaminare gli Atti dell'addotto Concilio viene di leggeri in cognizione, che i Legati del Papa vi rimasero assai poco soddisfatti a cagione di certi casi, che sopraggiunsero.

Nemmeno l'Approvazione data dal Quinto Concilio Romano

mano al Libro d'Ennodio giova punto al Bellarmino. Oltre che non fu propriamente il detto Concilio che un puro Sinodo Provinciale, in cui Papa Simmaco ebbe la forza d'obbligarlo a dire ciò, che più gli tornava a grado senza punto derogare all' autorità de' Concilj Generali, deve ognuno restar persuaso, che una indeterminata Approvazione fatta ad un Libro non viene in conseguenza a dichiarare, che tutto il contenuto del medesimo Libro abbia a rispettarsi come Articolo di Fede. Il rammemorato Concilio (dicono tuttavia certuni) ha approvato il Libro d' Ennodio; nel Libro d' Ennodio si riscontra qualche sentimento favorevole alle Oppinioni del Bellarmino; dunque tutto ciò, che contiensi nel detto Libro è Domma di Fede. Ma che razza di Conseguenza è mai questa? Chi non vede quanto sia falsa, e quanto potrebbe divenire in appresso perniciosa alla Chiesa? Questa è una ragione, che appartiene al puro Diritto. Ma se esamineremo il Fatto, scopriremo, che, quanto leggesi nel Libro d'Ennodio, non ha il minimo rapporto nè all' Autorità del Papa, nè a quella del Concilio Generale; attesochè non altro deducesi da esso senonon che il Papa non può essere giudicato da qualsivoglia Persona particolare; e ciò universalmente viene accordato da tutto il Mondo.

Io poi non capisco per qual ragione il Bellarmino alleghi l'Ottavo Concilio Generale, nè vedo qual vantaggio possa trarne; poichè in esso non si parla mai, che il Concilio non abbia facoltà di giudicar il Papa. Ordina soltanto, che presentandosi il caso d'averlo a giudicare, s' usino tutte le maggiori circospezioni per evitare ogni rischio di temerariamente sentenziarlo. *Non tamen*, queste sono le precise di lui parole, *audaciter sententiam dicere contra Summos Senioris Romæ Pontifices*. Ora chi asserisce, che non bisogna temerariamente giudicare, certamente non dice, che del Diritto è privo di poter giudicare; anzi sembra per lo contrario, che ammettendo per incontrastabile il Diritto di poter giudicare, prescrive soltanto il modo di praticare un tal Diritto.

Per quanto spetta al Sinodo da Carlo Magno unito in Ro-

 ma

ma per disaminare i gravi lamenti contro il Papa Leone III. disseminati, tanto è lontano, che ciò possa essere giammai interpretato a favor dei Papi, che vi si rilevano anzi due cose sommamente loro pregiudiziali. La Prima, che in virtù degli Ordini da Carlomagno Re di Francia e Imperatore divulgati si formò il detto Sinodo. La Seconda, che il medesimo Imperatore sedette nella piena Assemblea con carattere di Giudice per ivi sentire tutte le accuse, che colà furono portate contro la Persona del Papa.

Per altro egli è verissimo, ch' essendo quello soltanto un Sinodo puramente particolare, in cui non doveasi ventilar Controversia alcuna Dommatica, ma porre qualche freno ai disordini ne' Costumi introdotti, mostrossi esso favorevole al Papa con acconsentire, che gli fosse lecito di fare in sua difesa un semplice Giuramento. E però Carlomagno, che oltre essere naturalmente inclinato alla moderazione e alla pietà agognava pure per suoi privati riguardi, che si ritrovasse qualche opportuno temperamento per far escire d'imbarazzo con onore il Papa, ne fu contentissimo, e operò in maniera, che l'Assemblea subito si disciolse. Sarà bene intanto osservare, che non fu quello, come or ora accennai, che un Sinodo particolare, da cui non si può dedurre alcuna conseguenza relativa all' Autorità de' Concilj Generali; e che ciò non ostante in esso pure furono ascoltate le accuse contro un Papa.

Quanto poi sia debole e vano il Discorso, che fa nel Settimo luogo il Bellarmino per sostenere la sua Oppinione, è agevole dimostrarlo. Egli l'appoggia su ciò, ch' è stato saggiamente avvertito nel Concilio Lateranense tenuto sotto Alessandro III., quel Papa sì rinomato per le gravissime differenze da lui avute coll' Imperatore. Ora questo Concilio disse, che bisognava andar sempre molto cauti, qualora trattavasi di devenire ad una nuova elezione del Papa; posciachè non havvi alcuno sopra la terra, che gli sia superiore; e da questo passa a conchiudere il Bellarmino, che nemmeno la Chiesa è sopra il Papa. Ma poteva e doveva ben egli considerare, che quando disse l'accennato Concilio, che nessuno

funo è superiore al Papa, egli intese dire nessuno in particolare; lo che è inconcusso . Questo però non impedisce, che in generale la Chiesa insieme unita non abbia una legittima Autorità sopra del Papa , e non possa ancora giuridicamente giudicarlo .

Minor conto finalmente dee farsi dell' Autorità, che adduce il Bellarmino dell' altro Concilio Lateranense , non solamente perchè esso non fu che un puro Sinodo di Vescovi Italiani , colà raccolti dalle vicinanze di Roma , ben affezionati al Papa, sordidi adulatori della di lui Corte, e per conseguenza inetti ad atterrare l' Autorità della Chiesa Universale ; ma ancora perchè dall' avere cotal Sinodo soltanto dichiarato, che il Papa ha il Diritto di trasferire altrove un Concilio , non si deduce , ch' esso abbia perciò formata una Decisione espressa, e come si chiama *Conciliariter* fatta, vale a dire, con tutte le prescritte Regole d'un Concilio, ma che colà si sieno intorno al detto Punto amichevolmente tra loro convenuti i Vescovi per usare un atto di compiacenza e di rispetto alla persona del Papa. Dal che evidentemente s' inferisce , che sarebbe una somma sciocchezza il pretendere, ch' abbia a riguardarsi come formalmente deciso un Articolo di Fede , quantunque non sene sia che di passaggio ragionato, e non v' abbia fatto figura che di semplice accessorio ad un altro Punto, che pur non è Punto di Fede ; e tutto questo in virtù di poche parole, che sembrano formar un semplice istorico Racconto.

C A P I T O L O XXVI.

Prove del Sentimento della Chiesa di Francia intorno l' Autorità de' Concilj.

ABbiamo finora fedelmente riportate tutte le pretese fiacche Autorità , che dal Diritto Canonico s' è sforzata di lambicare la mente sublime del Bellarmino. Ora ne produrremo noi contro lui delle altre, che non saranno nè mendicate nè ambigue, ma legittime e chiarissime Decisioni. E prima

prima d' ogni altra comparirà la incontrastabile Sacra Autorità del Santo Ecumenico Libero e Legittimo Concilio di Costanza, il quale non è meno rispettabile e sacro del Niceno, e di qualunque altro Concilio Generale de' Primi Secoli. *Eadem est enim Ecclesia Christi, idem Christi Corpus, eadem Sponsa, idem Spiritus Sanctus; questa è la medesima Chiesa di Gesù Cristo, il medesimo di lui Corpo, la medesima di lui Sposa, e il medesimo Spirito Santo, che la governa.*

Ora questo venerabile Concilio, a cui debitrice è la Chiesa della soppressione del più terribile di tutti gli Scismi, e delle fulminate Condanne di Wicleffo e di Giovanni Uss; Concilio, che fu onorato della presenza di due Papi, dell' intero Collegio de' Cardinali, di due Patriarchi di Costantinopoli l' uno, l'altro d'Antiochia, dell'Imperatore in persona, e degli Ambasciatori di tutti i Principi Cristiani, confermato da Martino V. con un' Approvazione nello stesso Concilio inserita, e pubblicata espressamente con una Bolla particolare, benchè per altro il detto Concilio per la validità non ne avesse alcun bisogno; questo Concilio, dico, in termini precisi chiaramente e schiettamente giudicò, e canonicamente determinò, che il Papa è soggetto al Concilio; che il Concilio ha sopra il Papa ogni Diritto d'Autorità, di Giurisdizione, e di Correzione; e che il Papa infine è rigorosamente obbligato a prestargli una cieca obbedienza.

Ecco le sue stesse parole dalla Quarta Sessione dei 30. Marzo 1415. fedelmente estratte: *Synodum in Spiritu Sancto congregatam, Generale Concilium facientem, Ecclesiam Catholicam militantem repræsentantem, potestatem a Christo immediate habere, cui quilibet cujuscumque status vel Dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire tenetur in eis, quæ pertinent ad Fidem, & extirpationem dicti Schismatis, & reformationem generalem Ecclesiæ Dei, in Capite & in Membris.* Quindi ad oggetto di levare ogni ambiguità stabilisce lo stesso Concilio, che la già fatta Decisione non si restringe soltanto ad ogni Papa ambiguo e incerto, ma a quello ancora si estende, che sarà riconosciuto da tutta la Chiesa.

Le

Le seguenti infatti sono le di lui parole contenute nella Quinta Sessione, la quale fu fatta li 6. Aprile 1415. *Quicunque cujuscunque conditionis, status; Dignitatis, etiamsi Papalis, qui mandatis, statutis, seu ordinationibus, aut præceptis hujus Sacræ Synodi, & cujuscunque alterius Concilii Generalis legitime congregati super præmissis* (cioè sopra le Decisioni della Quarta Sessione) *seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur, & debite puniatur, etiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo*. Laonde chiaramente dalle addotte parole si comprende, che non vi si ragiona solamente del tempo di torbidi e di Scismi, ma di qualunque altro tempo, in cui si possa trovare la Chiesa. Le quali cose non ebbe difficoltà di confermare lo stesso Martino V. in detto Concilio esaltato alla Papale Dignità li 22. Aprile del 1418., con una sua Bolla particolare, con cui si sottomette egli medesimo a tutte le Decisioni del Concilio di Costanza, come rappresentante la Chiesa universale.

Io so, che i Romani e specialmente Schelstrate impegnati a sostenere ad onta dell'evidenza le erronee loro Massime, non trovando altro ripiego onde uscir d'imbarazzo, s'immaginarono d'alterar il Concilio; ma il Padre Maimburg Gesuita *Traitè de Eclise de Rome*, e il celebre Antonio Arnauld *de l'Autoritè des Conciles Generaux* con irrefragabili monumenti inseriti nei loro Scritti discoprirono chiaramente l'inganno, ed hanno fra tutti gli altri la gloria d'aver mantenuta illibata la verità delle Decisioni del Concilio di Costanza.

Per quanto però spetta al Bellarmino, ebbe egli la petulanza d'opporre al detto Ecumenico Concilio le seguenti tre cose. La Prima che non vengono in esso col nome d'Eretici qualificati coloro, che negano francamente la dipendenza del Papa dall'autorità della Chiesa. La Seconda che le addotte parole del Concilio sempre debbonsi riferire ad un Papa incerto, come furono i tre Papi Scismatici, allorchè radunossi il detto Concilio. La Terza finalmente ch'essendosi tenuto il detto Concilio senza l'assistenza del Papa era desso

perciò

perciò un Corpo senza il suo Capo, e per conseguenza privo affatto della legittima Autorità, che gli rendesse lecito il definitivamente decidere le materie alla Fede appartenenti.

La Prima Obbiezione del Bellarmino per darle il titolo, che giustamente si merita, è molto sciocca e ridicola. Imperciocchè quando un Concilio canonicamente ha determinato in termini espressi prevalendosi delle parole *ordinat*, *disponit*, *statuit*, *decernit*, *&* *declarat*; *ordina*, *dispone*, *stabilisce*, *determina*, *e dichiara*, *che ogni Potenza e per fino lo stesso Papa sia astretto ad obbedire*, non è ciò un dichiarare Eretici tutti coloro, che hanno l'audacia e l' ostinazione di sostenere l'opposto? Essi mai inteso a dire, che dopo una Decisione affirmativa intorno a qualche Domma di Fede sia necessario proibire di tenere la negativa, mentre di già è indubitato, che di due Proposizioni Contraddittorie, quando una incontrastabilmente è vera, bisogna, che l' altra assolutamente sia falsa?

Quando il Concilio di Trento decise il Punto di Fede circa il Purgatorio, e definì, ch' era d' uopo ammetterlo, ha egli forse giammai detto essere Eretico il negarlo? E la di lui Approvazione e Decisione riguardo all'affermativa non tira seco in conseguenza l' Anatema contro chi è determinato a sostenere la negativa, mentre l' esservi e il non esservi realmente il Purgatorio sono due Proposizioni contrarie, le quali non possono insieme accordarsi e sussistere, niente meno che l'avere o il non avere Autorità indipendente dalla Chiesa? Se dunque dal Concilio di Costanza veramente fu definito, che il Papa deve onninamente obbedire al Concilio, fu pure per conseguenza dal medesimo determinato, che ogni Papa, il quale osa sostenere il contrario, distrugge formalmente quanto intorno ad un tal Punto fu da esso con piena e matura deliberazione stabilito.

Papa Pio II. dopo aver riscontrato, che l' Autorità del detto Concilio di Costanza era affatto uniforme a quella del Concilio di Calcedonia, dalla forza della verità sentissi astretto a confessare, che chiunque s' oppone alle Decisioni di tal Concilio, è un Eretico manifesto. *Sicut*, queste sono le stesse

se

se di lui parole , *illud Calcedonensis Synodus ex Sacra Scriptura resumpsit, sic hoc, quod disputamus, Constantiense Concilium excerpsit; & sicut illud est Fidei Catholicæ, sic etiam istud; & præter utrumque sentiens Hæreticus est; in quella guisa*, dice egli, *che il Concilio di Calcedonia dai Testi della Scrittura ha dedotti i suoi Stabilimenti, ha pur anche operato il Concilio di Costanza ; onde siccome ciò , che fu da quello definito, porta con seco il carattere di Articolo di Fede, così la medesima cosa dee tenersi anche di questo; sicchè senza dubbio quegli è un Eretico , che sente il contrario a quanto dall' uno o dall' altro dei due Concilj fu saggiamente determinato .*

Poco più abbasso aggiunge ancora il medesimo Pio II. il seguente sentimento . *Est igitur ex Fide Catholica hæc Veritas, eamque omnes amplecti debent , cui qui resistit pertinaciter, Hæreticus censendus est; nec durum alicui videatur Hæreticum dici, qui Generalis Concilii Auctoritati derogat ; questa Verità adunque è indubitatamente Ortodossa, e a tutti corre preciso debito di riconoscerla; laonde chiunque ha l' ardire di pertinacemente negarla , dee tosto calcolarsi tra gli Eretici; nè sembri strano, che si dia il nome d' Eretico a colui, che ha la sfrontatezza di contraddire all' Autorità d' un Concilio Generale.*

Molto più inetta ed insulsa della precedente è la Seconda Obbiezione del Bellarmino ; stantechè niuno di que' Padri , ch' intervennero al Concilio di Costanza , e scrissero in appresso intorno ad esso, s' è giammai arrischiato di metter in dubbio , che le parole del detto Concilio non abbiano a riferirsi anche ai veri e legittimi Papi; e solo dopo conchiuso il Concilio di Basilea , s' è formato un vilissimo branco di Canonisti, i quali tratti dal privato loro guadagno ricorsero per ischermirsi ad un sì miserabile sutterfugio. Basterà ad atterrarli la sola Testimonianza del sopramentovato Pio II. , che sotto nome d' Enea Silvio fu Secretario del detto Concilio di Basilea, dal quale quello di Costanza fu confermato . Egli è vero bensì , ch' essendo stato lo stesso promosso poscia al Pontificato cangiò per suoi particolari riguardi sentimen-

timento; ma le ritrattazioni, che a cagione del suo proprio interesse furono da lui posteriormente praticate, non iiminuiscono punto la forza della Verità, che i lumi della ragione aveanlo indotto ad ingenuamente confessare.

Ecco dunque come egli scrisse non essendo ancora arrivato all'apice degli onori. *Videndum est*, dice egli, *an hoc sit Fidei Catholicæ credere Concilium esse supra Papam*; *fa di mestiere esaminare, se sia un Articolo di Fede, che il Concilio sia superiore al Papa*. Non dice già: *supra Papam, dubium; superiore ad un Papa incerto*. Così poi egli prosiegue: *credere igitur Papam subesse Concilio non minus est Fidei Catholicæ, quamvis aliqui aliter sentiant; id enim omnes credere adstringimur, quod ex Codice Evangelico sumitur; il credere, che il Papa sia sottopposto all'Autorità del Concilio non lascia d'essere un Articolo di Fede sulla ragione, che alcuni sostentano il contrario; attesochè tutti sono astretti a credere ciò, che viene estratto dal Sacro Libro degli Evangeli*.

Vie maggiormente rinforza il suo Discorso in questo modo continuandolo: *ut ea, quæ dicimus de Superioritate Concilii Generalis ex dictis Christi Jesu Redemptoris nostri, atque ex Epistolis Magistri Gentium colliguntur; ergo ad credendum omnes adstringunt. Quod autem ista ex Evangelico recipiantur Testimonio, est Constantiense Concilium, quod Auctoritatem suam super his verbis: dic Ecclesiæ; & ubi duo vel tres; & quæcunque ligaveritis; & hujusmodi fundatum vult; ma ciò, che noi affermiamo della Superiorità del Concilio Generale si raccoglie dalle parole di Gesù Cristo nostro Redentore e dalle Lettere dal Dottor delle Genti; sicchè noi siamo tenuti a crederlo. Che ciò poi sia dall' Evangelio cavato, ce ne avverte il Concilio di Costanza, il quale pretende, che la sua Autorità sia appoggiata sulle seguenti parole: manifestalo alla Chiesa; allorchè voi sarete due o tre insieme uniti; tutto ciò, che voi legherete, resterà legato; e altri somiglievoli Passi*.

Conchiude finalmente Pio II.: *quare cum Magna & Sancta Constantiensis Synodus veritatem illam prædicaverit de Supe-*

Superioritate Concilii Generalis, quid obstat quominus hanc esse veritatem Fidei Catholicæ profiteamur? Avendo pertanto il grande e santo Concilio di Costanza di già definita la verità della Superiorità del Concilio Generale, non avremo a confessare essere questa una verità della Fede Cattolica?

Nella fin qui addotta Testimonianza di Pio II. trovasi nemmeno una parola, che dia occasione di sospettare, che il detto Concilio non abbia ad intendersi che di Papa incerto? Non venghiamo noi dalla stessa Testimonianza bastantemente assicurati, che il medesimo Concilio appoggia la sua Decisione ai Testi incontrastabili del Vangelo, il quale non può avere alcun rapporto alle circostanze di qualche Scisma?

Ma io aggiungerò ora un' altra cosa molto significante. Questa si è, che il medesimo Concilio di Costanza esercitò realmente la sua Superiorità sopra i legittimi Papi. Imperciocchè nella Sessione diciasettesima vietò espressamente a tutti i futuri Papi di deporre dal Cardinalato Angelo Correro, il quale sotto il nome di Gregorio XI. fu uno dei Papi Scismatici, di levargli la Legazione della Marca d' Ancona, e d' astringerlo a rendere conto della sua Amministrazione di tutto intiero il corso del di lui Pontificato. Nella Sessione poi trentesimanona comanda inoltre ai futuri Papi d' unire il Concilio Generale dentro un certo prescritto tempo; al che Martino V. legittimo Papa non lasciò di sottomettersi con esattamente obbedire agli ordini stabiliti. Intorno le quali cose tornerà intanto bene d' osservare, che il detto Concilio adopra il termine *teneantur*, vale a dire *sieno tutti indispensabilmente obbligati*; il quale termine viene senza dubbio a dinotar nel Concilio, che l' ha usato, Autorità e Diritto di poter comandare.

Circa alla Terza Obbiezione che il detto Concilio senza l' assistenza del Papa era un Corpo acefalo, cioè senza Capo, e che non poteva perciò decidere de' Dommi di Fede, egli è un solennissimo errore, non solamente perchè viene tosto per se stessa a distruggersi attesa l' Approvazione di Martino V., che per altro, come altrove accenna, non era punto necessaria; ma ancora perchè, se mai avesse alcuna forza il

 falso

falso raziocinio del Bellarmino, diverrebbe nulla ed invalida la Condanna ivi seguita delle Eresie di Wicleffo e di Giovanni Uss. Imperciocchè se il detto Concilio non avesse avuta l'Autorità di decidere de' Dommi di Fede, non avrebbe potuto nemmeno condannare gli accennati due Eresiarchi. Ma poichè il Bellarmino non avrà certamente la temerità d'affermare una tal cosa, bisogna necessariamente, che suo malgrado si riduca anche a confessare, che lo stesso Concilio aveva certamente l'Autorità di potere decidere de' Dommi di Fede.

Aggiungasi a tutto questo essere falsissimo, che un Concilio senza l'assistenza del Papa cessi d'essere un Corpo perfetto della Chiesa; dappoichè non le manca giammai il suo Capo essenziale, ch'è Gesù Cristo. Ella è quindi un'empietà detestabile, e un'orribilissima Bestemmia il pretendere di sostentare, che quando alla Chiesa manca la presenza del Papa, il quale, come altrove ho dimostrato, non è finalmente che il di lei Capo Ministeriale, rimanga essa priva del proprio Capo. Imperciocchè se così fosse, ne seguirebbe, che in tutte le occasioni di morte del Papa, lascierebbe la Chiesa di restare intiera e perfetta, e continuerebbe in essa un sì deplorabile disordine fino all'elezione di un nuovo Papa, vale a dire per lo spazio talora di alcuni Anni, come più di una volta è avvenuto. Chi però ardisse di avanzare una simile Proposizione, giungerebbe al colmo della sfacciataggine; posciachè la Chiesa insieme unita senza l'assistenza del Papa, sebben anche egli tentasse d'impedirne la unione, non cesserebbe per questo d'essere la vera e perfetta Chiesa. Infatti egli è indubitato, che i Primi Concilj Ecumenici, e un gran numero di quelli, i quali, quantunque non sieno fregiati di sì cospicuo carattere, vengono nullameno rispettati da tutta la Chiesa, non furono raccolti che in virtù dell'espresso comando degl' Imperatori, oppure di altri potenti Sovrani. Onde talvolta accadette, che alcuni di essi, come si vuole di quello di Efeso, sieno stati formati e conchiusi senza l'intervento non solo del Papa, ma nemmeno dei di lui Legati.

Atte-

Attesochè adunque nel Concilio di Costanza, il quale da quelli di Basilea, e di Pisa venne concordemente approvato, fu canonicamente definita la Superiorità del Concilio sopra del Papa, siamo in debito d'aderire al sentimento dello stesso Pio II., e col medesimo dichiarare, che sia una formale Eresia l'ostinarsi a sostenere il contrario. A questo proposito vanno pertanto molto bene in acconcio le parole del Concilio di Calcedonia. *Regula est, ut ab hac electa Synodo non liceat appellare. Hæc est Fides Patrum; qui præter hoc sapit, Hæreticus est; tengasi per costantissima Regola, che non è lecito in verun conto opporsi a quanto da questo Santo Concilio è stato determinato. Così appunto credono i Padri; e chiunque altramente la intende, abbiasi per Eretico*. Senza però prendersi alcuna pena dei terribili Anatemi dei Concilj colla più petulante arditezza propalò il Bellarmino, che dal Concilio si può lecitamente appellare al Papa.

Quid non mortalia pectora cogis
Ostri sacra Fames?
A che mai non riduce la ingorda agonia della Porpora?

Da quanto si è detto fin ora, sembra, che colla Scrittura, coi Concilj, e colla Ragione noi possiamo francamente conchiudere, che il Papa in qualsivoglia cosa è sempre inferior al Concilio; ed è un error manifesto il sostener il contrario. Conciosiachè, quand' anche atteso il bizzarro pensiero del Bellarmino noi dovessimo ammettere, che il Papa sia il Maggiordomo della Casa di Dio, non è mai da presumere, che Gesù Cristo, il quale è così giusto, voglia preferire il Maggiordomo alla sua Sposa; quella diletta Sposa, che per valermi dei termini della Scrittura è quasi una possente Armata disposta in Battaglia a conquidere in ogni incontro i Nemici della Fede, e difendere fino alla consumazione de' Secoli il glorioso Regno del suo Celeste Sposo.

Per vieppiù stabilirci nella Verità incontrastabilmente già dimostrata non lascieremo di ricordare, che anche nel Concilio di Basilea parimente Ecumenico celebrato sotto il Pontificato

tificato d' Eugenio IV. nel 1431., furono rinnovate e confermate nella Seconda Sessione le Decisioni della Quarta e Quinta del Concilio di Costanza; e in esso pure fu definito come verità indubitata, che il Concilio è superiore al Papa, e che deve questi riconoscersi a quello sottopposto almeno nelle seguenti tre cose; primo in ciò, che s' appartiene alla Fede; secondo in ciò, che spetta all' estinzione degli Scismi; terzo in ciò, che riguarda la Riforma de' costumi nel Capo non meno che nelle Membra della Chiesa.

Queste, come ognun vede, sono Definizioni costanti e decisive circa la Superiorità del Concilio. Scorgendo però in virtù delle dette Determinazioni Papa Eugenio ristretta la sua Ambizione e Autorità tra i giusti limiti del dovere usò ogni sforzo per soverchiare il Concilio. Ma malgrado tutti i di lui artificiosi raggiri e le allegate ragioni fu nella Sesta Sessione nuovamente deciso, che il Concilio di Basilea rappresentava la Chiesa universale, e che per conseguenza la sua Autorità era superiore a quella del Papa.

Tanto fu il dispiacere, che ne concepì Eugenio dal veder delusi i varj suoi tentativi, che risoluto di resistere, per quanto poteva, a tutta intiera quella venerabile Assemblea, promulgò indi tre Bolle consecutive, colle quali tentò d' annullare tutto ciò, che nel Concilio di Basilea era stato con somma circospezione decretato. Arrivò in esse per fino à dichiarare, che il Papa era superiore all' Autorità del Concilio. Poco mancò, che la di lui ostinazione non cagionasse de' cattivissimi effetti; e non fosse di fomento a nuovi Scismi, e a nuovi torbidi, che allora allora s' erano felicemente sopiti. Ma a sì terribili disordini finalmente riflettendo Papa Eugenio, rientrò in se stesso, e per ovviarli s' indusse a pubblicare una Quarta Bolla, nella quale non solo rivocò quanto avea nelle tre Precedenti ciecamente promulgato, ma riconobbe ancora come Ecumenico lo stesso Concilio di Basilea, e approvò apertamente tutti i di lui Decreti. Ecco le sue precise parole. *Decernimus & declaramus præfatum Generale Concilium Basileense a tempore prædictæ incboationis suæ legitime continuatum fuisse & esse, prosecutionem semper ba-*

habuisse, continuari, ac prosecutionem habere debere ad prædicta (è qui da notarsi, che si trattava in quel tempo della Condanna dell' Eresia, dell'estinzione dello Scisma, e della Riforma della Chiesa nel Capo e' nelle Membra) *& pertinentia ad ea, perinde ac si nulla dissolutio facta fuisset; quinimmo factam dissolutionem irritam & inanem de consilio & assensu simili* (Cardinalium) *declarantes ipsum Sacrum Concilium Generale Basileense pure, simpliciter, & cum affectu ac omni devotione & favore prosequimur, ac prosequi intendimus . . . . . quidquid per nos, aut nostro nomine in præjudicium, aut derogationem prædicti Sacri Concilii Basileensis, seu contra ejus Auctoritatem factum & attentatum, seu assertum est, cassamus, revocamus, irritamus, & annullamus, nullas & irritas fuisse & esse declaramus . . . . Nos autem deinceps a novitatibus & gravaminibus seu præjudiciis inferendis ipsi Sacro Concilio . . . . realiter & cum effectu desistemus.*

Egli è adunque onninamente indubitato e sicuro, che attesa la Decisione della Chiesa Universale in Basilea in un Concilio ragunata, la quale fu pur anche solennemente ammessa e approvata dall' allora Regnante Pontefice Eugenio IV., il Concilio Generale gode un' Autorità assoluta indipendente e superiore a quella del Papa. Tale è sempre stato, e tale sarà nell' avvenire il sentimento non solo della Chiesa di Francia, ma ancora la invariabile e costante Dottrina della Chiesa Universale.

CAPITOLO XXVII.

SESTO PUNTO.

Dell' Autorità di convocar i Concilj.

DOpo che in vigore delle formali Testimonianze della Scrittura definì il Concilio di Costanza, che il Tribunale della Chiesa Universale nel Nome di Gesù Cristo congregata era superiore al Papa, e prescrisse innoltre ai futuri

turi

turi Pontefici di convocare dentro lo ſpazio di certo tempo il Concilio, agli ordini ſupremi del detto Concilio obbedì puntualmente Martino V., e radunò di là a cinque Anni quello di Pavia, il quale a cagione del pullulato Contagio di comune conſentimento de' Padri a Sienna fu poi trasferito; e ſette Anni appreſſo intimò ancora l'altro di Baſilea, che prima d'incominciare fu dalla di lui morte preceduto.

Succedutogli nel Pontificato Eugenio IV., uomo di ſua natura torbido e inquieto, più atto a maneggiare la ſpada che a reggere la nave Appoſtolica, confermò immediatamente i Legati dal ſuo Predeceſſore traſcelti a preſedere in ſua vece al detto Concilio. Ma non sì toſto pervenne a ſua notizia, che fino dalla Seconda Seſſione avevano ratificate i Padri le Deciſioni del Concilio di Coſtanza, e di più aggiunto, che non era in arbitrio del Papa traſportare altrove ſenza la loro approvazione il Concilio, eſſendo queſta una maniera almeno indiretta o di ſcioglierlo affatto, o di prolungarlo a piacere; Eugenio IV. io dico, che ben conobbe, che con ciò veniva a notabilmente diminuirſi la ſua preteſa indipendente Autorità, tentò d'impedirne il proſeguimento. Penetratoſi dai Padri il di lui diſegno nella Terza Seſſione convennero tutti nel ſentimento, che non dipendeva in alcun modo dal capriccio del Papa il fare, che ne ſeguiſſe la ſoſpenſione.

Formata appena cotal Deciſione ſcriſſe toſto il Cardinale Giuliano, Legato e Preſidente del Concilio, una Lettera molto efficace al Papa, e i Padri intimato avendo ai Cardinali della Corte di ſubito comparire in Baſilea, ſpedì Eugenio quattro Deputati al Concilio, i quali nella Seſta Seſſione in eſſo introdotti non mancarono di adopraſi colla maggior energia per ſoſtenere la preteſa Autorità del Papa. Ma il Concilio inviata avendo per via d'una Lettera Sinodale una riſpoſta ſeria e concludente al medeſimo Papa, queſti non ravviſando altro ſpediente, onde ſoſtentare ad onta della legittima Autorità del Concilio la vana ſua pretenſione, che mettere in eſso la confuſione e il diſordine, convocò in Ferrara un altro Concilio, de' ſoli ſuoi aderenti compoſto,

posto, che dippoi a Firenze fu trasferito. Di ciò giustamente irritati i Padri con tre successive Canoniche Citazioni gl' intimarono di obbedire; ma trovatolo sempre più contumace presero il ripiego di dichiararlo decaduto dal Pontificato con sostituire canonicamente nella di lui Dignità Amadeo di Savoja, il quale assunse il nome di Felice V.

Invece di riscuotersi punto Eugenio a sì vergognoso e terribile trattamento pensò ad accrescere il numero de' suoi Partigiani, elevando al Cardinalato diverse persone sue ben affette, tra le quali due Greci, che s'erano adoperati ad unire apparentemente le Chiese d'Oriente, e d'Occidente, così lusingandosi di rendere più luminoso il suo Concilio di Firenze, dopo la conclusione del quale, e di quello insieme di Basilea morì il detto Papa nello Scisma da lui medesimo originato.

Ebbe costui per suo Successore Niccolò V., al quale riuscì di guadagnare colle sue dolci attrattive i cuori di tutti i Sovrani; laonde affin di sedare presto lo Scisma fu tenuto il Sinodo di Lione, ove tutte le differenze furono ad un tratto amichevolmente composte; e Felice, ch'era dotato d'un soave temperamento nulla meno del suo Competitore, rinunziò spontaneamente il Pontificato, a condizione tuttavia di restare egli non solo in possesso del Cardinalato, ma di essere ancora assicurato sua vita durante d'una ragguardevole Legazione, e che i Cardinali da lui promossi fossero a quelli di Niccolò incorporati. Di tali disposizioni rimanendo tutti appieno soddisfatti cessò immediatamente lo Scisma, e di consentimento universale della Chiesa e dello stesso suo Competitore fu ratificata l'Elezione dubbiosa di Niccolò, il quale, benchè non vene fosse veramente alcun bisogno, si compiacque di confermare con una sua Bolla particolare il sopramentovato Concilio di Basilea.

Disposti essendo in virtù della prudente direzione di Niccolò V. in cotal guisa della Chiesa gli affari, i Papi di lui Successori ricusarono di conformarsi ai già formati santissimi stabilimenti; e riguardando di mal animo, che i soli Concilj servissero d'ostacolo alla loro pretesa indipendente Auto-

 rità,

rità, presero lo spediente di abrogare per *desuetudinem* l'uso sì lodevolmente per Divina Istituzione introdotto de' Concilj; e acciocchè mai non cadesse in pensiero ai Principi Temporali d' astringerli a convocarli, fomentarono implacabili guerre tra i Cristiani, persuasi, che finotantochè si manterranno le turbolenze e le discordie, potranno a poco a poco ingrandire la loro Autorità e renderla affatto indipendente.

Infatti da che rimase estinto felicemente lo Scisma, in cui fu involta la Chiesa, tutte le guerre, che ricolmarono d' orrore, e spavento l' Europa, si sa di certo, che furono dai Papi o accese, o fomentate secretamente, o anche talvolta col presidio delle loro forze pubblicamente sostenute, senza che nello spazio di un Secolo intiero si curassero mai di ragunare alcun Concilio; e tant' oltre avanzossi sì lagrimevole trascuratezza, che Giulio II., quel Papa del riposo nemico, il quale, come si suol dire, per maneggiare liberamente la Spada di San Paolo gettò a terra le Chiavi di San Pietro, Giulio II., dico, dopo avere nelle guerre d' Italia più volte cangiato partito, secondo che spingevalo il suo particolare interesse, o dettavagli il capriccio, concepì un implacabile astio contro il buon Re Lodovico XII., quel Padre sì rinomato del popolo, per aver egli fatto di sua propria Autorità unir un Concilio Nazionale nella Città di Tours, nel quale fu determinato di spedire una Deputazione al Papa per impegnarlo a convocare un Concilio Generale; al che avendo egli ricusato d' aderire, s' accordarono fra loro i Principi Cristiani di raccoglierne uno in Pisa, il quale fu poi trasferito a Milano, e di là passò a Lione: dove attese le astuzie e gl' intrighi praticati dal detto Papa Genovese, che sapeva il segretto di mettere in diffidenza i suoi Nemici, nulla fu stabilito e conchiuso. Mentre che però era tuttavia da tali dissensioni agitata la Chiesa, morì finalmente il detto Papa, il quale coll' idea di far un contrapposto al Concilio di Pisa ne aveva intimato un altro in Roma medesima nelle Chiesa del Laterano.

La morte seguita del Papa, e l' Esaltazione di Leone X.

al

al Pontificato furono il motivo, che si disciolse immediatamente il Concilio dai Principi raccolto; dappoichè eglino si lusingavano, che quello, che sarebbesi allora tenuto nel Laterano, dovesse essere un Concilio Ecumenico. Ma Leone X., che univa in se stesso la Politica Firentina e la Romana, e che, quantunque fosse portato al lusso e ai divertimenti, non lasciava d'essere uno de' più abili e astuti Principi della Terra, seppe schivar destramente l'incontro di tener un Concilio Generale, e restringendosi a formar un'Assemblea composta nella maggior parte di soli Vescovi Italiani e delle vicinanze di Roma, presso che tutti alla sua Corte propensi e ai suoi interessi favorevoli, venne a lui fatto, che non si propose e non si decise in essa se non ciò, che concerneva il vantaggio particolare del medesimo Papa, il quale inteso unicamente a secondare le sue private inclinazioni non pensava che a vivere splendidamente, solazzarsi, e spendere con profusione.

Finalmente dopo un infinito numero di premurosissime istanze, e attesochè la povera Chiesa gemeva e sospirava, perchè pure si radunasse un Concilio Generale affine di reprimere e condannare le Eresie di Lutero e di Calvino, le quali per essersi omesse le Universali Assemblee erano divenute oltremodo orgogliose, Papa Paolo III. cento e cinque Anni dopo la conclusione di quello di Basilea nel 1547. intimò la convocazione di quello di Trento. La di lui industria però congiunta a quella, che fu in appresso praticata dai di lui Successori partorì il miserabile effetto, che di questo stesso Concilio fu differita la Conclusione fino all' Anno 1564., dopo che desso fu trasferito da colà a Bologna, e indi richiamato ancora in Trento; e furono innoltre ivi negati i dovuti onori agli Ambasciatori della Francia; e ciò forse ad oggetto che inaspriti da così sensibile affronto i nostri Monarchi tralasciassero di spedire al detto Concilio i Vescovi del Regno ; e in cotal modo gl' Italiani nella di loro assenza prevalendo notabilmente nel numero potessero senza incontrare veruna opposizione concordemente formare delle nuove Decisioni morali contrarie affatto agli antichi e venerabili

 Ca-

Canoni, quali sono quelli, che servono di giustissimo fondamento alla Libertà, in cui ha avuto la sorte di tuttora mantenersi la Chiesa Gallicana.

Ecco l'ultimo Concilio dalla Chiesa veduto; sicchè dopo cento e ventisette Anni (*ora si deve dire Duecento*) ch' esso è stato terminato in guisa, che non può la Francia a verun patto ammetterlo, hanno sempre trascurato i Papi di raccoglierne un altro; dal che ne nasce, che nello spazio di Duecento e trent'Anni (*bisogna adesso dire di più di tre Secoli*) non è stato nella Chiesa ragunato che un solo Concilio, il quale non è nemmeno affatto esente da ogni eccezione. Ah che se i Principi Cristiani dai forti stimoli del proprio dovere eccitati non si muoveranno sollecitamente ad impiegare la loro Autorità per ristabilire l'Ecclesiastica Disciplina con astringere i Papi a convocare a tenore dei pressantissimi Ordini dal Concilio di Costanza prescritti di dieci in dieci Anni il Concilio Generale, saranno eglino dello Stato Ecclesiastico ciò, che fece Giulio Cesare della Repubblica Romana.

CAPITOLO XXVIII.

Ciò, che dai Papi fu praticato per rendersi dispotici dei Concilj.

Essendo gli Italiani, se ragionisi specialmente di quelli, che costituiscono la Corte di Roma, allevati e nutriti cogli artificj e raggiri della più raffinata Politica, si sono eglino opportunamente serviti dei più acconci cavilli per far credere i Papi Padroni dispotici del Supremo Tribunale dei Concilj, come se esso dal loro arbitrio dovesse onninamente dipendere.

Lusingandosi di potere sicuramente riuscirvi impegnarono i loro Dottori a spacciar come verità incontrastabili le tre seguenti immaginarie Supposizioni. La Prima si è, che il legittimo Diritto di convocare i Concilj alla sola Autorità dei Papi è riserbato; e questo senza dubbio è un mezzo efficacissimo.

cissimo per abolirne affatto l' uso con omettere di convocarli. La Seconda che non possono i Padri giammai devenire a qualsisia Decisione, la quale non sia stata per l'innanzi da loro coi medesimi Papi concertata; e questo è un ripiego molto opportuno, perchè, quand' anche venissero astretti i Papi a radunare i Concilj, in essi non si farebbe alcuna Decisione che a seconda del loro genio, e potrebbono a loro piacere prolungarli. Così appunto è avvenuto del Concilio di Trento, il quale a cagione dei loro imbrogli occupò l'intero spazio di diciasette Anni prima d' essere terminato. La Terza ed ultima Supposizione si è, che non hanno veruna forza e vigore le Decisioni de' Concilj, se non sieno premunite della Conferma e Approvazione dei Papi; e questo è uno spediente assai valevole per potere di leggeri annullare tutto ciò, che contro le intenzioni dei Papi fosse stato in essi saggiamente decretato.

Toccherà ora a me il dimostrare, che tutte e tre le suddette Supposizioni sono false, e alla pratica dell'antica Chiesa affatto contrarie.

CAPITOLO XXIX.

Che secondo la Ragione e la Pratica della Chiesa non appartiene ai Papi, ma ai Principi Temporali il convocar i Concilj.

IL solo lume della Ragione basta a persuadere, che il Diritto di convocar i Concilj al Papa non s' appartiene. Imperciocchè i Concilj sono l' unico Tribunale a cui possono ricorrere i Principi Cristiani per difendersi dalle violenze troppo frequenti dei Papi su l'Autorità temporale. Non essendo però i Papi responsabili di lor condotta che alle Assemblee Generali della Chiesa, il lasciar loro la piena libertà di convocarle o nò; e il non accordar loro veruna autorità, se non quando essi le abbiano confermate, non sarebbe egli un rendere illusoria la loro Divina Istituzione, e un dichiararle indirettamente soggette all' Autorità del Papa?

Per

Per quanto poi spetta alla Pratica della Chiesa, è di mestieri distinguere tre differenti tempi. Comprende il primo lo stato della Chiesa dalla Nascita di Gesù Cristo fino alla pubblica Professione fatta da Costantino della Religione Cristiana. Comincia il secondo dopo l' Imperio di Costantino fino al Nono Secolo, nel quale la Chiesa Greca separossi intieramente da quella di Roma, e in cui perdettero affatto nell' Occidente gl' Imperatori di Costantinopoli il loro Dominio. Il terzo finalmente riconosce la sua origine dallo stabilimento dell' Imperio d' Occidente nella persona di Carlomagno fino al Secolo, in cui viviamo.

Se rivolgeremo il pensiero al primo stato della Chiesa, il quale abbraccia il corso di tre Secoli, è indubitato, che i Concilj non furono giammai raccolti per alcun ordine degl' Imperatori, o di qualsivoglia altro Principe Temporale, dappoichè eglino erano tutti nelle tenebre del Paganesimo miseramente involti. Soltanto adunque secondo ch' esigevano le necessità delle Chiese, in ciascheduna Provincia si univano i Concilj Provinciali o Nazionali mediante l' intimazione de' Patriarchi o dei Metropolitani, ciascheduno di essi nel distretto della rispettiva loro giurisdizione; e ciò spesse fiate anche avveniva senza notizia del Vescovo di Roma, come chiaramente si deduce dalla Lettera Sinodale dai Vescovi dell' Affrica spedita al Papa, colla quale s' avanzavano a supplicarlo di non accordare la sua Comunione a coloro, che dal tenuto loro Concilio n' erano stati dichiarati indegni.

Trovavansi allora divise tutte le Chiese in quattro Patriarcati, in quelle cioè di Roma, d' Alessandria, d' Antiochia, e di Gerusalemme; e tutte riconoscevano e rispettavano come proprio loro Capo il Patriarca, a cui erano soggette. Ad Alessandria appartenevano l' Egitto, la Libia, e la Pentapoli dell' Affrica; ad Antiochia la Siria, la Celesiria, la Mesopotamia, e le due Cilicie; a Gerusalemme la Palestina, l' Arabia, e la Fenicia; a Roma finalmente come la più riguardevole e principale tutto il resto dell' Oriente, dell' Occidente, e ancora dell' Affrica.

Parla espressamente dell' ampia Autorità, che godere dove-

vano

vano i suddetti quattro Patriarcati, il Concilio Niceno nella seguente maniera. *Antiqui mores serventur in Ægypto, in Lybia, & Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem Episcopo Romano hoc est consuetum; similiter & in Antiochia & in aliis Provinciis sua privilegia ac sua Dignitates serventur Ecclesiis; & in Ælia* (vale a dire in Gerusalemme) *Episcopus habeat honoris consequentiam, Metropoli propria dignitate servata; sieno nell' Egitto, nella Libia, e nella Pentapoli esattamente osservati gli antichi costumi, acciocchè l' Autorità del Vescovo d' Alessandria sopra tutte le accennate Provincie non sia inferiore a quella, ch' esercita sopra quelle della sua giurisdizione il Vescovo di Roma; sieno similmente conservati i Privilegj, le Dignità, e l' Autorità alle Chiese d' Antiochia e delle altre Provincie da esso lei dipendenti; al Vescovo poi di Gerusalemme, senza che quindi abbia a derivare alcun pregiudizio alla Dignità del Metropolitano, si continui a compartire l' onore al di lui grado dovuto.*

Con tal metodo seguitavano a regolarsi gli affari spettanti alle Chiese; ma cinquant' Anni dopo tenuto il Concilio Niceno la Città di Costantinopoli, che prima di devenire coll' opera di Costantino la Sede dell' Imperio non era che un picciolo Vescovato, e rassomigliava ad un povero Casale dalle rovine poco men che distrutto, in un Concilio colà raccolto, che fu poi confermato da quello di Calcedonia, acquistò il titolo di Patriarcato, ottenne il primo rango immediatamente dopo quello dell' antica Roma, ed ebbe la facoltà di esercitare la sua autorità e giurisdizione sopra la Tracia, il Ponto, e l' Asia Minore; Provincie, che per l' innanzi appartenevano al Patriarcato di Roma, e che per darle a quello furono a questo sottratte; lo che fu in appresso la prima sorgente di gravissimo Scisma tra le due Chiese.

Dal fin qui detto viene ciascuno agevolmente a comprendere, che prima di Costantino era divisa la Chiesa in quattro Patriarcati, e che qualora occorreva di dover unire qualche Concilio Provinciale o Nazionale, il tutto era addossato

alla

alla cura e diligenza del rispettivo Patriarca o del Metropolitano. Non essendo però per l'intero corso de' tre primi Secoli dopo gli Appostoli stato giammai raunato verun Concilio Generale, per quanto spetta ai Provinciali e Nazionali, basta indagare il Nome delle Città, ove furono tenuti, e sarà facile rilevare, che il Vescovo di Roma non ha mai avuto alcuna parte nella convocazione di quelli, che sono seguiti nei tre altri Patriarcati; e di più scoprirà ancora, che per fino nel distretto del suo proprio Patriarcato se n'era tenuto alcuno senza il di lui previo consentimento. Tale appunto fu quello di Sinoessa di trecento Vescovi composto, il quale non è certamente da presumere, che sia stato da Marcellino convocato, da che in esso a lui medesimo è convenuto di presentarsi sotto l'amara figura di reo; e come reo di grave delitto subir la pena di una rigorosa Condanna.

Circa il secondo Stato della Chiesa ebbe esso insieme col quarto Secolo il suo cominciamento, allorchè l' Imperator Costantino conosciuti gli errori del Paganesimo con atto eroico si fece Cristiano; e questo fu uno dei più bei trionfi della Cattolica Religione, la quale in vigore della pubblica Professión del più gran Monarca della Terra provò il piacere di veder ad un tratto cessate le persecuzioni della Chiesa, innalzati i Templi al vero Dio per potervi celebrare pubblicamente e con ogni sicurezza i sacri Misterj, e chiusi e atterrati quelli, ne' quali si offerivano al Demonio profani e sacrileghi Sacrificj.

Non restò luogo in quel felicissimo tempo, in cui non fosse lecito di fare pubblica Professione della Religione Cattolica, e quasi tutti i Paesi, in cui erasi la Fede di Gesù Cristo propagata, erano dall'Imperator dominati.

Mentre che per sì giusti motivi giubilava dapertutto la Chiesa, riuscì all' invidioso Demonio di pervertire la mente di Ario, il quale da frenesia trasportato colla più temeraria arroganza tentò d' abbattere uno de' più stabili fondamenti della nostra santissima Religione, vale a dire la Divinità dell' Incarnato Verbo. Insinuavasi insensibilmente l' Eresia di costui nel cuore di moltissima gente col mezzo di ragiona-

menti

menti accomodati alla limitata estensione dell' umano intendimento, a cui non è permesso di rilevare i profondissimi arcani della Trinità; ingannati specialmente da certe false interpretazioni, che agevolmente potevano appropriarsi ad alcuni Passi della Scrittura, che sembravano equivoci. Nel Patriarcato particolarmente d' Alessandria, dove era nato sì orribile mostro, si dilatava con incredibile celerità il di lui pernicioso veleno; sicchè per impedirne i maggiori progressi, e tentare ancora di sopprimerlo affatto, fu giudicato spediente di convocare in Nicea non con l'Autorità del Papa, ma coll' espresso comando dell' Imperator Costantino un Concilio Ecumenico, al quale assistettero i medesimi Patriarchi, quegli di Roma per via de' suoi Legati, e gli altri tre in persona. I novelli Canonisti producano ora di grazia una semplice prova, che il detto Concilio non meno che altri Sette parimente Ecumenici, che lo seguirono, sieno stati raccolti in virtù degli ordini spiccati dal Papa. Non avranno al certo coraggio di profferire cotal menzogna; mentre non può non essere loro pur anche manifesto, che quello di Efeso fu sicuramente tenuto senza la di lui previa partecipazione, e senza nemmen l' intervento dei di lui Legati.

Ma cosa risponderebbono inoltre a ciò, che è intervenuto nella occasione del Concilio di Sardegna? Atanasio, quel Santo sì rinomato, quell' Illustre Difensore della Consustanzialità delle Tre Divine Persone, colla forza d' un Conciliabolo d' Ariani ragunato in Antiochia, fu costretto ad abbandonar la sua Sede d' Alessandria. Giulio Vescovo di Roma senza essersi per l' innanzi premunito della permissione dell' Imperatore convocò un Sinodo di Cento e sedici Vescovi, nel quale essendosi decretato lo ristabilimento di Santo Atanasio, con una Lettera Sinodale, che nel Primo Tomo dei Concilj leggesi impressa, ne avanzò subito la notizia ai Vescovi dell' Oriente. Questi Vescovi tuttavia sebbene così legalmente informati delle giuste premure del Papa non si arresero punto alle di lui istanze; ma essendosi di poi coll' approvazione dell' Imperatore eglino stessi ragunati in numero di trecento in un Concilio nella Sardegna si dimostraro-

no pronti ad accordare il detto riſtabilimento di sì gran Santo, il quale fu indi reſtituito alla ſua Sede Patriarcale, non in vigore, come ognun vede, della Sentenza di Papa Giulio, ma del ſolo Decreto del Concilio di Sardegna: *non in vim Sententiæ Julii, ſed Decreti Concilii Sardicenſis.*

Coſa finalmente ſaprebbono i medeſimi Canoniſti replicare intorno l'Anatema da Papa Innocenzio fulminato contro l'Imperatore Arcadio per non aver egli voluto acconſentire, che ſi uniſſe un Concilio per dichiarare innocente dalle oppoſtegli impoſture il gran Criſoſtomo? Se foſſe egli vero, che il ſolo Papa gode il pieno Diritto di poter convocar i Concilj, avrebbe forſe Innocenzio richieſta all'Imperatore la facoltà di raccoglierne uno in sì giuſta cauſa, prevalendoſi per fino del mezzo d'un terribile Anatema affine d'indurlo ad accordarlo?

I Sette e Otto Concilj Ecumenici nel Settimo e Nono Secolo celebrati in Coſtantinopoli non è indubitato, che furono tutti raccolti e conchiuſi per ordine degli Imperatori Coſtantino Pogonate e Michele, ſenza che i Papi v'abbiano giammai avuta altra parte che la libertà di ſpedirvi i loro Legati, i quali non ſempre che v'intervennero, n'ebbero quella ſoddisfazione, che pretendevano?

CAPITOLO XXX.

Dello Stato preſente della Chieſa intorno la Convocazione de' Concilj.

PAſſiamo ora a conſiderare il terzo Stato, in cui cominciò a trovarſi la Chieſa, dopo che nella Perſona di Carlomagno ſi ſtabilì l'Imperio d'Occidente; ed eſaminiamo i varj cangiamenti avvenuti in eſſa fino al Secolo preſente.

Toſto che cadette intieramente nello Sciſma la Chieſa di Coſtantinopoli, e venne fatto ai Settarj della Legge di Maometto di diſtruggere affatto tutte le Chieſe, che dipendevano dai Patriarcati d'Aleſſandria, d'Antiochia, e di Geruſalemme,

me, il Vescovo di Roma fu il solo Patriarca, che rimase costante nella vera Comunione. Presero da ciò occasione i Papi di cominciare ad arrogarsi la Monarchia spirituale assoluta non solo sulla ragione fondati, che ad esso loro apparteneva di comune consentimento la Primazia, ma specialmente perchè nella qualità di Patriarchi non avendo più Competitori venivano per conseguenza a sopraintendere a tutta l' universalità della Chiesa Ortodossa.

Disposte essendo in cotal guisa le cose, Carlomagno, che dopo aver unite al Regno di Francia le Conquiste della Spagna, della Germania, e dell' Italia il titolo avea acquistato d'Imperatore, era divenuto il Monarca più rispettabile dell' Occidente. Di già a suo luogo io ho additato in qual maniera le di lui liberalità aggiunte a quelle di Pipino di lui Padre, e aumentate dalle altre di Luigi il Buono di lui Figliuolo conferirono ai Papi la Grandezza e Sovranità Temporale; ond'è, ch'essi pure presentemente vengono compresi nel numero degli altri Principi Secolari. Egli è non pertanto certo e sicuro, che il Primo Concilio tenuto in Roma sotto l'Imperio di Carlomagno fu convocato in virtù dei di lui ordini, e che volle di più egli stesso esservi presente per ascoltare le accuse contro Papa Leone intentate.

Infinattantochè restarono nella Casa di Francia le redini dell' Imperio, invigilarono i nostri Re, che non si facessero lecito i Papi di arrogarsi contro il dovere la facoltà di convocar i Concilj. Ma finalmente i Discendenti di Carlomagno avendo diviso tra loro i di lui Dominj, e insieme dalla virtù degenerato di sì gran Principe, l' Impero rimasto quasi affatto privo di potenza, onde più non riteneva di grande che il solo nome, fu dalla Casa di Sassonia usurpato, e passò in potere de'Tedeschi. Le Conquiste di là dal Reno furono smembrate e distribuite ad una quantità grande di piccioli Principi e di Prelati, i quali sotto l' autorità della Bolla d'Oro d' Enrico l'Uccellatore e di Ottone di lui Figliuolo s' impadronirono ognuno per la sua parte d' alcun Giglio della Corona. Parecchi altri Principi si divisero fra di loro l' Italia mediante l' ajuto prestato loro dai Papi, i

O 2. quali

i quali amavano meglio d'avere vicino ai loro Stati un Berengario o un Alberico, che un Re di Francia loro insigne Benefattore. Tutto ciò ancora, ch'era stato di là dai Pirenei conquistato, cangiò di Padrone. Finalmente la stessa Stirpe del suddetto rinomatissimo Conquistatore rimase spogliata anche dello Scettro, il quale passò nelle mani del grande Ugon Capeto, la Discendenza del quale, come si vuole sperare nella Divina Protezione, continuerà a possederlo fino alla fine de' Secoli.

Mentre seguivano le suddette Rivoluzioni, si prevalsero opportunamente dell'occasione i Papi per rendersi a poco a poco possessori d'una quantità di Diritti, che ad essi per l'innanzi punto non appartenevano. Da qui appunto trassero la loro origine le aspre e implacabili guerre, che sono insorte tra gl' Imperatori Tedeschi e i Vescovi di Roma, i quali sotto il nome di Guelfi e di Gibellini introdussero la discordia non solo nella Germania e nell' Italia, ma la disseminarono ancora nelle Provincie, nelle Città, e per fino nelle stesse private Famiglie; e poichè la divisione degli Stati Cristiani tra diversi Principi, i quali per privati interessi sono per lo più tra lor discordi, non permette ai medesimi di andar di concerto nella maniera di promuovere la gloria della Chiesa, di tenerla in buon ordine, e di mantenervi un'esatta Disciplina, cose tutte, che non saranno mai a dovere effettuate senza le frequenti Assemblee de' Concilj, quindi deriva, che non potendo verun Principe particolare obbligare i Vescovi degli altrui Stati a personalmente portarsi in qualche luogo determinato, come poteano farlo gl' Imperatori di Costantinopoli, ai quali tutto il Mondo obbediva, sembra, che in queste circostanze sia più naturale e più facile, che la Convocazione de' Concilj sia ora devoluta al Papa, la di cui Spirituale Autorità si diffonde al presente per tutto il Cristianesimo. Ai Principi tuttavia Cristiani, attesochè eglino sono in diritto di porger la mano all' esecuzione di quanto dai Concilj può essere stabilito, come debito rigoroso di astringere il Papa di convocarli di dieci in dieci Anni affine di togliere gli abusi, che s'introducono nella Fede non me-

no

no che ne' Costumi. Infatti non deve mettersi in dubbio, che le Eresie di Lutero e di Calvino non sarebbono giunte con sì prodigiosa rapidità ad infettare la metà dell' Europa, qualora fosse stata usata dopo quello di Basilea la necessaria avvertenza di ragunare di dieci in dieci Anni i Concilj.

Noi per altro non ci lascieremo intanto ingannare col darci a credere, che la Convocazione e Conferma del Papa influiscano punto alla validità de' Concilj Ecumenici, le Decisioni de' quali, o sieno essi d' Autorità Ecclesiastica, o di Secolare raccolti, purchè congregati nel Nome di Gesù Cristo, sono sempre infallibili; e però tutti i Fedeli, tra i quali si comprende ancora il Papa, come membro anche esso della Chiesa, sono tenuti sotto l' inevitabile pena dell' Anatema di prestarvi una cieca e pronta obbedienza. Conciosiachè a detta di San Gregorio dobbiamo noi dimostrare l' istesso rispetto alle Decisioni de' Concilj Ecumenici che ai Santi Vangeli; e ai quattro Concilj Generali, avvegnachè convocati colla sola autorità degl' Imperatori, e non mai sieno stati confermati dai Papi, i Papi medesimi con tutto il loro Carattere non cessano di professare la stessa venerazione che alle Sacre Carte.

Chi non sarà ora astretto a confessare, che siccome si può *etiam invito Papa, anche ad onta del Papa* raunare un Concilio, allorchè per esempio si tratti di alzar Tribunale contro di lui, come infatti accadette in quello di Pisa contro Gregorio XII. e Benedetto IX., e nell' altro pure di Pisa contro Giulio II. non ostante la di lui renitenza; così con più ragione non vi è alcuna necessità, perchè sia valido, che v' intervenga la di lui Conferma e Approvazione?

Ecco di già bastantemente e chiaramente spiegato ciò che riguarda i Concilj Generali, a cui per fino allo stesso Papa corre l' obbligo di sottomettersi, quando si uniscono o per definire qualche punto di Dottrina dall' Eresia combattuto, o per riformare i Costumi della Chiesa non meno nel suo Capo che nelle Membra. Si tenga pur anche per regola certa e costante, che soltanto i Concilj Ecumenici godono il Privilegio di potere formare dei Canoni inviolabili, i quali

li hanno a servire di guida per la buona direzione della Chiesa Universale ; e che ai medesimi parimente appartiene l potere elevare colla loro approvazione, e consentimento allo stesso grado d'Infallibilità le Decisioni de' Concilj Nazionali . Per altro siccome i Principi Temporali sono in legittimo possesso d'una pienissima autorità per far osservare nell' estensione de' loro Dominj le Costituzioni Canoniche de' Concilj; *quæ enim ad publicam Disciplinam spectant, Regum est dispicere, & eorum gladio vindicanda sunt ; le cose, che concernono la pubblica Disciplina , tutte sono sottoposte alla vigilanza dei Re , i quali hanno in loro potere la spada per vendicarne gli abusi*; così non occorre di più mettere in dubbio, che tocca ai Principi Temporali il sollecitare colle più efficaci maniere le Assemblee de' Concilj Generali , allorchè scorgono con chiarezza, che i Papi le differiscono, le trascurano, oppure ricusano di convocarle.

CAPITOLO XXXI.

Della Convocazione de' Concilj Nazionali.

CIrca ai Concilj Nazionali dei Regni è fuori d'ogni dubbio, che appartiene ai soli Re il convocarli in tutta l' estensione dei loro Dominj, e che dai medesimi Concilj possono provisionalmente essere decise le materie di Fede, e assolutamente messo compenso a ciò, che concerne la Riforma de' Costumi e della Disciplina affine di rinvigorire i saggi stabilimenti degli antichi Canoni. Questa è la ragione che indusse Santo Agostino a scrivere al Conte Bonifacio nella seguente conformità: *quis mente sobrius Regibus dicat : nolite curare in Regno vestro a quo tueatur , vel oppugnetur Ecclesia Domini vestri? Qual sarà quell' uomo sano di mente , che s'arrischi dire ai Re : non vi prendete alcuna pena per indagare, se vi sia alcuno nel vostro Regno , che s'adopri in vantaggio o in pregiudizio della Chiesa ?* Questo pure fu il gagliardo motivo , che persuaso Costantino , il di cui Impero si distendeva , fin dove arrivava la Chiesa Universale, a ono-

onorare colla sua persona il Concilio Ecumenico di Nicea, Teodosio quello di Costantinopoli, Marciano quello di Calcedonia, e l'altro Costantino quello di Costantinopoli *in Trullo*; non già per usare la minima violenza ai pareri e sentimenti de' Padri, ma per proteggerne l'esecuzione e mantenervi la libertà, e poter indi dopo averli autorizzati colla loro Imperiale presenza, formare delle validissime Leggi Secolari, le quali vincolassero i popoli ad esattamente osservare i promulgati Decreti.

A norma dei suddetti Imperatori, stantechè sono egualmente in possesso dello stesso Diritto, possono i Re nei lor Dominj non solamente convocare dei Concilj Nazionali e personalmente presedervi, ma ancora stabilire delle Leggi e divulgare degli Editti affine di mantenere ben regolata l'Ecclesiastica Disciplina. Da ciò appunto è derivato, che coll' Autorità di Clodoveo fu unito il grande e celebre Concilio d'Orleans; che nei Volumi dei Concilj sene numerano fino a Dieci, benchè ne assegnino gli Autori più accurati una maggior copia, i quali furono cogli Ordini Supremi dei Re Meronvegiani raccolti; e che finalmente tra i Sovrani della Seconda Schiatta Carlomagno, Lodovico il Buono, e altri lor Successori formarono de' Capitolari molto efficaci, ed opportuni col lodevole oggetto di conservar esente dai perniciosi disordini l'Ecclesiastica Disciplina.

Lotario Re de' Longobardi non ha egli pure promulgate delle savissime Leggi, che dagli stessi Papi furono nei loro Decreti inserite? E io qui non posso lasciar di produrre l' autentica Testimonianza contenuta nei Capitolari di Carlomano. Questi in tempo che in Qualità di Mastro di Palazzo e di Principe de' Francesi non aveva altro uffizio nella minorità del Giovine Chelderico, che quello d'amministrare dispoticamente insieme con Pipino suo Fratello gli affari del Regno, regolò non solamente la Disciplina della Chiesa, e convocò dei Concilj, ma nominò pur anche dei Vescovi, punì e degradò a proporzione dei delitti gli stessi Preti. *Per consilium Sacerdotum & Optimatum meorum*, queste sono le stesse di lui parole *ordinavimus per Civitates Episcopos, statuimusque per singulos Annos Synodum congregare, ut nobis*

præ-

præsentibus Canonum Decreta, & Ecclesiæ Jura restaurentur, & Religio Christiana emendetur; falsos vero Presbyteros, & adulteros vel fornicatores Diaconos & Clericos degradavimus, & ad pœnitentiam coegimus; uniformandoci al sentimento dei nostri Preti e dei Ottimati abbiamo promossi dei Vescovi nelle Città, e di più ancora comandato, che si faccia in tutti gli Anni un Sinodo, acciocchè alla nostra presenza vi sieno ristabiliti i Decreti de' Canoni, e i Diritti della Chiesa, e vi si prenda innoltre il necessario regolamento per riformare gli abusi, che possono essersi nella Religione Cristiana introdotti. Riguardo poi ai malvagi Preti Diaconi e Cherici, che nell' adulterio o nella fornicazione sono miseramente caduti, li abbiamo degradati, e a soggiacere astretti al meritato castigo.

Dall' avere tuttora praticata una sì lodevole costumanza, acciocchè si mantenesse sempre vivo il buon ordine nell' Ecclesiastica Disciplina, riconosce la Francia la conservazione non mai interrotta della sua inviolabile Libertà Gallicana. Imperciocchè avendo avuto i nostri Monarchi dal fervore della loro pietà stimolati una special cura di tener regolata l' Ecclesiastica Disciplina ne' loro Stati a tenore degli antichi Canoni de' Primi Concilj, , le Decisioni dei medesimi dalle Leggi Secolari avvalorate non hanno nelle rivoluzioni de' tempi giammai sofferto alcun cangiamento; e avendo continuamente con costante fermezza osservato la Francia lo stesso metodo dagli Editti de' suoi Principi naturali autorizzato, schivò felicemente il pericolo di soggiacere a tutte le sregolate innovazioni, che il capriccio o l' utilità particolare de' Papi ha disseminato tra i popoli, che hanno avuto la debolezza di prontamente accettarle. Ecco dove precisamente si fonda la nostra Libertà, che immeritamente da alcuni si chiama Privilegio, perchè per vero dire non è ella che una perpetua conservazione della Disciplina dai Primi Concilj Ecumenici stabilita, la quale tiene in dovere i Papi, affinchè non tentino d' usurparsi un' Autorità incompetente in un Regno bensì Cristianissimo, ma non già Schiavo del Vescovo di Roma.

C A-

CAPITOLO XXXII.

SETTIMO PUNTO.

Che il Papa non ha alcun Potere nè diretto, nè indiretto sopra il Temporale de' Regni.

L'Unico Punto, che ci rimane ora a distruggere, è la vana pretesa Autorità, che attribuiscono i Canonisti ai Papa sopra il Temporale dei Principi della Terra; onde chiaro si vegga, che anco quel jus indiretto del Pontefice sul Dominio temporale de' Regni inventato e sostenuto con tante ciarle dal Bellarmino non è che una mostruosa Chimera, o per dir meglio, una stentata mercede in ricompensa del conferitogli onor della Porpora.

Noi per altro pur troppo siamo frattanto astretti a confessare, che sì temeraria pretesa ha spesse fiate sconvolta l' Europa, cagionate sanguinosissime guerre nella Germania, suscitati degli implacabili Scismi, che desolarono sovente la Chiesa, e servirono di malizioso pretesto ai violenti attentati d' Innocenzio III., di Bonifacio VIII., di Giulio II., di Sisto V., e di Gregorio XIV. contro Filippo Augusto, Filippo il Bello, Luigi XII., e i due ultimi Errici.

Non si può senza meraviglia riflettere al misero acciecamento de' Canonisti, e all' enorme presunzione de' Papi, qualora s' incontra nelle Sacre Carte ora la distinzione, che fece lo stesso Gesù Cristo della Potenza Spirituale dalla Temporale con comandare, che si dia a Cesare quel, ch'è di Cesare, e a Dio quel, ch'è di Dio: *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*; ora la precipitosa di lui fuga per non accettare la Corona della Giudea, benchè questa e come al Re de' Re, e come ad un Discendente di Davide legittimamente segli appartenesse; ora la di lui pronta risposta al maligno Tentatore, che gli schiarò sotto gli occhi e gli offerse i Regni del Mondo; ora la di lui misteriosa istruzione ai suoi Discepoli, che non a loro, ma ai Re della ter-

ra ſpettava il dominar le genti. *Reges Gentium dominantur earum, vos autem non ſic*; ora finalmente il comando di S. Paolo, il quale preſcriſſe, che ſi preſti obbedienza ai Principi della Terra, perchè vi ſono da Dio ſtabiliti, e che biſogna vivere ad eſſi ſoggetti, quand' anche foſſero diſcoli, *etiam diſcolis*, per ſoddisfare alla ſua propria coſcienza: *omnis anima Poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit : non eſt enim Poteſtas niſi a Deo, quæ autem ſunt, a Deo ordinata ſunt. Itaque qui reſiſtit Poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit; qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem aquirunt.... ideo neceſſitate ſubditi eſtote non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam .... Miniſtri enim Dei ſunt.*

Allora pertanto riuſcirebbe forſe ai Canoniſti d' inſinuare negli altrui animi i lor ſentimenti, quando poteſſero ſcancellare gl' incontraſtabili Teſti della Scrittura, dove l' increata Sapienza dichiara eſpreſſamente, *per me regnano i Re; per me Reges regnant*. Converebbe pur anche, che non aveſſe giammai detto San Pietro, il primo de' Papi, il Capo degli Appoſtoli, che biſogna *ſottometterſi ad ogni umana creatura per obbedire a Dio, ſia al Re, come a Superiore, ſia ai Governatori come dai Re ſpediti ad oggetto di caſtigare i delinquenti, ovveramente proteggere i buoni, perchè tale è la volontà del Signore*: *ſubjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum, ſive Regi quaſi præcellenti, ſive Ducibus tanquam ab eo miſſis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia ſic eſt voluntas Dei.*

Nulla meno ſignificanti ſono le Teſtimonianze de' più antichi Padri. Teofilo d' Antiochia, Sant' Ireneo, Oſio, Sant' Atanaſio, Sant' Ambrogio, Santo Agoſtino, tutti inſegnano concordemente, che i Re ſono ſtati da Dio ſtabiliti; che non poſſiamo eſentarci dall' uſare un' intera ſommiſſione agl' Imperatori; che ſiccome alle Teſte Coronate corre debito rigoroſo di non intrometterſi nelle coſe Sacre, così ſtrettamente appartiene agli Eccleſiaſtici di non frammiſchiarſi nelle coſe Temporali dei Regni; e che finalmente i Sovrani nei loro temporali Dominj rappreſentano lo ſteſſo Dio.

Tre Concilj parlano ancora con maggior energia degli antichi

tichi Padri; e specialmente il IV. di Toledo Can. 70. il XII. pur di Toledo Can. 3. il Secondo di Nicea nell' Anno 787. tenuto, il quale saggiamente distingue Act. 3. le due Potenze, la Temporale, cioè, e la Spirituale, il Concilio di Meaux nell' 845. raccolto Can. 15., e finalmente per non fare menzione di tutti il Primo di Magonza.

Per fino i medesimi Papi non si guardarono dallo spontaneamente confessare la loro giusta sommessione ai temporali Sovrani, e l'indipendenza di essi da qualsisia altra Potenza fuori di quella di Dio. Infatti Gelasio I. in una sua Lettera all'Imperatore Anastasio dichiara espressamente, che i Capi della Chiesa gli dovevano nel Temporale una perfetta obbedienza, e riconoscevano innoltre, che Dio aveva ad essi confidata l'intera amministrazione dell'Imperio. *Prælati Ecclesiæ*, queste sono appunto le stesse di lui parole, *in Temporalibus debent tibi omnem obedientiam, & recognoscunt Imperium tibi de manu Dei collatum fuisse*. Anastasio II. Successore di Gelasio così parimente scrisse al medesimo Imperatore: *Legibus Principis subjici Episcopos in iis, quæ ad publicam Disciplinam concernunt; sed in erogandis Mysteriis & Sacramentis Principes subesse Episcopis*. Non altrimenti s'espressero intorno a questo punto molti altri Papi, tra i quali specialmente Simmaco nel fine del Quinto Secolo; S. Gregorio il Grande nel fine del sesto; Gregorio II. nel principio dell' Ottavo. Fra tutte però le altre Testimonianze come la più degna di riflesso è quella di Niccolò I. nel Nono Secolo, il quale, quantunque sia stato uno de' Papi, che ha sostenuta con grande alterigia l' Autorità della Santa Sede, scrivendo all' Imperatore Michele si lasciò uscir dalla penna, che per l' addietro nel Paganesimo l' Imperio e il Pontificato andavano uniti, ma che avendo il lume della ragione rischiarate le menti degli uomini, e avendoli sottommessi a Gesù Cristo vero Re e vero Pontefice, restavano indi le dette due Qualità l' una dall' altra separate in maniera, che all' Imperatore non era più lecito d' appropriarsi quella di Pontefice, nè al Papa quella d' Imperatore: *ultra*

sibi nec Imperator jura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium usurpavit.

In effetto dato ancora che io non avessi già a suo luogo ad evidenza mostrato, che l'Autorità del Papa è sempre subordinata a quella della Chiesa, e ch'egli intorno alle Chiavi non ha maggior Diritto degli altri Vescovi, non è tuttavia certo, che Gesù Cristo non consegnò a San Pietro e ai suoi Appostoli che le sole Chiavi del Regno de' Cieli? *Tibi dabo Claves Regni Cælorum*, queste furono le di lui precise parole, alle quali riflettendo il Bellarmino trovossi in necessità di confessare, che *non vi si fa alcuna menzione delle Chiavi del Regno della Terra; de Clavibus Regni Terrarum nulla mentio;* dal che poi conchiude, che a discorrerla rettamente non ha il Papa sopra il Temporale de' Principi un diretto Dominio, ma bensì indiretto. Noi però cotal indiretto Dominio lo chiameremo intanto una bizzarra chimera fabbricata dei ghiribizzi della feconda sua mente.

E per verità, come saviamente considera Barclaio, hanno forse i Principi col farsi Cristiani peggiorato di condizione, da quando erano immersi nelle tenebre del Paganesimo? Perchè dunque corsero ad abbracciar la Fede di sì buono, e sì giusto Signor avranno disgraziatamente perduta la indipendenza delle loro Corone?

Non s'indurrà già a credere cotal sciocchezza chi ha uso di ragione. Si stupirà bensì altamente, se vorrà far paragone tra i termini, che adoperò San Gregorio scrivendo all' Imperator Maurizio, e quelli, di cui si valse Sisto V. nella sua Bolla contro il Re di Francia scagliata, al credere la differenza prodigiosa del loro genio e delle loro espressioni. Nel primo una profonda umiltà; nel secondo una somma alterigia; Quegli tutto modestia; questi tutto arroganza. Dice Gregorio all' Imperatore Maurizio: *ego indignus pietatis vestræ famulus Dominis meis loquens quis sum nisi, pulvis & vermis? Io indegno servo della vostra pietà, mentre m' arrischio a parlare a' miei Signori, chi sono mai se non se un pizzi-*

co

co di polvere e un misero vermicello? E Sisto? *Nos*, dice Sisto, *in supremo justitiæ Trono collocati*, *supremam in omnes Reges & Principes universæ Terræ*, *cunctosque populos*, *gentes & Nationes non humana sed Divina institutione nobis traditam potestatem obtinentes &c. occupando noi non per umana*, *ma per Divina instituzione il supremo Trono della giustizia*, *e trovandoci in possesso d'una piena autorità non solo sopra tutti i Re e Principi della Terra*, *ma ancora sopra tutti i popoli*, *genti e Nazioni ec.* Chiunque, io ripetto metterà in confronto i suddetti due differenti parlari, andrà fra se cercando, quante Chiese vi sieno, o qual dei due accennati Pontefici, mentre così scrivea, veramente vaneggiasse; e poichè nessuno, cred'io, sarà così temerario di sostenere, che il santo e pio Gregorio non abbia usato quelle espressioni, ch'erano ad un Appostolo convenienti, necessariamente convien dire, che Sisto V. senza dubbio sognavasi scrivendo d'essere divenuto il Re di tutto il Mondo.

Sarebbe assai difficile il decidere qual di due Papi sia stato più coraggioso se Sisto V. nell'addotto preambolo della sua Bolla, che fu dipoi condannata, ovveramente Bonifacio VIII., allorchè nella sua stravagante Decretale *unam Sanctam* ebbe l'ardire contro l'espresso divieto di Dio di asserire essere di Fede necessaria alla salute il credere, che ogni Creatura, per quanto spetta al Temporale, era al Romano Pontefice sottopposta: *subesse Romano Pontifici omnem Creaturam*. Cotesti eccessi alla pia e Appostolica umiltà di San Gregorio onninamente opposti ci fanno sovvenire di due differenti Passi della Scrittura, dei quali l'uno contiene un bell'Ammaestramento di Gesù Cristo, l'altro una Tentazione maligna del Demonio. Disse nel primo il Salvatore del Mondo a' suoi Appostoli: *Regnum meum non est de hoc mundo*; *il mio Regno non è di questo Mondo*. Disse nel secondo il Demonio a Gesù Cristo, e nella di lui persona a tutti i di lui Vicarj: *tibi dabo omnia Regna Mundi*; *io ti darò il dominio di tutti i Regni del Mondo*. Ora dimando io, a qual dei due dan retta i Papi col pretendere la Superiorità tem-

temporale sopra i Sovrani? Alla parola di Gesù Cristo, ch' è la stessa Verità, o a quella del Demonio, ch' è il padre iniquo della menzogna? Dice Gesù Cristo: *il mio Regno non è di questo Mondo*; e qui ravviso bensì nell' umiltà di San Gregorio il frutto delle Divine parole. Ma qualora il Demonio scorgendo i Papi collocati su quell' eccelso Trono quasi sulla cima dell' altissima Montagna; *in Montem excelsum valde* mostra loro tutti i Regni della Terra con la lor gloria; *ostendit eis omnia Regna mundi, & gloriam eorum*, e per bocca dei bugiardi Canonisti, e specialmente dell' adulatore Bellarmino, glieli offerisce in dono, quai sono quelli oggimai, che sull' esempio del Divin Maestro con *un vade retro Satana* rintuzzi la gagliarda Diabolica tentazione? Perchè dunque si sforzano d' unire al Sommo Sacerdozio l' Imperio universale; e cercano di confondere le due Potenze, che furono da Dio sapientemente distinte?

CAPITOLO XXXIII.

Quali Papi hanno tentato d' esercitare la pretesa Superiorità Temporale.

FU il primo Gregorio VII., che alla Dottrina di Gesù Cristo anteponendo gl' inganni del Demonio azzardossi d' affrontare la Sovrana Autorità de' Principi Temporali in occasione d' una privata differenza, ch' egli ebbe coll' Imperator Errico IV. Ma tutte le turbolenze quindi suscitate con sì perverso attentato non terminarono che in sanguinose Tragedie, nelle quali egli dipoi restò miseramente involto; sicchè tutti i di lui progetti contro la forza e la giustizia delle armi, che segli fecero incontro, infruttuosamente perirono.

Filippo Augusto e Filippo il Bello, due dei nostri più illustri Monarchi, si videro esposti per frivole ragioni agl' Insulti d' Innocenzio III., e di Bonifacio VIII. Volle Innocenzio intromettersi nella guerra, ch' erasi accesa tra il Re di Francia e quello d' Inghilterra. Accordò a questo la sua protezione in ricompensa d' aver egli per dappocaggine dichiarato

rato

rato il ſuo Regno Feudo della Santa Sede coll'obbligo d'offerirle in omaggio l'annuo tributo d'una Marca d'Oro; e in ricompenſa di sì vergognoſo trattato gli vendette il detto Innocenzio gli ſpirituali ſuoi fulmini, ſcagliandoli imprudentemente contro Filippo Auguſto, il quale ne fece ben toſto conoſcere l'ingiuſtiſſimo abuſo, e alla ſcoperta ſi cautelò da ogni ſiniſtro evento.

Molto più ſtrepitoſa e violenta fu la condotta di Bonifacio VIII. contro Filippo il Bello, il quale dai reiterati di lui oltraggi fu coſtretto a trattarlo pubblicamente col nome di fatuo e d'inſenſato in quella giuſta e rigoroſa Lettera dapertutto ſtampata, la quale comincia *ſciat tua maxima fatuitas*, *ſappia la tua eſtrema follia*. Il detto Papa veſtito del Manto Imperiale ad onta della dichiarazione di Niccolò I. accennata nel Capitolo antecedente, promulgò nella ſua Bolla Eſtravagante *Unam Sanctam*, che tutto il genere umano era a lui ſottopposto. A sì enorme e ſtraniſſimo inſulto inſieme colla Chieſa Gallicana tutti gli Stati del Regno, che ſi recavano a gloria d'aver ſempre conſervata la purità della Fede, e di non eſſere giammai mancati all'obbedienza dovuta ai loro Monarchi, vigoroſamente s'oppoſero, e appellandoſi di concerto al futuro Concilio ne ſecero fiſſar il Proclama ſulle Porte ſteſſe del Vaticano. Di là però a non molto quel Papa inquieto pagò il fio de' gravi torbidi, che aveva ſenza ragione eccitati; e prevenne colla morte la ſua depoſizione, che Filippo il Bello avea diſegnato di procurare. Succeduto a coſtui nel Pontificato Clemente V. rivocò toſto quanto avea quegli operato contro la Francia, e in pregiudizio della di lei Libertà, e piegò inoltre l'animo del Re a più non inſiſtere per la Condanna di Bonifacio, la quale il Re medeſimo credendola giuſta a ſoddisfazione non meno de' ſuoi Stati che delle altre Corone, volea far promulgare dopo la morte del Papa iſteſſo.

Giulio II. Genoveſe, uomo oltre ogni credere ſedizioſo, che ſembrava nato unicamente per la guerra, miſe in armi tutta l'Europa, indoſsò Egli ſteſſo la corazza, entrò per la breccia di Bologna, comandò in perſona all'aſſedio della Miran-

randola, e dopo esserſi ſervito più della ſpada di San Paolo che delle Chiavi di San Pietro, e aver contro di ſe colla ſua cattiva direzione provocati tutti i Principi Criſtiani, li coſtrinſe a convocare il Concilio di Piſa, dove fu citato a comparire. Rivolto finalmente tutto il ſuo livore contro il Re Lodovico XII., quel ſaggio e virtuoſo Monarca, delle di cui magnanime azioni reſterà nel Mondo un eterna memoria, fecegli provar i violenti e vani sforzi della ſua paſſione impugnando contro d'eſſo i fulmini della Chieſa; nella qual ingiuſta Scomunica involſe arditamente anco il Re di Navarra, nel di cui Regno mandò l'Interdetto, e introduſſe gli Eſerciti del Re di Spagna, il quale non contento d'averlo ſaccheggiato ſi prevalſe di quell' apparente preteſto per uſurparſi la miglior parte di eſſo Regno, e tuttavia ſela ritiene contro ogni diritto, ragione e giuſtizia. Ma benchè Errico d' Albret e Antonio di Borbone non ſienſi giammai trovati in forze di poterla ricuperare, laſciarono non pertanto il perpetuo diritto di riacquiſtarla ai potenti Monarchi lor Succeſſori.

Siſto V. finalmente e Gregorio XIV. ebbero la medeſima mira di pretendere contro ragione di potere diſporre del Temporale della Francia, nella quale s' adoprarono di pervertir l'ordine delle ſue Leggi fondamentali ad oggetto di fomentare la Ribellione di quei della Lega, e favorire apertamente gl' ingiuſti attentati della Caſa di Griſa, la quale ſotto il falſo preteſto della Religione dal Re di Spagna aſſiſtita avea formato il diſegno di levare la Corona alla Caſa di Borbon. Ma il giuſtiſſimo Iddio ha tuttora con particolar cura protetti i noſtri Re ad onta dei differenti attacchi dei Papi, li quali l'un dopo l' altro rimaſero dei lor pernicioſi macchinamenti defraudati, ogni qual volta venne loro il capriccio di prenderſela contro la Francia.

C A-

CAPITOLO XXXIV.

Dei cinque Esempj addotti dal Bellarmino per autorizzare la pretesa Autorità dei Papi sopra il Temporale dei Re, e confutazione del primo Esempio.

Bellarmino, il di cui Libro con Arresto del Parlamento di Parigi dei 26. Novembre 1610. fu condannato come sedizioso, e contenente delle false e detestabili Massime, e delle Proposizioni tendenti alla soversione delle Sovrane Potenze, Bellarmino dico, il più sordido piaggiatore de' Papi arreca cinque Esempj affine di autorizzare la pretesa loro Autorità sopra il Temporale de' Re Cristianissimi, cioè di Gregorio II. contro Leone Iconoclasta, di Zaccaria contro Childerico, di Gregorio VII. contro l'Imperatore Errico IV. del Concilio Lateranense tenuto nel 1216. sotto Innocenzio III., e d'Innocenzio IV. nel Concilio di Lione.

Per dimostrare, che nulla con tutta la sua erudizione e raziocinio conchiude il Bellarmino, si può rispondergli in generale, che non basta addurre ciò, che dai Papi è stato praticato, ma bisogna principalmente rendere manifesto con incontrastabili documenti, che sulla ragione si fondarono le loro determinazioni, e che furono sottoscritte e approvate universalmente dalla Chiesa. Poichè altrimenti sarebbe lo stesso, che se per provare, ch' è permesso ai Francesi ribellarsi e sottomettersi ad altro Re da quello che hanno dalla man di Dio ricevuto, si recasse per esempio che un tal *Caborbe* miserabile Cujajo in Parigi, e il famoso Logras Mercante di drappi in Roano nel bollor d' una furiosa popolar sedizione furono da una ciurma di Macellaj e di Artigiani proclamati ambedue Re, assegnando ad uno la scorta di buone Guardie, e conducendo l' altro in trionfo su d' un Baroccio, e che quindi si conchiudesse, che quella vil plebaglia di Roano ebbe il diritto di disporre a suo talento della Corona.

Non è avvenuto, che nel maggior furore della Lega, quando la Casa di Lorena era ne' suoi trasporti veramente

impegnata, l' infame Bussy il Chierico, semplice Procuratore, e uno dei più infatuati del numero dei Sedici, ebbe la baldanza di condannare a morte il Presidente Brisson, e farlo giustiziare insieme con due Consiglieri, e dipoi esporre i loro corpi alla pubblica vista nella Piazza di Greve? Si può con tutto questo dedurre, che quel sedizioso Quaderniere avesse il diritto di pronunziare sentenza di morte contro un primo Presidente del Parlamento?

Corre egualmente il paragone dei Papi, *cum Regna nostra somniant, allorchè si sognano d'esser Padroni di tutti i Regni della Terra*; I tanti raggiri, che hanno eglino artificiosamente impiegati in suscitare e favorire ribellioni di popoli contro i loro legittimi Sovrani, e in accendere ingiuste guerre negli altrui Stati, sono elleno prove bastanti a persuaderci, che fosse loro lecito il venire a risoluzioni così violenti?

E' facile per altro rispondere ai cinque Esempj dal Bellarmino allegati, e far vedere, ch'egli li cita assai mal a proposito, e che per conseguenza egli ha sopra di essi pessimamente appoggiate le sue temerarie proposizioni.

Per quanto spetta dunque al primo Esempio, bisogna o non averne giammai letta la sincera Istoria, o travvisarla a suo capriccio, per poi prendersi il coraggio d'affermare, che Gregorio II. arrivò a disporre del Dominio Temporale dell' Imperatore Leone. Ecco però come realmente passò la faccenda. Caduto miseramente il detto Imperatore nella detestabile Eresia degl' Iconoclasti formò l' empio disegno di far abbrucciare le Sacre Immagini in tutta la estensione del suo Imperio. Spedì quindi a tal effetto un rigoroso Editto anche in Italia per obbligare i popoli a se soggetti di subito conformarsi a' suoi voleri. A tal notizia il Papa prevalendosi delle Armi sue spirituali condannò tosto la divulgata Eresia, e con fervido zelo esortò i popoli a mantenersi costanti nei lor doveri, e disprezzare generosamente l'intimato Editto.

Del resto tanto è lontano, che il medesimo siasi giammai preso alcun arbitrio rapporto al di lui temporale Dominio, che per lo contrario essendosi accorto, che i popoli per il suddetto motivo contro Leone irritati erano in procinto di

man-

mancare al giuramento di fedeltà a lui promesso, e devenire all' elezione d' un altro Imperatore, il pio e saggio Papa interpose l' autorità sua Pastorale, acciocchè non facessero il minimo movimento. Ragionando pertanto il Platina dell' ostacolo, che pose il Papa per via de' suoi Officj all' esecuzione del Bando Imperiale dice così: *qua cohortatione adeo animati sunt Italiæ populi, ut paulum abfuerit, quin alium sibi deligerent Imperatorem; quominus autem id fieret, auctoritate sua Gregorius adnixus est; i popoli dell' Italia alle esortazioni di cotesto Papa si mostrarono talmente commossi, che furono in procinto d' eleggere un nuovo Imperatore, ma Gregorio colla sua interposizione impedì, che ciò avvenisse.* Egli è quindi così falso, che il detto Papa pieno di zelo per la Religione abbia giammai intrapresa alcuna cosa contro il temporale Dominio dell' Imperatore, come cerca di darci ad intendere il Bellarmino, che anzi egli si è con efficace premura adoperato per conservarlo nell' intero possesso della sua Autorità, quantunque a cagione dell' abbracciata Eresia non meritasse, che gli fosse da lui usato un tal riguardo.

C A P I T O L O XXXV.

Risposta al secondo Esempio di Zaccaria a riguardo di Childerico.

RIspetto al secondo Esempio ciò, che si narra essere accaduto tra Zaccaria e Pipino in ordine alla rinunzia di Childerico, è una pura menzogna di pianta inventata. E giacchè questa infame Favola della pretesa risposta di Zaccaria all' Interrogazione, che falsamente si vuole gli sia stata fatta, ha incontrato la sorte d' essere scioccamente creduta da parecchi ignoranti, che non si curarono di depurare la verità con notabilissimo pregiudizio per altro della Virtù eroica di sì degno e Santo Pontefice; e giacchè altresì l' accennata rinunzia di Childerico, e l' elevazione al Trono di Pipino, che contro ogni diritto e giustizia ad esclusione de' legittimi

Sovrani arrivò ad usurparsi, è uno degli argomenti molto importanti dell'Istoria poco nota, e dalla maggior parte degli Scrittori mal alterata, mi diffonderò più del mio solito sopra tale articolo per difendere l'onore del detto Papa e pubblicare insieme l'infame impostura, colla quale Eginardo e diversi altri, che ciecamente lo copiarono, annerirono oltre modo l'illustre di lui memoria.

CAPITOLO XXXVI.

Istoria dell'Usurpazione di Pipino sopra di Childerico suo legittimo Re.

I Maestri di Palazzo sotto i Re della prima Schiatta erano quanto all'autorità ciò, che sono presentemente i gran Visiri dell'Imperio Ottomano, i Capi cioè della Giustizia, delle Armi, e delle Finanze. Anzi la loro Dignità era ancora molto più rimarcabile, non solamente perchè non rimanevano esposti alle dolorose catastrofi, a cui attesa la crudeltà e barbarie de' Turchi sono tuttora soggetti i suddetti Ministri, ma ancora perchè la loro Carica passava col titolo di Maggiorasco in eredità ai Discendenti.

La loro Potenza crebbe a dismisura dopo il Regno di Clodoveo II., al quale i Re, che succedettero, entrarono in possesso della Corona in tenerissima età, e soffrirono la disgrazia di non sopravvivere che un cortissimo tratto di tempo; sicchè i Maestri del Palazzo prevalendosi dell'occasione ebbero l'agio di salire a sì alto punto di grandezza, che per mantenervisi usarono spesse fiate di suscitare l'un contro l'altro delle sanguinose ribellioni, senza che i Re a cagione della loro infanzia e della lor debolezza fossero in istato di obbligarli a tenersi in dovere e a reprimerle.

Trassero quindi la loro origine le inettissime Favole, che furono divulgate, della codardia dei detti Re, li quali a vero dire non sono che pure imposture e false supposizioni, non avendo egliuo omesso di sostentare l'eminenza del loro co-

cospicuo carattere che a cagione della loro tenera età. La comparsa poi ridicola delle loro Reali Persone sopra d' un Carro tirato da' Buoi non è che una grossolana e sfacciata bugia senza fondamento alcuno da Eginardo inventata.

Caduto il Maggiorasco della suddetta Carica nella persona d' Ebroin, uomo sciocco superbo crudele e ambizioso, ebbe costui a soffrire in se stesso de' stranissimi cangiamenti di fortuna; poichè essendo stato improvvisamente sbalzato dal posto di Maestro della Neustrasia venne indi ristretto nelle angustie d' un Chiostro; d' onde riuscitogli d' uscire ottenne ancora di potere rimettersi nell' esercizio del perduto Ministerio. Finalmente dopo un' infinità di varie vicende e molestie ebbe la disgrazia di morir assassinato nella stessa Casa, dove sperava d' essere ben accolto, del Conte Ermonfroi, il quale prese il partito d' ucciderlo, perchè eragli noto, ch' Ebroin era giurato nemico e ambizioso rivale di Pipino Eristel Maestro d' Austrasia.

Questo Pipino era un Principe accorto, politico, valoroso soldato, e d' una nascita illustre, posciachè in linea mascolina derivava direttamente da Ferreolo Prefetto del Pretorio, e Genero dell' Imperatore Avito. Rivolse in suo vantaggio la contingenza dell' accaduta morte del suo rivale; e stantechè niun Francese era in istato d' entrare seco lui in competenza, gli fu agevole riunire nella sua sola persona i due Maggioraschi, che da qualche tempo addietro erano stati divisi.

Erasi congiunto in matrimonio con Plectrude, che gli diede due figliuoli, cioè Drogone e Grimoaldo; ma non pertanto per via d' una pratica disonesta continuata con altra donna chiamata la bella Alpais ne procreò due altri, e questi furono Carlo Martello e Childebrando. Colpito Pipino dalla morte nell' Anno 714. sotto il Regno di Dagoberto III., e morto ancora Drogone di lui Primogenito, ucciso indi l' altro di lui figliuolo Grimoaldo, dal Fratello ammesso all' esercizio del Ministerio, lasciò questi un solo Figlio di nome Teodaldo, il quale coll' opera dello stesso suo Padre era stato di già Maestro del Palazzo proclamato.

Con-

Contava allora Carlo Martello Figlio d' Alpais ventiquattro Anni della sua età, e tenevalo Plectrude ben guardato in una stretta carcere per timore, ch' egli non osasse usurparsi il Maggiorasco con toglierlo violentemente al suo proprio Nipote. Ma essendo Teodaldo assai giovine e privo affatto d' esperienza, un certo uomo risoluto chiamato Rainfroi presa occasione dell' incapacità del Ministro, e della giovanezza del Re, eccitò facilmente una Guerra Civile, nella quale avendo senza molto contrasto abbattuto Teodaldo vennegli fatto di mettersi in possesso della cospicua Carica di Maestro del Palazzo.

Avea appena compiti i venti anni dell' età sua, quando passò all' altra vita Dagoberto, il quale lasciò ancor lattante un solo figliuolo per nome Teodorico. Riuscì nel medesimo tempo di fuggir dalla carcere a Martello, il quale raccolse a fretta delle truppe per metterle a fronte di Rainfroi. Costui per provedersi d' un appoggio più forte di quello potesse essere un Re in fasce cavò dal Chiostro un Principe del Sangue chiamato Daniele, Cugino germano del Padre di Dagoberto; e dato ad esso il nome di Chilperico III. innalzollo al Trono, e fece dippoi guerra a Martello e a Plectrude, i quali ad oggetto d' opporsi con più vigore al comune loro nemico s' erano insieme collegati.

Martello di straordinario valore dotato valendosi del pretesto di voler sostenere i diritti del legittimo Re contro Daniele entrò in zuffa contro Rainfroi, e l' abbattè in maniera, che costui stimò bene di contentarsi del governo d' Angiò con assumere il nome di Conte d' Angers, e lasciare tutta la Francia in piena disposizione del suo avversario.

Durò la guerra tra i detti due Ministri per lo spazio di cinque Anni, entro il qual tempo essendo mancato di vita Daniele, Martello fece proclamare per Re il picciolo Teodorico, il quale non contava che soli sei anni; lo che porse occasione allo stesso Martello di governar egli con un potere così assoluto la Monarchia, che mediante la sua destrezza e il credito di già acquistatosi colle sue replicate vittorie contro de' Sarraceni, disponeva il tutto a suo talento.

Alle

Alle fortune di questo possente Ministro s' aggiunse per colmo, che morì il Re Teodorico nell' età di soli ventitre Anni senza altri figliuoli che il tenero Childerico ancor bambino. Martello però, che già avea fatto il disegno d' usurparsi la Corona, o d'assicurarne almeno il possesso ad alcuno de' suoi figliuoli, non si curò, che seguisse la solita Cerimonia della Proclamazione di Childerico; e mettendo quindi la Francia in una specie d' Anarchia, la quale accostumasse i popoli a più non riconoscere i loro Re contraddistingueva la Data degli Atti pubblici colle parole *Anno &c. post mortem Theodorici*; *nel tal Anno ec. dopo la morte di Teodorico*; e contrassegnandole innoltre col proprio nome s'arrogava in esse le Qualità di Maestro, Duca, e Principe de' Francesi con aggiungervi alcuna volta quella di *Sottoregolo*, titolo, che in qualche Lettera si scorge a lui dato anche dallo stesso Papa.

Finalmente dopo aver governata la Francia con una potenza sovrana e assoluta morì Martello, mentre sussisteva ancora l'Anarchia, nell'Anno 741. con avere di già per l'innanzi diviso il Maggiorasco tra i due suoi Figliuoli Carlomano e Pipino, i quali per l'intero corso di due Anni senza far proclamare il legittimo Re appropriandosi a somiglianza del loro Padre il nome di Principi de' Francesi seguitarono a dominare in tutto il Regno.

Non v' ha dubbio, che fino d'allora Pipino assai più ambizioso del pio e divoto Carlomano suo Fratello desiderava ardentemente di salire sul Trono. Ma intanto che rimaneva sospeso nel mandare ad effetto i suoi disegni, perchè non ravvisava ancora nel popolo alcuna disposizione alla rivolta, che già andava nel suo interno tramando, e forse anche prevedeva, che gli avrebbe frapposto un grande ostacolo la virtù incontaminata del fratello, formossi a favore di Childerico una Lega dei più Grandi del Regno, ai quali essendosi uniti in gran numero altri Signori, che invidiavano la potenza eccessiva dei due Fratelli, che non poterono giammai separare, si raccolsero gli Stati, e proclamarono Re nella tenera età di solo otto Anni il giovane Childerico.

Cessa-

Cessata in cotal modo l'Anarchia sotto il nome del Re, continuarono Pipino e Carlomano la loro amministrazione. Ma cinque Anni appresso, vale a dire nel 748. da vera e santa pietà stimolato Carlomano abbandonò generoso tutte le mondane grandezze, e ritiratosi in Monte Cassino a professare la Monastica vita, restò solo il di lui Fratello Pipino nella Carica di Maestro del Palazzo, e solo l'arbitro della Monarchia Francese. Avendo egli pertanto a poco a poco nello spazio dei detti cinque Anni guadagnato l'animo di coloro, che stimava i più contrarj alle sue macchine, e più non servendo di contrapposto alla sua ambizione la virtù di Carlomano stette per dar effetto al disegno, che da lungo tempo addietro avea di già nell'animo concepito.

Pensò nondimeno bene di aspettare altri quattro Anni per meglio disporre e affezionarsi le persone più riguardevoli dello Stato. Finalmente nel 752. avendo considerato, che Childerico unico rampollo della Famiglia Merovè, ch' era già giunto al diciasettesimo anno dell'età sua poteva ammogliarsi, e procrear quindi de' figliuoli, i quali avrebbono frapposti de' nuovi gagliardissimi ostacoli all' esecuzione delle sue idee, conobbe, che non tornavagli conto di più lungamente differire; e avendo perciò fatti raccogliere in Soissons quegli Stati, dei quali erasi preventivamente assicurati i Suffragj, l'infelice Childerico, che non aveva altri difetti, che la giovinezza oppressa dall'autorità d'un troppo potente Ministro, fu ingiustamente della Corona spogliato, e in un Monastero, dove l'Anno appresso morì, miseramente rinchiuso. E poichè egli era, come altrove accennai, l'unico Discendente di Clodoveo, Pipino d'unanime consenso del Popolo proclamato, non restando alcun Principe, a cui appartenesse il diritto di contrastargli il Trono, d'Usurpatore divenne legittimo Re di Francia.

C A-

CAPITOLO XXXVII.

Ciò, che viene attribuito a Papa Zaccaria rapporto a Childerico, è una manifesta impostura.

NOn havvi dunque alcun dubbio, che la condotta da Pipino tenuta fu molto iniqua, e ch' ebbe egli una grandissima temerità d'usurparsi contro ogni diritto e giustizia la Corona del Regno di Francia spogliandone quello, a cui legittimamente apparteneva. Passiamo ora ad esaminare ciò, che del buon Papa Zaccaria supponendolo complice della stessa reità falsamente è divulgato, e in qual maniera sia stata tessuta così sciocca calunnia, che reca un notabilissimo sfregio all'illustre memoria d'un Papa, il quale non era in verun modo capace di dare quell' infame risposta, che gli viene malignamente imputata. E' cosa per altro degna di maraviglia, che una Favola sì grossolana abbia acquistato presso uomini di fino intendimento un tal credito di verità, che gli Storici Francesi l'hanno ingojata come acqua; e che anche tanti dei più accreditati Teologi essendo parimente nello stesso errore caduti si lambicchino il cervello in ricercare argomenti affine di dare una benigna interpretazione a sì falso racconto, come se il detto Papa avesse realmente fatta l'attribuitagli risposta, intorno la quale sarà bene, che il mondo esca d'inganno, e che sappia ognuno essere dessa una falsità manifesta.

Ecco intanto come pretendono, che la cosa sia avvenuta. Vogliono che nell' Anno 749. sieno stati a Roma spediti Burcardo Vescovo di Wirtzbourg e Fulrardo Cappellano, cioè a dire grande Limosiniere di Francia per interrogare il Papa Zaccaria *riguardo ai Re di Francia, che in que' tempi non esercitavano la Reale Autorità, se ciò fosse bene, o no; de Regibus in Francia, qui illis temporibus non habentes Regalem Potestatem, si bene fuisset, an non.* A sì sciocca dimanda mancante di senso comune e di ragione, e perciò indegna d'essere proposta ad un Papa, mettono sulla lingua del medesimo Papa una risposta la più ridicola e irragionevo-

le, che si possa giammai immaginare. *Melius esse Regem, apud quem summa Potestas consisteret; essere più spediente, che quegli abbiasi per Re, presso cui risiede la più grande Autorità.* Oppure come leggesi nell' Annalista: *ut melius esset, illum Regem vocari, qui Potestatem haberet, quam illum, qui sine Regali potestate manebat, ut non conturbaretur ordo.* Vale a dire; *che ad oggetto di non pervertire il buon ordine tornava meglio di riconoscere per Re quello, che di fatto esercitava la Reale Autorità, in cambio dell' altro; che n' era impotente.*

A discorrerla però con aggiustatezza è mai verisimile, che un Papa sia ad insinuare disposto una Massima così contraria alla giustizia e alla ragione? Pare in alcun modo credibile, che Scrittori di qualche discernimento, tra quali fu il Bellarmino, sieno caduti nella debolezza d' immaginarsi, che somigliante dimanda sia stata fatta ad un Papa, e che un Papa sì saggio sì pio sì giusto e santo, quale si fu certamente Zaccaria, sia stato così imprudente di dare una tanto irragionevole risposta?

Imperciocchè se la Risposta, che si vuole sia stata data dal detto Papa, contenesse una Massima ragionevole e giusta, toglierebbonsi di mezzo i Re Successori, e aprirebbesi agevolmente la porta alle violenze de' malvagi Usurpatori. Quindi qualora avvenisse, che da una parte un Re o per la sua infanzia, o per qualche infermità, quale fu quella di Carlo VI., non ritenesse che il solo diritto alla Corona, e un Suddito violento dall' altra si fosse messo in possesso d' esercitare nel Regno una dispotica Autorità, tosto bisognerebbe in virtù dell' inventata Risposta di Zaccaria degradare il legittimo Re, e mettere in di lui vece al possesso del Trono l' indegno e ambizioso Usurpatore. Non riempie pertanto d' orribile stupore il solo sapere, che vi sia chi si crede lecito di sostenere, che un Papa sì santo siasi arrischiato d' avanzare una Massima così iniqua ed ingiusta, quando da essa ne seguirebbe, che sarebbe permesso ad ogni temerario e potente Ministro di sbalzare impunemente dal Trono il suo Sovrano e impossessarsi della di lui Corona? Un Gene-

10

ro assistito da una popolar sedizione potrebbe giustamente spogliare d'ogni suo Diritto il proprio Suocero; e senza timor di rimprovero avrebbe occupato Guglielmo di Nassau i Dominj di Giacomo Stuardo; mentre a loro giustificazione tornerebbe a proposito la Risposta a Papa Zaccaria attribuita: *melius est illum Regem vocari, qui potestatem habet, ut non conturbetur ordo*.

Affine però di disingannare una volta coloro, che scioccamente addottarono la suddetta Favola, e l'ammisero per vera, bisogna ricorrere alla sua propria sorgente, indagarne il vero Autore, e accennare i motivi, che lo indussero a divulgarla. E' superfluo prendersela contro i Moderni, e contro gli stessi Storici Francesi benchè de' più rinomati, che senza previo giudizio nè riflessione l'inserirono ciecamente ne' loro Libri; stantechè non avendo eglino parlato che sulla scorta degli Antichi dal Bellarmino allegati, e parimente i medesimi Antichi da esso prodotti in numero di Sedici trattata avendo la notizia di detta Favola da Eginardo e dall' Annalista di Loisel, i quali scrissero nel tempo di Carlomagno, soltanto che ci riesca di far comparire un menzognero Eginardo, tutti gli altri, che furono troppo facili ad attenersi alla di lui parola, rimangono parimente confutati.

Godeva l'onore Eginardo d'essere Cappellano e Creatura di Carlomagno, di cui s'era accinto a scrivere la vita. S'adoprò pertanto a specular con istudio una infinità di Favole per avvilire la memoria dei Re Meronvigiani, li quali maliziosamente ei giunse a trattare di vili e codardi valendosi di questo ripiego ad oggetto d'inorpellare, per quanto gli fu possibile, il crudele Attentato dell'indegna Usurpazione di Pipino. Da tal pensiero guidato con insulsa ignoranza fece comparire la barba sulla faccia di fanciulli di otto anni, diede de' figliuoli ad altri, che non erano ancora nati, e ricolmò d'obbrobrj de' giovani Principi, i quali essendo mancati in tenera età furono per conseguenza incapaci di perpetuare la loro memoria per via di magnanime imprese. A riguardo appunto della sua stessa malizia s'arrogò pur anche la libertà d'inventare il ridicolo passaggio de' me-

 desimi

desimi Re sopra d'un Carro tirato da'buoj nel primo giorno di Maggio, e il loro oscuro ritiro nell' ideato Castello di Mamaca, mentre nel tempo, che costui ebbe la baldanza di rintanare i detti Re in quell'immaginaria solitudine, dagli Autori contemporanei noi siamo bastantemente informati, ch' eglino o si trovavano in campagna a comandare ai loro Eserciti, o si trattenevano in altre occupazioni all' età loro proporzionate.

Si ravvisano visibilmente le maliziose imposture di Eginardo in tutto l' intero corso della favolosa sua Opera, nella quale, quando giunse a dover ragionare della rinunzia di Childerico, egli credette, che verrebbegli fatto di discolpare onninamente Pipino, se riuscivagli d' insinuare nelle altrui menti, che lo stesso Papa avevala persuasa. Ciò per altro fu da lui praticato con sì trascurata disattenzione, ch'è agevole discoprire il notabilissimo Anacronismo, in cui ignorantemente cadette; poichè egli dice, che Childerico fu degradato per comandamento del Papa Stefano: ***jussu Stephani Romani Pontificis exauctoratus;*** e si sa all'incontro, che Pipino fu proclamato Re prima della Promozione di Stefano; giacchè questi non fu in Roma al Papato elevato, che verso il fine di Marzo del 752., e la Proclamazione di quello seguì nel principio dello stesso Mese.

Il medesimo Eginardo non fu solamente un bugiardo Istorico, ma ancora un così disattento Cronologista, che quantunque fosse egli stato quasi contemporaneo, ebbe l' inavvertenza di scrivere, che Pipino regnò solo quindici anni, dopo che Childerico erasi nel Chiostro ritirato. Eppure morto essendo Pipino nel Mese di Settembre dell' Anno 768., ed essendo Childerico stato Re proclamato nel Mese di Marzo del 752., chiaro apparisce, ch' egli per conseguenza è seduto sul Trono sedici Anni e mezzo. Tanto però deve a ciascuno bastare per rimaner persuaso, che non merita alcuna fede un Autore sì menzognero. E qual fede può mai prestarsi a costui nella sua narrazione rapporto al Regno di Childerico e di Pipino, se egli stesso già si dichiara così ignorante e sì poco nella Lettura versato, ch' essendosi preso a

carico,

carico di distendere la Storia di Carlomagno si protesta; che non toccherà nulla della sua infanzia e della di lui adolescenza, perchè nell'atto, in cui stava scrivendo, più non rinvenivasi alcuno, da cui potesse rilevare le sincere notizie? *Nec quisquam*, dice egli, *superesse invenitur*, *qui horum se dicat habere notitiam*; e questo solo e più che sufficiente motivo, onde inferire di quali recondite memorie siesi servito nel compilar la sua Storia un Autore sì trascurato, allorchè ebbe massimamente a parlare delle cose anteriori a Carlomagno.

Da quanto si è addotto fin'ora, si viene agevolmente a comprendere, che non si deve fare alcun caso dell' autorità di Eginardo intorno la rinunzia di Childerico, siccome nè anche dell'Annalista di Loisel, il quale sebbene siasi studiato di esattamente copiarlo, non concorda tuttavia in ciò, che da esso fu del Papa Stefano inconsideratamente avanzato. Ma affine di rimanere in questo Punto importante di Storia vieppiù illuminati passiamo ora ad esaminare in se stessa la pretesa Risposta di Zaccaria, e dimostriamone colla maggiore evidenza la sciocchezza e la falsità.

CAPITOLO XXXVIII.

Della pretesa Risposta di Zaccaria esaminata in se stessa.

Atteso il racconto dell'inventore dell'allegata Favola furono Ambasciatori a Roma spediti per interrogare il Papa circa i Re di Francia, ch' erano inabili ad esercitare la Reale loro Autorità, *se ciò fosse bene*, *o no*, *si bene fuisset*, *an non*. Restiamo per un momento nella falsa supposizione, che veramente sia stata fatta al Papa così ridicola Dimanda. Cosa avrebbe dovuto il Papa, o qualsisia altro uomo di senno immediatamente rispondere? Senza dubbio *non bene fuisse*; *che ciò non era bene*; stantechè è affatto contrario all'Equità, che sieno i Re della Reale loro Autorità spogliati. Questa certamente è la vera Risposta, ch'era tenuto a dare un Cristiano, un Papa, un Giudice, un Uomo

mo di buon senno, saggio, giusto, come fu Zaccaria. Ma qual Risposta gli fecero dare? Una Risposta da pazzo, da insensato; da iniquo di ragione privo e di retto discernimento. *Ad oggetto di non perturbar l'ordine*, gli fanno rispondere, *ne conturbaretur ordo*, *torna meglio di riconoscere per Re, chi ha usurpata l'Autorità senza averne il Diritto, che di lasciare Re chi ne ha bensì il Diritto, ma non è tuttavia in istato d'esercitare la sua Reale Autorità*; *melius est illum vocari Regem, qui Potestatem haberet, quam illum, qui sine Regali Potestate manebat*. Fu giammai fatta una Risposta più incongruente, più iniqua, più alle Leggi Divine e Umane contraria?

Ad oggetto, egli dice, *di non perturbar l'ordine*. Ma in che mai consiste l'ordine? Per quanto a me sembra, in conservar a ciascheduno ciò, che di Diritto giustamente gli appartiene, e in lasciare il possesso della Corona a chi dal Sangue e dalle Leggi dello Stato è devoluta. Non pertanto temerariamente s'imputa al mentovato buon Papa d'aver pronunziato, che *ad oggetto di non perturbar l'ordine* bisognava della Corona privare chi n'aveva tutto il Diritto per per trasferirla sul capo di chi abusandosi della tenera età del suo legittimo Re se n'era violentemente usurpata l'Autorità. Può ad un Cristiano addossarsi più orribile calunnia di quella, di cui viene irragionevolmente caricato un Papa sì santo?

Eppure Graziano e la di lui Glosa oltre avere ciecamente addotata la ridicola Favola dall'Annalista e da Eginardo promulgata si sono presi l'arbitrio d'aggiungere ad essa, che la suddetta Ambasciata fu al Papa spedita affine di renderlo informato, che Childerico era un uomo straordinariamente alla dissolutezza portato, e dietro alle Donne perduto: *dissolutus cum mulieribus & effœminatus*. Ma si viene tosto in cognizione essere questa una pura e pretta menzogna a capriccio ideata, soltanto che si rifletta, che vuole il citato Annalista sia stata spedita l'accennata Ambasciata a Zaccaria nell'Anno 749, allorchè non oltrepassava Childerico il quindicesimo anno della sua età. E' dunque giammai verisi-

mile,

mile, che trovandosi il Re in così tenera età, sia il popolo devenuto a formar contro lui un'accusa così stravagante, e il Papa l'abbia immediatamente ammessa per vera, e perciò senza curarsi d'ascoltare le discolpe del giovine Principe sia inconsideratamente precipitato a condannarlo e a levargli colla sua Decisione dal Capo la Corona, perchè nell'età sua di soli quatordici o quindici anni *dissolutus erat cum mulieribus*, *erasi egli colle femmine alle dissolutezze abbandonato*? Non è un prendersi gioco del Popolo, del Papa, e di tutta la Posterità, l'aver la franchezza di scrivere sì ridicola inezia? Con tutto questo Graziano, il di lui Glossatore, e persino il Baronio e il Bellarmino, ambedue uomini di vasta erudizione, hanno osato addurla come una prova decisiva del lor sentimento; perchè hanno creduto, ch'essa potesse in qualche modo giovare per sostenere l'immaginario Diritto del Papa senza punto riflettere, che venivano evidentemente a vilipendere colle loro inette dicerie un sì rispettabile Papa.

Ad isventare in un tratto sì enorme menzogna, basta l'unanime silenzio degli Storici contemporanei, che scrissero la vita del Papa Zaccaria. Anastasio la compose in Prosa, in Metro la descrisse Flodoardo, varj dotti Benedittini con inserirvi delle considerabili notizie non mancarono di commentarle; e non si additerà neppur uno tra tanti illustri Scrittori, il quale abbia fatta parola della pretesa Ambasciata e della iniqua Sentenza, colla quale si vuole, che sia stato condannato un giovane Re appena dalla fanciullezza uscito a perdere la Corona per Sangue per Natura e per le Leggi di Stato a lui assolutamente dovuta, coll'unico oggetto di trasportarla sul capo d'un Suddito ingiusto e violento, il di cui Padre ed Avo furono sovente incolpati di delitti di Lesa Maestà e di secrete cospirazioni per usurparsi il Trono. Dove è mai la giustizia, dove la Religione in tale condotta? Soffrasi in pace il Bellarmino, se noi rigettiamo la da lui addotata calunnia come notabilmente pregiudiziale alla prudenza, alla pietà, e alla Santità del Papa Zaccaria, il quale fu certamente incapace di cadere in un fallo di sì gran conseguenza.

Non

Non rimane adunque che addoſſarne tutta la colpa alla ſmiſurata ambizione di Pipino, a cui riuſcì felicemente di compire i diſegni già da lungo tempo addietro dal ſuo proprio Padre ed Avo covati nel cuore. Scorgevaſi egli nella florida età di trentaotto anni; aveva la compiacenza di vederſi all' intorno due figliuoli di grande aſpettazione; il di lui fratello Carlomano eraſi in un Chioſtro ritirato, e la Francia atteſe le di lui replicate Vittorie aggiunte a quelle del Padre godeva una tranquilliſſima pace. Childerico era appena uſcito dall' infanzia, e non eſſendo ancora ammogliato era l'unico Principe ſuperſtite della Stirpe Merovea. Pipino inoltre era in poſſeſſo della principale Carica dello Stato, la quale eſſendo paſſata da Padre in Figlio data gli avea la ſuprema amminiſtrazione di tutto il Regno. Eraſi acquiſtato colle ſue coſpicue azioni non ſolamente molta gloria, ma ancora l' affetto univerſale del popolo. Non gli mancava inſomma che il ſolo nome di Re. Stimò pertanto opportuno di pienamente aſſicurarſene, perchè, ſe mai il Re coll'avanzar dell' età giungeva a prender Moglie, e aveſſe procreati de' figliuoli, poteva di leggeri accadere, che rimaneſſero in cotal modo troncati i ſuoi ambizioſi diſegni. Da ciò derivò ſpecialmente, che più non differì a conſumare la ſua ideata intrapreſa dopo eſſerſi di già con fino artificio guadagnati i Suffragj degli Stati. Il tutto però è ſicuramente avvenuto, ſenza che il Papa ne abbia avuta alcuna parte.

Io mi ſono alquanto diffuſo nella confutazione del ſecondo Eſempio dal Bellarmino allegato, perchè la ſincera notizia del medeſimo è di moltiſſima importanza per l' Iſtoria della Francia; onde ben conveniva, ch' ei non foſſe da me ſolo ſuperficialmente trattato. E' troppo neceſſario, che ne ſieno una volta illuminati i Franceſi, tanti de' quali ſono groſſolanamente intorno ad eſſo in errore caduti.

C A-

CAPITOLO XXXIX.

Risposte ai tre altri Esempj addotti dal Bellarmino.

PEr quello, che spetta al terzo Esempio di Gregorio VII., la di lui condotta incontrò delle conseguenze così funeste, e fu così universalmente biasimata, che non si ha che a leggere il Libro *de Discordia Regni, & Sacerdotii*, e la Lettera del Clero di Liegi a Papa Pasquale per subito rilevare quanto esecrabile debba essere a tutta la Cristianità un Papa così imbroglione e turbolento.

Per conto del Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzio III. gli Storici più accreditati concordemente convengono, che restò esso disciolto, senza che vi si concludesse alcuna cosa. Lo stesso Platina dice così: *venere multa in consultationem, nec decerni quicquam aperte potuit; vi furono agitati diversi affari, ma nulla vi fu realmente stabilito*. Dal che chiaramente si deduce, che non fu de' proprj suoi Stati spogliato Remondo Conte di Tolosa Protettore degli Albigesi in virtù di detto Concilio, ma della forza, dell' autorità, e delle armi di Filippo Augusto.

Quanto al quinto ed ultimo Esempio di ciò, che avvenne nel Concilio di Lione, in cui da Innocenzio IV. della Famiglia de' Conti Fieschi fu dichiarato l' Imperatore Federico II. decaduto dall' Imperio, è indubitato, ch' egli ne fu indotto da una sua particolare passione, mentre si sa, che San Luigi, il quale intervenne a quel Concilio, s' interpose colla maggior efficacia e fervore affine di pacificamente accomodare le loro differenze. *Quod*, soggiunge opportunamente lo Storico, *cum Papa erecta cervice refutasset, Rex Francorum iratus & indignatus est, eo quod humilitatem, quam speraverat, in servo servorum Dei non reperisset*. Vale a dire: *ma avendo il Papa pieno d' orgoglio pertinacemente ricusato di volere arrendersi a qualunque ragionevole progetto, il Re di Francia ne concepì un incredibile dispiacere sul riflesso, ch' egli in tal incontro non ravvisò nel servo de' servi*

 di

di Dio quell' Umiltà, che sperava dovesse essere nel di lui cuore.

Una ragione per altro invincibile, che i Papi in virtù delle loro Spirituali Censure non hanno alcuna autorità nè diretta nè indiretta sopra il Dominio temporale dei Re, ella si è, che bisogna del pari discorrere delle Scomuniche fulminate dai Vescovi, e di quelle, che escono dalla bocca dei Papi e cavarne poi del pari le conseguenze. Imperciocchè per quanto spetta al nostro proposito, senza la minima differenza corre benissimo il paragone tra i beni proprj dei particolari, e i Dominj, che appartengono ai Sovrani o a titolo di Successione, o per altri motivi, stantechè l'effetto delle Scomuniche è sempre certamente l'istesso, sia che si considerino i Vescovi, i quali sono eguali ai Papi nella facoltà di legare e di sciogliere, sia ancora che si riguardino i Re e i loro Sudditi, i quali sono tutti egualmente Cristiani. *Nulla enim est apud Deum acceptio personarum; non usa Iddio veruna sorta di parzialità a qualsivoglia persona.* Ora niun Canonista ha giammai avanzata la proposizione, che i Vescovi godono il Diritto di potere disporre del Dominio temporale de' Principi, oppure delle facoltà di alcun particolare; dunque nemmeno al Papa, che nell' essere di Vescovo non è più degli altri Vescovi, compete in verun modo tale Diritto. Conciosiachè siccome il più infimo Prete consacra il Corpo di Gesù Cristo colla stessa realtà e dignità al pari del Papa; e siccome ancora il più infimo Prete nel Battesimo comunica lo stesso numero di grazie nulla meno del Papa; così hanno pure i Vescovi egualmente che il Papa l'autorità di legare e di sciogliere, essendo essa stata egualmente che a San Pietro a tutti gli Appostoli compartita. Questa appunto è la ragione, per cui dai Padri nel Concilio di Cartagine congregati saggiamente fu stabilito, e indi lo significarono in una loro Lettera al Papa Celestino, che a niun Vescovo senza eccettuarne lo stesso Papa era lecito d'ammettere alla Comunione chiunque ne fosse stato da qualsisia altro Vescovo separato; poichè non formando che una sola e una stessa cosa il corpo di Gesù Cristo e la di lei Chiesa,

non

non era conveniente, che chi n'era stato escluso, vi venisse insiememente compreso. Se dunque la Scomunica, che scagliano i Vescovi, ha la stessa forza che quella scagliata dai Papi; se Sant' Ambrogio scomunicò l' Imperatore Teodosio con tanta autorità, quanta realmente ne aveva Papa Gregorio, quando scomunicò parimente l' Imperatore Leone Iconoclaste, ne viene in legittima e necessaria conseguenza, che siccome i puri e semplici Vescovi in vigore del loro Spirituale Carattere non hanno alcuna sorta di Diritto sopra i beni temporali nè de' Principi nè de' Particolari; così ancora il Papa a lor somiglianza è talmente nella sua Spirituale Autorità limitato, che non gode alcuno speciale Diritto nè sopra le Corone dei Re, nè sopra le facoltà di qualsivoglia privata persona.

CAPITOLO XL.

Risposta a due altri Passi della Scrittura allegati dal Bellarmino.

L'Ultimo argomento ridicolo, di cui ad imitazione di Bonifacio VIII. e degli altri Canonisti si serve il Bellarmino, è la curiosa applicazione, ch' eglino fanno delle due Coltella, colle quali si premunirono gli Appostoli, allorchè andarono a mangiare col Salvatore la Pasqua. In codeste due arme (le quali per altro non si pensò mai la Chiesa, che potessero essere state ordinate a simboleggiare qualche occulto Mistero) riconoscono i suddetti fanatici raffigurate le due Autorità Spirituale, e Temporale, che attribuiscono al Papa.

Se a sorte avessero letto costoro nel Vangelo, che San Pietro sele era legate ambedue al fianco, quante sottili speculazioni non avrebbono fatte per sostenere la loro falsa opinione a favore del Papa? Ma per loro disgrazia, oltrechè erano esse egualmente materiali, rilevasi a chiare note dalla Scrittura non solamente, che San Pietro non ne portò che una nell' orto degli Oliveti, ed era l'altra passata in po-

tere d' un altro Appoſtolo ; ma ancora che avendo tentato lo ſteſſo San Pietro d' adoprarla contro un miſerabile ſervo del Pontefice, gli comandò Gesù Criſto di rimetterla toſto nella vagina, e minacciollo della pena del Talione, ſe aveſſe avuta l'arroganza di non prontamente obbedire. Con queſta indubitata notizia per poco che abbiaſi di diſcernimento, comprendeſi di leggieri, che quanto divulgano di miſterioſo nelle dette due Coltella Bonifacio e i Canoniſti dalla Corte di Roma ſtipendiati, non ſono che pure e ridicole ciarle a tenere a bada i ſemplici Idioti capriccioſamente inventate ; mentre non è mai da preſumere, che Gesù Criſto abbia accordato ai Papi il Diritto d'eſercitare ſopra i Sovrani la Spada materiale, quando egli ſteſſo ha vietato a San Pietro di farne verun uſo contro un vile Domeſtico di Caiffaſſo.

Per quanto s' appartiene finalmente al Paſſo di Geremia *conſtitui te hodie ſuper Reges & Regna*, di cui s'è vergognoſamente Bonifacio abuſato per avere, dove appoggiare la ſua Decretale Eſtravagante *Unam Sanctam*, e a tutte le altre Teſtimonianze della Scrittura che riconoſcono in Gesù Criſto l'Imperio aſſoluto di tutto il Mondo, è una temerità intollerabile il farſi lecito d' applicarle ancora al Papa ; ſtantechè ſi viene in cotal guiſa ad empiamente confondere il Creatore e la Creatura, la Maeſtà Divina e l'umana debolezza, Gesù Criſto Dio e Uomo impeccabile, e il Papa puro e ſemplice uomo e può eſſere grandiſſimo peccatore. Iſteſſamente tutti ancora gli altri Paſſi *ego conſtitutus ſum Rex ab æterno*, *io ſono ſtato ſtabilito Re da tutta l'eternità*; *dabit ei Dominus Sedem David*, *l'ammetterà il Signore in poſſeſſo del Trono di Davidde*; *regnabit in æternum*, *regnerà eternamente*, non ſi riferiſcono che al ſolo Gesù Criſto il Re de' Re, e il Signore aſſoluto del mondo, e non poſſono giammai appropriarſi al Papa, l' Autorità del quale ſubordinata a quella della Chieſa è puramente Spirituale.

C A-

CAPITOLO XLI.

Ricapitolazione di ciò, ch'è il Papa tanto nello Spirituale che nel Temporale.

CHiunque vorrà senza prevenzione esaminare quanto da me sin'ora s'è detto, e comprovato, comprenderà di leggeri cosa veramente sia il Papa rispetto non meno al Temporale che allo Spirituale Diritto, e saprà ancora quali sieno i giusti limiti, entro cui si restringe l'esercizio delle accennate due di lui Qualità.

Riguardo al Temporale egli è senza dubbio un Principe, che possede sovranamente degli Stati considerabili cedutigli dalla mera liberalità del Re di Francia, ai quali per conseguenza, come dimostrerò tra poco, a differenza degli altri Principi Cristiani compete il diritto del Padronato e di Protezione sopra la stessa Città di Roma e di tutto il Patrimonio di San Pietro.

Riguardo poi allo Spirituale egli è sicuramente il Primo de' Vescovi e il Capo Ministeriale posto da Gesù Cristo alla testa del Corpo Aristocratico della sua Chiesa ad oggetto di conservarne l'unità; ma non per questo gode il medesimo maggior parte nel Vescovato degli altri Vescovi di lui Fratelli, i quali sono egualmente i Vicarj di Gesù Cristo, i Successori degli Appostoli, i Pastori delle Pecorelle, i Fondamenti dell'edificio, e i Depositarj delle Chiavi, che hanno ricevute non dal Capo Ministeriale, ma dall' Essenziale della Chiesa, dal quale pur anche hanno partecipato la loro Missione e la loro Autorità indipendentemente dal Papa, di cui per altro sono in debito di riconoscere la Primazìa.

Come altrettante Verità, che non ammettono risposta, sosterremo altresì, che non sono assolutamente necessarie per autorizzare le Elezioni e Nomine de' Vescovi le Bolle della Santa Sede; che il Papa come Papa non è nè in Fatto nè in Diritto giammai personalmente infallibile, non essendo stata

ſtata la Infallibilità accordata che alla ſola Chieſa legittimamente nel nome di Gesù Criſto unita; che l'Autorità del Concilio indubitatamente è ſuperiore a quella del Papa; ch' è un Articolo incontraſtabile di Fede dal Concilio di Coſtanza definito, che il Papa è obbligato obbedire alle Determinazioni della Chieſa, nella quale Iddio s'è compiaciuto di ſtabilire un Supremo Tribunale per ammettervi le Appellazioni contro le di lui ingiuſtizie, per correggerlo dei di lui mancamenti, e per iſpogliarlo anche, quando torni in vantaggio del Criſtianeſimo, della ſua Dignità; che il propugnar il contrario giuſta il ſentimento dello ſteſso Papa Pio II. è una formale Ereſia; che al Papa corre preciſa obbligazione di amminiſtrare le Chiavi a norma dei Canoni della Chieſa, i quali non poſsono, nè devono eſsere in verun modo da lui alterati, ſalvo ſe il Concilio non gli compartiſse l' Autorità di poter diſpenſare in qualche caſo particolare; che ſtando al Diritto non appartiene al Papa la facoltà di convocar i Concilj, ma ai ſoli Principi Temporali, ſebbene conſiderato lo ſtato, in cui ſono diviſi preſentemente i Principati, ſia più conveniente e più facile per la pubblica comodità, che ſi raccolgano ſotto il di lui nome; che tocca ai Principi il dimandarli, e aſtringere il Papa ad unirli di dieci in dieci Anni; e quando egli mai ricuſaſse di ſecondare le loro iſtanze, d'intimarli di comune concerto da ſe medeſimi; che il Papa non può mai nè trasferire, nè prolungare, nè ſciogliere i Concilj di già convocati, per autorizzare i quali non fa di meſtieri la di lui Conferma; che i Principi Temporali godono il Diritto d'invigilare intorno l' eſecuzione di quanto può eſsere ſtato di già da Concilj ſtabilito, ed hanno eglino parimente la libertà d' intervenirvi o perſonalmente, oppure col mezzo dei loro Ambaſciatori; che finalmente il Papa non ha alcuna Autorità nè diretta nè indiretta ſopra gli altrui Principati, nè ſopra i beni de' ſemplici particolari, quando queſto non ſia per fare le eſazioni ne' proprj Stati, ch'egli poſsede in Sovranità; lo che però gli compete nella ſola ſua Qualità di Sovrano a ſomiglianza di tutti gl'altri Principi ſopra i riſpettivi loro Sudditi;

diti; ma non già nell' altra sua Qualità di Papa e di Vescovo.

CAPITOLO XLII.

Del Diritto di Franchigia del Quartiere, che appartiene al Re di Francia ad esclusione degli altri Potentati.

DOpo essersi data un'esatta notizia dei giusti limiti, entro ai quali deve essere circonscritta l' Autorità del Papa, recherà meraviglia, che Innocenzio XI. come Principe Temporale e Sovrano di Roma abbia avuto l' ardire di levare agli Ambasciatori del Re di Francia il Diritto della Franchigia, di cui *ab immemorabili* si trovano eglino in possesso in virtù d'un autentico titolo, che con ispezialità compete a quella Corona a preferenza di tutti gli altri Sovrani del Mondo.

Dico in virtù d'un autentico titolo, e non di un semplice possesso; poichè il Re di Francia è il Padrone del Patrimonio di San Pietro, essendo esso stato gratuitamente e liberalmente alla Santa Sede donato tanto in Dominio che in Principato dalla munificenza di Pipino, di Carlomagno, e di Lodovico il Buono, il quale nell' Atto della Donazione e nella Ratificazione della medesima espressamente ritenne per se stesso e pei suoi Successori il Diritto di Padronato affine d'esercitare una particolare Protezione à vantaggio della Santa Sede e de' Dominj ad essa appartenenti, con essersi inoltre riserbato in termini formali il Diritto di Franchigia a favore di quelli, ch'essendo dagli Igherri del Papa inseguiti facessero ricorso al Re di Francia, e si gittassero nelle di lui braccia per godere il beneficio della di lui mediazione; il che certamente non potrebbe in alcuna maniera effettuarsi, se l'abitazione del di lui Ambasciatore non avesse il privilegio d'essere considerata come impenetrabile a quegli Ufficiali, che sono destinati ad arrestare i delinquenti.

Acciocchè però i vili adulatori del Papa, e coloro, che non hanno veruna cognizione di questo Diritto di Franchigia,

gia, non abbiano a credere un' impostura, o un Paradosso il dire, che l' addotto Diritto è giuridicamente appoggiato sopra un buon Titolo, non voglio omettere di qui rapportare ne' proprj termini lo stesso grande e illustre Titolo, di cui tuttora si conserva nel Vaticano la memoria, e ne fanno menzione il Baronio Tom. IX. Annal. Eccles. ad an. 817. n. 10. ec. il Baluzio Tom. I. Capitul. Reg. Franc. Colum. 591. ec. e altri celebri e rinomati Scrittori.

E primieramente riguardo della riserba del Diritto della particolar Protezione della Santa Sede ecco come sta esposto: *omnia, quæ superius leguntur, idest Provincias, Civitates, Urbes, Oppida, Castella, Territoria, Patrimonia, atque Insulas, Census, & Pensiones Ecclesiæ Beati Petri Appostoli, & Pontificibus in Sanctissima illius Sede in perpetuum residentibus, in quantum possumus, defendere nos promittimus; tutte le cose nominate di sopra, vale a dire le Provincie, le Metropoli, le Città, i Borghi, i Castelli, i Territorj, il Patrimonio, le Isole, i Censi, e le Pensioni donate alla Chiesa di San Pietro Appostolo e ai Pontefici, che occuperanno perpetuamente la Santa Sede, noi promettiamo di proteggerle, quanto mai ci sarà possibile.*

Passa indi a spiegare come il detto Diritto di difesa e di protezione si diffonda insieme sopra i Sudditi del Papa, che imploreranno l' intercessione del Re di Francia, e si procureranno un asilo sicuro tra le di lui braccia; e questo appunto è il Titolo Formale, sopra di cui si fonda, ed è appoggiata a perpetuità la Franchigia dell' abitazione del di lui Ambasciatore. Noi or' ora addurremo gli stessi termini dell'accennato Titolo, acciocchè il Lettore possa a suo bell' agio esaminarlo, giacchè quanti si sono impegnati di ragionare della suddetta Franchigia, tutti hanno trascurato di ricercarne la vera origine, e si sono contentati d' arrestarsi nella sola superficie, vale a dire, non hanno riguardato che il semplice possesso della medesima.

Si quilibet homo, dice adunque l' allegato Titolo, *de supradictis Civitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus* (egli è Lodovico il Buono, che così parla con Papa Pasquale nel

Titolo

Titolo *ego Ludovicus*) *ad nos venerit subtrahere se volens de vestra jurisdictione , vel potestate , vel quamlibet aliquam iniquam machinationem metuens , aut culpam commissam fugiens , nullo modo eum aliter recipiemus nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem ; ita dumtaxat si culpa , quam commisit , venialis fuerit inventa ; sin aliter comprehensum illum ad vestram potestatem remittemus , exceptis his , qui violentiam vel oppressionem potentiorem passi , ideo ad nos veniunt , ut per nostram intercessionem justitiam accipere mereantur .* Tutte le addotte parole sono preziose , le quali nel nostro volgare Idioma significano ciò , che siegue : *se alcuno delle suddette Città alla vostra Chiesa appartenenti ricorre a noi col disegno di sottrarsi dalla vostra giurisdizione e potenza , o sia dal timore agitato , che non si pratichi qualche iniquo atto d' ingiustizia , oppure non si proceda con soverchio rigore contro di lui , noi non l' accoglieremo che colla giusta idea d' intromettercì a di lui favore presso la vostra persona ; purchè però la di lui colpa non sia un affare di grave importanza , perchè in tal caso noi lo faremo all' incontro tosto arrestare , e lo consegneremo nelle vostre mani , non intendendo noi d' eccettuare che quelli solamente , i quali affine d' evitare una violenta e gagliarda oppressione si raccomanderanno a noi , acciocchè colla nostra intercessione possano eglino mettersi in istato , che sia loro usata la dovuta giustizia .*

Potrebbesi stabilire più formalmente e in termini più precisi la Franchigia in Roma dell' abitazione del Re di Francia ? Donarono al Papa Pipino e Carlomagno de' Dominj considerabili , Lodovico il Buono si compiacque di notabilmente accrescerli coll' aggiunta della stessa Città di Roma e del Titolo di Sovranità sopra così ricco Patrimonio , ma a tenore tuttavia della condizione espressamente nella riserba dichiarata . Potevano giammai adoprarsi espressioni più gagliarde e più precise affine di assicurare il Reale Diritto ? *Noi non ammetteremo alcuno de' vostri Sudditi senon col disegno di favorirlo della nostra Protezione , quando la di lui colpa meriti perdono ; e in caso diverso noi lo faremo arrestare , e lo passeremo in vostro potere .* Gli Ufficiali dunque del

T Papa ,

Papa, ch' esercitano in Roma la giustizia in virtù della facoltà impertitagli dalla munificenza de' Re di Francia, non hanno alcun Diritto d'arrestare chisisia, posto che siasi egli ricovrato sotto l'ombra del Re. Tocca al Re d'indagare, se la colpa, per cui è inseguito il reo, sia di tal natura, che debba interporsi a di lui favore, ovveramente farlo arrestare: *comprehensum eum ad vestram potestatem remittemus; quando sarà stato arrestato, lo consegneremo nelle vostre mani.* Qualora adunque ricorre alcuno alla Protezione del Re, al medesimo appartiene, e non al Papa il farlo catturare. Conciosiachè questa appunto è l' espressa condizione, con cui il Re s'è degnato di compartire al Papa tante sue generose beneficenze. Ogni qual volta però non è egli disposto ad esattamente osservarla, è in debito rigoroso di restituire i suoi Stati a coloro, da cui li ha ricevuti; dappoichè questi, acciocchè si perpetuasse la memoria delle insigni loro liberalità, come veri e legittimi Padroni si sono riserbato l'esposto illustre Diritto; Diritto per conseguenza, che è soltanto proprio dei Re di Francia, e rigorosamente non compete a qualsisia altro Sovrano.

Non è stato dunque introdotto il Diritto della Franchigia nell' abitazione dell' Ambasciatore del Re di Francia in virtù d'una mera e semplice connivenza del Papa, ma egli è appoggiato sopra il più augusto e legittimo Titolo, quale si è quello d'essersi colla mentovata condizione spontaneamente spogliato il Re di Francia della Sovranità di Roma e del Patrimonio di San Pietro ad oggetto di beneficare i Papi, coi quali s'è pur anche impegnato di volere in perpetuo proteggere e difendere la Santa Sede contro chiunque tentasse di recare ad essa il minimo pregiudizio.

Egli è così vero pertanto, che in vigore dell'allegato Diritto di Protezione, gode il Re di Francia de' particolari vantaggi nella Città di Roma sopra gli altri Sovrani, che, come ce ne fa indubitata fede la Storia, colà ritrovandosi Carlo VIII. vi esercitò la giustizia in suo proprio nome coll' avervi fatti arrestare dei ladri, ai quali formato avendo col mezzo de' suoi stessi Ministri un giuridico Processo li condannò

nò a perdere le orecchie, e indi ad essere giustiziati nella pubblica Piazza di Campo Fiore.

Non potendo però i Papi assolutamente negare il detto Diritto tentarono d' indirettamente abolirlo con permettere, che anche gli altri Ambasciatori se ne mettessero in possesso, acciocchè per via di tal confusione venisse a perdersi la memoria del Diritto particolare di Padronato, e di Protezione, che tengono i Re di Francia sopra la stessa Città di Roma. Non è che perciò sieno eglino giammai per derogare a quello, che dalla pietà de' loro Predecessori fu generosamente praticato; ma nella condotta dei Papi non si può a meno di non ravvisare una ingratitudine senza esempio scorgendoli impegnati non solo a procurare di mettere in dimenticanza i gran beneficj, che hanno ricevuto, studiando di togliere l' unica marca d' onore, che rimane tuttora delle immense loro liberalità, ma ancora a trattare indegnamente un illustre Ambasciatore rifiutando di riconoscere il di lui cospicuo carattere, e pretendendo insieme d' invoglierlo in una ridicola e abusiva Scomunica, che non può giammai giungere a colpire un pubblico Ministro, che porta sulla sua fronte un raggio luminoso della Maestà del suo Sovrano.

Imperciocchè se atteso l' inviolabile Diritto delle Genti non è lecito ad un Sovrano recare la minima ingiuria alla sacra Persona d'un Ambasciatore, e se parimente qualsisia violenza usata al di lui corpo porta con se la mancanza del dovuto rispetto al medesimo Diritto delle Genti, qual oltraggio non sarà mai il molestarlo in una parte tanto più delicata e preziosa, quanto è quella dello spirito? Sotto Alessandro VII. fu colla spada materiale l' Ambasciatore di Francia stranamente insultato, ma il detto gravissimo affronto non è punto da paragonarsi con quello, che per via della spada Spirituale è stato fatto ad un altro Ambasciatore pure di Francia. O il Papa è d' Oppinione, che una Scomunica dal Vaticano scagliata sia una cosa di minor importanza del colpo di pistolla alla Carrozza del Signor di Crequy tirato, oppure egli stesso deve accordare, che l' ingiuria, di cui ha caricato l' altro Ambasciatore, è tanto più enorme, quanto

to più le Armi Spirituali sono offensive delle materiali.

Circa a tal ingiuria è pur anche da considerarsi, ch' egli ingiustamente s'è abusato delle Chiavi della Chiesa, le quali non possono giammai adoprarsi a motivo d' un affare soltanto temporale, quale si è quello della Franchigia; stantechè esso non riguarda il Papa come Papa, ma unicamente come Sovrano di Roma; sicchè essendo questa una differenza tra Sovrani intorno il loro Diritto di Sovranità deve la medesima essere trattata coi mezzi accostumati tra i Sovrani, e non coll'abusivo miscuglio della Mitra e della Corona.

CAPITOLO XLIII.

Dell' Appello al futuro Concilio.

PEr la sopra addotta ragione fu interposto l' Appello al futuro Concilio, essendo desso l' unico e sicuro mezzo di liberarsi dalle violenti oppressioni della Corte di Roma, e l' efficace rimedio, che si suole con molto dolore adoperare, quando i disordini sono arrivati all' eccesso. Io finirò dunque il presente mio Trattato con aggiungere poche parole circa l'Appello al futuro Concilio.

I Papi, che come altrove accennai, hanno sempre interposto ogni più fino artificio per abolire l' uso saggiamente introdotto de' Concilj, dappoichè questi formano l'unico Tribunale, che possa essere superiore alla loro Autorità, essendo già nell' animo risoluti di non accordarne l' unione, se non ne sieno loro malgrado sforzati ad oggetto di levare il pretesto di ricercarli hanno dichiarato nulli gli Appelli al futuro Concilio adducendone l' inetto e sciocco motivo, che non si può appellare ad un Tribunale, che non esiste, e non entra nel numero che de' futuri contingenti.

L' addotto motivo infatti non sembra inventato che per ingannare la gente sciocca e irragionevole; perchè comunque si voglia interpretare l'Appello al futuro Concilio, esso a parlar giusto non è propriamente che un richiamo alla Chiesa universale, affinchè la medesima formi un giudizio definitivo

nel

nel futuro Concilio, che la rappresenta; la qual Chiesa ha sussistito mai sempre, e sussisterà nell' avvenire, benchè il Concilio, che la rappresenta, non sempre è raccolto. Laonde il negare, che possa farsi Appello al futuro Concilio, perchè non è raccolto il Concilio, è un negare che sussista la Chiesa; siccome il negare in tempo delle Ferie, che non possa farsi Appello al Parlamento, perchè nelle medesime esso non è unito, sarebbe un negare, che sussista il Parlamento. Qualora adunque un Procurator Generale o altra persona di qualità interpone l'Appello al futuro Concilio, acciocchè sia messa la dovuta Riforma agli intollerabili abusi del Papa, viene realmente a significare, che implora egli il sentimento e il giudizio della Chiesa Universale, allorchè la medesima si raccoglierà in un Concilio Ecumenico, in cui sarà aperto il di lei Tribunale. Da tutto ciò chiaramente apparisce, che le stiracchiate sottigliezze de' Canonisti, delle quali si prevalgono i Papi, non sono che meri e vani sutterfugj per ischivare di comparire a rendere ragione di se medesimi al Supremo Tribunal del Concilio, e per gabbare insieme quei, che amano d'esser gabbati. Ad onta però di sì irregolare condotta la Chiesa Gallicana, la quale sta sempre appoggiata sulla parola infallibile di Gesù Cristo, sempre costante nell'inviolabile osservanza degli antichi Canoni, continuerà a mantenersi illibata nella Libertà delle sue Massime, e non acconsentirà giammai, che la Corte di Roma s'usurpi que' Diritti, che giustamente non le appartengono, senza che quindi intenda di punto derogare al profondo rispetto dovuto alla Prima Sede e al Successore di quello, a cui s'è compiaciuto Gesù Cristo d'accordare la Primazìa a preferenza de' suoi Fratelli.

F I N E.

INDICE
DE' CAPITOLI.

so-

BUGLIONE, MDCCLXV.

Per Guglielmo Evrardi.